



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

819^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 24 ottobre 2012

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-61

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 63-92

I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		ALBERTI CASELLATI (PdL)	Pag. 22
		MARITATI (PD)	24
		MALAN (PdL)	27
		LI GOTTI (IdV)	29
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
SUL PROCESSO VERBALE		SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI	
PRESIDENTE	Pag. 1	PRESIDENTE	32
MURA (LNP)	1		
Verifiche del numero legale	1	DISEGNI DI LEGGE	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509:	
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE	32, 34, 37 e <i>passim</i>
Discussione:		PORETTI (PD)	33, 34
(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione		CALIENDO (PdL)	34
(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa		MORRI (PD)	37
(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato		BODEGA (Misto-SGCMT)	40
(Relazione orale):		DI GIOVAN PAOLO (PD)	42
BERSELLI (PdL), relatore	2	PARDI (IdV)	44
* DELLA MONICA (PD), relatrice	7	BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	46
* VITA (PD)	14	VIMERCATI (PD)	49
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI		CARUSO (PdL)	51
PRESIDENTE	16	SUL LICENZIAMENTO DI ALCUNI DIPENDENTI DA PARTE DELL'ANAS	
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE	58, 59
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509:		FILIPPI Marco (PD)	58
MAGISTRELLI (PD)	17	INTERROGAZIONI	
BUTTI (PdL)	19	Per la risposta scritta:	
		PRESIDENTE	60
		LANNUTTI (IdV)	59, 60
		ALLEGATO B	
		INTERVENTI	
		Integrazione all'intervento della senatrice Porretti nella discussione generale dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509	63

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

CONGEDI E MISSIONI	<i>Pag.</i> 64	Da svolgere in Commissione	<i>Pag.</i> 91
INTERROGAZIONI		AVVISO DI RETTIFICA	92
Interrogazioni	64	<hr/>	
Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	67	N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 18 ottobre.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale)

BERSELLI, *relatore*. Il disegno di legge sul reato di diffamazione è frutto di un serrato confronto nella Commissione giustizia, che non ha avuto nessun intento ostruzionistico e che ha consentito di licenziare in sede referente, dopo un primo passaggio in quella deliberante, un testo largamente condiviso anche se ulteriormente perfezionabile. Elemento cardine del provvedimento è l'obbligatorietà della pubblicazione della rettifica: al fine di amplificarne valore e portata, sono stati resi più rigorosi i termini di adempimento e sono previste procedure giudiziali sussidiarie in caso di mancata ottemperanza da parte della testata; di contro, la pubblicazione nei termini previsti comporta un'attenuazione della pena pecuniaria. Oggetto particolarmente dibattuto è stata l'estensione dell'obbligo di rettifica anche alle testate giornalistiche diffuse per via telematica. È stato inoltre previsto il diritto per la parte offesa di ottenere la rimozione dei dati diffamatori dai siti Internet e dai motori di ricerca. La Commissione,

anche in ossequio ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha eliminato dal quadro sanzionatorio la pena detentiva sinora prevista dal codice penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa; stante però il carattere particolarmente odioso di tale fattispecie, è stato stabilito un inasprimento delle pene pecuniarie che vanno dai 5.000 ai 100.000 euro; il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che percepiscono contributi pubblici all'editoria restituiscano allo Stato le somme equivalenti all'importo delle multe comminate e per i casi di recidiva è stabilita anche una sospensione della corresponsione dei contributi stessi. Sono previste aggravanti e pene accessorie (come la pubblicazione della sentenza, anche nella sua interezza su richiesta della parte offesa, e l'interdizione dalla professione per il giornalista responsabile) a seconda della gravità dell'offesa, della diffusione della testata, della recidività del reato, della mancata pubblicazione della rettifica ed in caso di orchestrata campagna diffamatoria. La pena pecuniaria è stata inasprita anche per i casi in cui la diffamazione a mezzo stampa riguardi un corpo politico, amministrativo o giudiziario: si tratta di procedura è già prevista nell'articolo 595 del codice penale e non di una tutela nei confronti della casta. Resta la responsabilità solidale del direttore o del vice direttore della testata per omessa sorveglianza. La materia è particolarmente delicata e per questo necessita di ulteriori approfondimenti da parte dell'Assemblea.

DELLA MONICA, *relatrice*. Il lavoro svolto dalla Commissione ha inteso modificare in maniera significativa l'intero quadro sanzionatorio previsto per il reato di diffamazione. La fattispecie, non rientrando tra i reati di opinione ma incidendo sulla onorabilità personale che ha rilevanza costituzionale, viene unanimemente mantenuta come delitto, punito con pene pecuniarie e sanzioni accessorie adeguate ed efficaci. Particolarmente serrato è stato il confronto sulla sanzione minima, fissata a 5.000 euro, la cui riduzione, combinata con la serie di attenuanti previste, avrebbe reso nulla la portata della condanna. Elemento centrale del disegno di legge diventa l'obbligo di rettifica nei confronti della testata che pubblica dati diffamatori e che, se adempiuto nei termini stabiliti e privo delle aggravanti, costituisce un'attenuante della sanzione pecuniaria. La Commissione, inoltre, ha deciso di mantenere la responsabilità civile solidale dell'editore nei confronti del giornalista colpevole del reato. A fronte della eliminazione della pena detentiva diverse sono le aggravanti previste. Di particolare rilievo è quella per l'ipotesi di campagna diffamatoria orchestrata su base dolosa da un minimo di tre soggetti e che presuppone tra gli autori del reato oltre al giornalista, anche il direttore o il vice direttore, l'editore o il proprietario della testata. Di particolare delicatezza è il coinvolgimento delle testate *on line* e delle edizioni telematiche delle testate giornalistiche condannate all'obbligo di rettifica e alla rimozione dal *web* dei contenuti diffamatori, misura quest'ultima che sancisce il cosiddetto diritto all'oblio. Su questi temi è opportuno che l'Aula si confronti in un dibattito appro-

fondito: il testo proposto si presenta completo ed equilibrato ma, al tempo stesso, suscettibile di modifiche migliorative da parte dell'Aula.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

VITA (*PD*). Il testo sottoposto all'esame dell'Aula dovrà essere ampiamente modificato: la soluzione più appropriata sarebbe la soppressione della pena detentiva e l'introduzione di una sede abbreviata per la definizione delle cause in sede civile. È invece eccessiva la sanzione pecuniaria di 100.000 euro, non sostenibili dalla gran parte dei quotidiani o periodici, i cui giornalisti sono spesso *free lance*; occorre sostituire le misure interdittive dalla professione, in quanto la competenza in materia spetta agli ordini professionali; non è condivisibile l'obbligo di pubblicazione della rettifica su due quotidiani a tiratura nazionali, anche quando la diffamazione sia contenuta in un libro. Occorre infine modificare radicalmente l'approccio alla disciplina della rete, attualmente ispirato da tentazioni censorie, poiché l'ambiente digitale ha caratteristiche proprie, non uniformabili a quelle della carta stampata e della televisione, e non può quindi essere sottoposto alle stesse norme coercitive e repressive.

MAGISTRELLI (*PD*). È necessario approvare il provvedimento prima della fine della legislatura, essendo la questione dibattuta ormai da decenni, senza fare però riferimento alla condanna del direttore de «il Giornale», il cui caso non è da ritenersi paradigmatico, in quanto alla parte offesa è stata negata sia la rettifica sia il risarcimento che avrebbe comportato la remissione della querela. Il testo iniziale, che si proponeva semplicemente l'eliminazione della pena detentiva, è stato migliorato in Commissione nel tentativo di disciplinare un reato che comprende molte fattispecie diverse tra loro tra i due estremi del tentativo di delegittimare l'avversario politico e della ricostruzione colposamente sbagliata di un fatto di cronaca. Si tratta di fatti differenti, che vanno disciplinati e sanzionati in modo specifico, tenendo conto della gravità dell'offesa e anche dell'eventuale recidiva. Occorre quindi alleggerire le sanzioni per i fatti colposi e inasprire le pene per quelli dolosi; per questi ultimi, è giusto prevedere altresì un concorso di responsabilità tra l'editore ed il giornalista, il quale non può essere considerato immune da ogni conseguenza del proprio comportamento doloso.

BUTTI (*PdL*). L'intervento per disciplinare il reato di diffamazione a mezzo stampa non può essere considerato un bavaglio alla libertà di informazione, in quanto l'obiettivo è reprimere la diffusione di notizie totalmente o parzialmente false, che nulla hanno a che fare con la libertà di opinione. Certamente il testo è migliorabile, ma – al di là dei giudizi espressi sui *media* nel tentativo di condizionare il dibattito parlamentare – costituisce un buon punto di partenza: è giusto eliminare la pena del carcere ma anche rendere più stringente l'obbligo di rettifica, solitamente disatteso; occorre disciplinare la rete, dove è più facile che la libertà di giu-

dizio sconfini in comportamenti illeciti, e fare in modo che anche i giornalisti rispondano di ciò che dicono e scrivono, insieme ai direttori, i quali ricevono un ampio compenso proprio per il grado di responsabilità che è loro assegnato.

ALBERTI CASELLATI (*PdL*). È difficile trovare un equilibrio tra il diritto di cronaca e la tutela dell'onorabilità personale, un tema complesso che tocca le radici stesse della convivenza sociale e civile. La vicenda Salusti è solo l'occasione per riaprire una questione antica ed adattare l'ordinamento alle innovazioni intervenute nella società. I rapporti tra politica, stampa e magistratura non devono incidere sulla definizione di un testo con cui si intende continuare a punire l'odioso reato della diffamazione, oggi perpetrato più facilmente sul *web* che sulla carta stampata, evitando tuttavia di ricorrere alla pena detentiva, in quanto ciò non sarebbe un efficace deterrente e rappresenterebbe una regressione rispetto alle conquiste civili. Va ricordato che il rapporto di Freedom House sulla libertà di stampa dà un giudizio negativo sulla situazione italiana anche per il vigente rischio del carcere per i giornalisti che pubblicano notizie poi rivelatesi false.

MARITATI (*PD*). L'andamento della discussione in appare sorprendente. Si parla di attacco alla libertà di stampa, di decisioni assunte frettolosamente sotto la spinta di un evento contingente (peraltro usato in modo provocatorio dal diretto interessato) e di misure che vanno oltre il necessario, identificato come la semplice soppressione della pena detentiva per il reato di diffamazione. Nessuno sembra interessarsi dei diritti delle parti lese: se l'onorabilità personale è un bene supremo, è evidente che non si può procedere alla semplice depenalizzazione della diffamazione, che non è libera manifestazione del pensiero, ma un reato che può avere conseguenze devastanti per la vita delle persone, specie quelle che hanno meno strumenti per difendersi. Posta, quindi, la necessità di una sanzione, le norme in esame stabiliscono che il giudice nell'irrogare la pena dovrà tener conto della gravità del fatto e della reale capacità di diffusione della notizia: si stabilisce cioè che i giornali di provincia o i blog non potranno essere trattati allo stesso modo dei grandi organi di stampa a tiratura nazionale. Non si comprende dove sia lo scandalo se si impone l'immediata pubblicazione della rettifica una volta che sia accertata la diffamazione. Peraltro, è proprio perché la rete è un soggetto non fisicamente identificabile e quindi l'intervento riparatorio è possibile unicamente sul mezzo di diffusione e non sull'autore della diffamazione, che per essa viene stabilita una procedura diversa.

MALAN (*PdL*). Vi è ampia condivisione sulla soppressione della pena detentiva per il reato di diffamazione, ma le sanzioni devono essere comunque efficaci e commisurate alla gravità del reato, che ha effetti di eccezionale gravità. La diffusione di una notizia poi rivelatasi falsa comporta una condanna sociale che colpisce le persone prima e indipendente-

mente dall'accertamento dei fatti ed a poco servono le successive smentite. Le campagne giornalistiche finiscono in taluni casi per sostituirsi ai giudici. Per questo andrebbe regolata in modo specifico la diffamazione sistematica e ripetuta, quella tendente cioè a distruggere l'immagine di una persona. Nel tentativo di rendere efficaci le sanzioni, un emendamento propone una commisurazione delle stesse al costo di un'inserzione pubblicitaria di pari dimensione e portata sul mezzo di informazione. Infine, la diversa applicazione della normativa vigente da parte dei giudici si traduce in forme di oggettiva intimidazione nei confronti solo di alcune testate. Per garantire certezza del diritto ha proposto alcuni emendamenti, uno dei quali definisce il concetto di offesa ad un corpo politico, per contrastare le campagne di stampa basate sulle menzogne contro le istituzioni.

LI GOTTI (*IdV*). L'intervento legislativo nasce da una contingenza significativa, ma dell'apparato sanzionatorio per il reato di diffamazione si discute da tre legislature. Nonostante gli ordinamenti di Francia, Spagna e Germania prevedano il carcere per talune ipotesi particolarmente gravi, le forze politiche italiane concordano sull'opportunità di abrogare la sanzione detentiva per questo reato contro la persona, in linea con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Vi è perfetta sintonia sulle linee generali, imperniate anche sull'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e sull'irrigidimento, con una fase cogente, dell'istituto della rettifica; occorre però rivedere l'entità delle pene pecuniarie, che devono avere una funzione di deterrenza, ma non possono, per quanto il giudice sia chiamato ad utilizzarle con ragionevolezza, diventare uno strumento del potere contro la libera stampa. Pericolosa è poi l'introduzione di un regime speciale per la recidiva, con l'individuazione di una sanzione automatica, espressamente quantificata e non soggetta alla discrezionale valutazione del giudice. Infine, le testate *on line* sono di difficile individuazione sulla base della legislazione vigente ed hanno comunque caratteristiche peculiari, data la natura spesso interattiva dei siti informatici, che farebbe ricadere l'obbligo di rettifica e le connesse sanzioni su soggetti diversi dall'autore della diffamazione. Si tratta di materia complessa e da approfondire: nel frattempo sarebbe opportuno limitarsi alle norme dei disegni di legge originari.

Presidenza del vice presidente CHITI

PORETTI (*PD*). Sulla scia di una vicenda giudiziaria i cui protagonisti sono persone note e che, forse strumentalmente, ha assunto i toni di una difesa della libertà di stampa, di un diritto di cronaca che vuole prescindere dal diritto dei cittadini da un lato ad essere correttamente informati e dall'altro a non veder lesa la propria reputazione, il disegno di

legge viene discusso con eccessiva fretta, mentre sono ancora aperti i termini per presentare emendamenti. L'intento è probabilmente anche quello di evitare al Presidente della Repubblica l'imbarazzo di concedere uno scomodo provvedimento di grazia. I Radicali, che pure sono favorevoli alle depenalizzazioni e alle pene alternative, ritengono che la diffamazione sia un reato gravissimo, perché lesivo della dignità e della vita delle persone. La diffamazione, peraltro, è spesso il contrario della libertà di stampa: è asservimento a interessi politici più o meno contingenti e palesi. Il tema in questione, dunque, non è la libertà di stampa bensì il calvario dei diffamati, ovvero la mancata tutela penale in Italia dell'onore delle persone, anche a causa dell'eccessiva lunghezza dei tempi della giustizia.

CALIENDO (*PdL*). La Commissione ha lavorato per contemperare due esigenze costituzionali: punire la diffamazione senza inficiare la libertà di stampa. Per garantire un ristoro alla persona offesa, il testo punta a valorizzare l'istituto della rettifica che, pur essendo previsto dall'ordinamento, non ha trovato fin qui concreta applicazione. Precisa infine di aver ritirato l'emendamento giornalmisticamente definito anti Gabanelli per corrispondere ad una richiesta di approfondimento del senatore Zanda e perché la norma era legata ad un'altra sulla non punibilità del giornalista che avesse provveduto alla tempestiva rettifica della notizia rivelatasi diffamatoria e avesse risarcito il danno. La proposta non era animata da volontà di vendetta: al contrario intendeva esaltare la dignità professionale del giornalista che passa anche attraverso l'assunzione della responsabilità personale. Dare la concreta possibilità alle persone offese di tutelare la propria onorabilità è conforme ai principi della Costituzione tanto quanto tutelare il diritto di cronaca.

MORRI (*PD*). È sbagliato legiferare sull'onda emotiva di una campagna mediatica basata su falsi presupposti. Non esiste alcuno Stato di polizia; né l'Italia è adusa a condannare i propri giornalisti per reati d'opinione. La condanna del direttore Sallusti è ineccepibile: è stato riconosciuto colpevole del reato di diffamazione reiterata a mezzo stampa con una condanna in via definitiva ma, preferendo la sanzione detentiva a quella alternativa dell'affidamento ai servizi sociali, ha inteso lanciare una sfida al legislatore. Se finora l'ipotesi del carcere non ha funzionato da deterrente per il reato di diffamazione, è difficile che l'innalzamento della pena pecuniaria possa svolgere una funzione ancora più incisiva in tal senso. La pretesa che si avanza è semmai quella di poter utilizzare lo strumento giornalmistico per diffamare impunemente una persona o una istituzione invocando il diritto alla libertà di espressione, tema però del tutto estraneo alla materia oggetto del provvedimento. È pertanto necessario che l'Assemblea rifletta lungamente ed approfonditamente su quanto le è stato richiesto di fare al fine di non compromettere in maniera irreparabile il diritto alla tutela della dignità e onorabilità dell'individuo, peraltro già ampiamente pregiudicato dalle continue macchine del fango cui il giornalismo di oggi è ormai avvezzo.

BODEGA (*Misto-SGCMT*). Le proteste dei giornalisti che contro le misure previste dal provvedimento invocano la libertà di informazione e di espressione nascondono invece il forte timore degli editori di essere sanzionati a seguito di notizie o informazioni false e diffamatorie pubblicate dai propri giornali per le quali è doveroso invece stabilire pene esemplari e pienamente risarcitorie. È stato pertanto giusto prevedere nel disegno di legge un inasprimento delle pene pecuniarie a compensazione della eliminazione della pena detentiva, nonché l'obbligatorietà della pubblicazione della rettifica negli stessi termini in cui è stato pubblicato l'articolo diffamatorio, anche in considerazione delle differenze esistenti tra le testate giornalistiche a diffusione nazionale e quelle a tiratura locale in rapporto al costo che la rettifica comporta. Importante è anche la riflessione sulla cancellazione dei contenuti diffamatori dai siti *web* e dai motori di ricerca. Giusto anche mantenere la punibilità del reato di diffamazione a mezzo stampa se commesso contro le istituzioni. Il disegno di legge non si pone intenti punitivi ma intende arginare il potere di chi, attraverso strumenti a forte influenza sulla pubblica opinione, incide sulla vita delle persone.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Il dibattito promosso dall'esame del disegno di legge sul reato di diffamazione a mezzo stampa deve necessariamente tenere conto delle profonde trasformazioni subite negli anni dal giornalismo, spesso utilizzato come strumento politico, e del diverso ruolo assunto dal direttore delle testate giornalistiche, del tutto dipendente dall'editore e avente funzioni prettamente manageriali. Inoltre, è necessario considerare le specificità e le potenzialità del *web* che necessitano di una legge *ad hoc* e non di interventi incidentali ritagliati in un provvedimento su altra materia. Infine, occorre ampliare la diffusione del dibattito culturale sulla libertà, la dignità, l'onore e sulle necessarie differenze esistenti tra libertà di espressione e diffamazione, finora colpevolmente rimasto relegato tra *élite*, quasi fosse argomento di nicchia di secondaria importanza per la società.

PARDI (*IdV*). La discussione sulla diffamazione a mezzo stampa risulta forzata da un evento specifico: la condanna in via definitiva del direttore Sallusti il quale, pur potendo optare per una pena alternativa, ha deciso di lanciare una sfida, con toni peraltro pesanti ed a volte intimidatori, al ceto politico chiamato così a risolvere un caso personale. L'*input* da cui muove il legislatore è pertanto sbagliato. Il provvedimento rappresenta comunque l'occasione per dibattere sul riconoscimento del diritto della persona offesa, che difficilmente riesce a trovare ristoro da una sentenza di condanna stante il peso decisamente diverso della rettifica rispetto all'atto diffamatorio, e sul diritto della testata di vedere garantita la libertà di informazione, messa a rischio da risarcimenti a volte sproporzionati e dal facile ricorso alla querela temeraria, strumenti capaci di indurre l'organo di stampa all'autocensura. Particolarmente delicato è poi il problema della libertà di espressione sul *web* che il provvedimento non consente di

risolvere in via definitiva considerata la difficoltà di individuare la responsabilità personale nelle comunicazioni in siti interattivi. Sarebbe pertanto opportuno rinviare la questione per evitare che soluzioni inadeguate si rivelino lesioni della libertà di informazione.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Le procedure accelerate imposte all'esame non risultano utili per l'individuazione di una regolazione ottimale e ponderata della materia. La diffamazione a mezzo stampa è un argomento delicato e complesso che non può essere affrontato né sull'onda dell'indignazione suscitata da una sentenza di condanna, né con argomenti ormai obsoleti che non tengono conto dei processi innovativi che hanno investito il mondo dell'informazione. Le notizie non si diffondono più attraverso la carta stampata o la pubblicazione *on line* di un giornale, ma si propagano attraverso i *social network* che consentono di raggiungere il destinatario in tempo reale. Sorge il dubbio che il caso all'attenzione dell'opinione pubblica e del mondo politico sia strumentale alla creazione di norme di garanzia per l'utilizzo distorto del giornalismo, a scapito della vera informazione. Sarebbe pertanto opportuno ridimensionare la portata del provvedimento, sfrondandolo delle innumerevoli implicazioni che la discussione in Commissione sul reato di diffamazione ha sollevato e limitandone quindi il contenuto alle disposizioni originarie. In tal modo il Parlamento avrà modo di affrontare il tema in un momento successivo, con lucidità e pacatezza e libero da pressioni.

VIMERCATI (*PD*). Nonostante i miglioramenti apportati finora, sarebbe opportuno rinviare il testo in Commissione, per un esame più approfondito e non connesso alla vicenda personale del direttore de «il Giornale», riconosciuto colpevole di diffamazione a mezzo stampa dopo tre gradi di giudizio. L'intervento legislativo deve puntare ad un equilibrato bilanciamento del diritto di cronaca e dell'onorabilità della persona, sulla base del criterio dell'interesse pubblico della notizia, che porta a ritenere ogni limitazione della libertà di informazione come un'eccezione, poiché un'opinione pubblica informata è il cardine della democrazia. È positiva l'eliminazione della pena detentiva, ma restano troppo alte le sanzioni pecuniarie, che assumono una connotazione velatamente intimidatoria. Con riferimento alla stampa *on line*, occorre distinguere tra la versione digitale dei grandi quotidiani e le testate nate su Internet, da tutelare in quanto espressioni del pluralismo. Bisognerebbe infine stralciare la parte relativa ai *blog*, che richiedono una disciplina specifica e adeguata all'utilizzo delle nuove tecnologie.

CARUSO (*PdL*). Nell'ultima settimana sono diventate più aspre le critiche nei confronti della politica da parte di giornalisti che, disinformando i cittadini, accusano il Senato di voler imbavagliare la stampa. In realtà, l'obiettivo è punire giornalisti e direttori che gettano discredito su persone fisiche o giuridiche con notizie di cui, per dolo o grave ed inescusabile incuria, non hanno controllato la veridicità, e che da ciò trag-

gano un vantaggio economico. Il reato è diventato tanto più grave a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie, che consentono al giornalista di raggiungere una platea vastissima di persone e che impediscono una facile rimozione dalla rete dei contenuti lesivi della dignità di cittadini incolpevoli. L'esame del disegno di legge è quindi una buona occasione per tornare ad affrontare una questione dibattuta da anni ma mai risolta definitivamente. Bisognerebbe introdurre alcune modifiche, innanzitutto per applicare la legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche alle aziende editoriali, le quali in caso di inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza dovrebbero rispondere direttamente del reato compiuto dai giornalisti, da cui abbiano tratto vantaggio, pagando una sanzione pecuniaria. In secondo luogo, per rendere efficace lo strumento della rettifica, bisognerebbe stabilire almeno che essa non sia seguita da alcun commento. Infine, non è stata compresa appieno la portata della norma che avrebbe giustamente introdotto la nullità dei patti con cui l'editore solleva da ogni responsabilità il giornalista, assumendo su di sé ogni conseguenza della condanna.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509 ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FILIPPI Marco (*PD*). In relazione al licenziamento di 23 dipendenti di ANAS Spa, che ha determinato la paralisi della vigilanza sulla rete autostradale, chiede un'audizione del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture.

PRESIDENTE. Il senatore Filippi può chiedere informazioni al Ministro Passera nell'ambito del *question time* previsto l'8 novembre.

LANNUTTI (*IdV*). Ha presentato numerose interrogazioni, rimaste senza risposta, sul funzionamento dell'ISVAP: il presidente Giannini è ora indagato per falso in bilancio. Coglie l'occasione per sollecitare lo svolgimento delle interrogazioni presentate sulla CONSOB.

PRESIDENTE. Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell'Assemblea, rappresentanze di studenti presenti nelle tribune.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 18 ottobre.*

Sul processo verbale

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale) (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509.

I relatori, senatori Berselli e Della Monica, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berselli.

BERSELLI, *relatore*. Onorevole Presidente, colleghi senatori, il testo che la Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento ha licenziato è frutto di un confronto serrato tra i componenti della Commissione stessa. Come ricorderanno i colleghi, il testo ci venne assegnato in sede delibe-

rante, ma ne continuammo l'esame in sede referente in quanto sei colleghi avevano richiesto che si procedesse in questo modo.

Devo dare atto a tutti i componenti della Commissione del massimo impegno su questo tema, anche coloro che hanno chiesto che si procedesse in sede referente hanno collaborato alla migliore formulazione del testo senza nessun intento ostruzionistico. C'è stato quindi un confronto aperto, un dialogo serrato.

La collega Della Monica ed io, come relatori, abbiamo presentato un testo che fin dall'inizio avevamo definito aperto al contributo dei colleghi, prendendo spunto dal disegno di legge che vedeva come primi firmatari i colleghi senatori Chiti e Gasparri. Credo che al termine di questo lungo confronto si sia licenziato, con grande fatica, un testo largamente condivisibile.

È chiaro che nell'Aula del Senato si riparte daccapo con il testo e con gli emendamenti. Quindi è ben possibile che questo testo – questo è l'auspicio dei relatori – possa essere ulteriormente migliorato. Da parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile perché questo avvenisse. E devo ringraziare anche gli Uffici della Commissione giustizia e tutti i collaboratori per averci dato una mano importante.

Lo spunto di questo disegno di legge – è inutile nascondersi dietro un dito – è il caso che ha interessato un noto direttore responsabile di un quotidiano. E come dicevo nella relazione alla Commissione giustizia, indubbiamente l'assioma «*oportet ut scandala eveniant*», vale anche in questo caso, pure alla luce del principio basilare fissato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui punire con il carcere un reato a mezzo stampa non è compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti, garantita dall'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Lo stesso ministro Severino, nel riconoscere l'urgenza di un intervento legislativo volto a risolvere il problema della regolamentazione del complesso rapporto tra libertà di stampa e tutela della reputazione di chi sporge querela per diffamazione, si è espressa favorevolmente in ordine all'avvio dell'esame dei disegni di legge congiunti a quello che porta, come prime firme, quelle dei colleghi Chiti e Gasparri. Nel merito dei provvedimenti, il ministro Severino osservava come essi apparissero in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo e con la maggior parte delle legislazioni europee in materia, che prevedono solo la pena pecuniaria per il direttore responsabile e, più in generale, per la diffamazione: dunque sono percorribili anche nel anche nel nostro Paese, con una riforma.

Siamo quindi partiti da un presupposto da tutti condiviso: quello della eliminazione del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa e conseguentemente anche per l'ingiuria e la diffamazione semplice. La diffamazione a mezzo stampa, signora Presidente, è comunque un reato particolarmente grave, perché comporta un irrimediabile *vulnus* all'immagine e all'onore della persona offesa. Più che alla condanna del diffamatore, essa ha interesse ad una pronta, immediata, completa rettifica dell'articolo

diffamatorio, collocata nella medesima pagina e soprattutto nella sua interezza, con lo stesso rilievo, nella medesima collocazione e con le medesime caratteristiche tipografiche, senza comunque commento alcuno.

Oggi purtroppo avviene che raramente le rettifiche vengano pubblicate e, se lo sono, risultano relegate in pagine diverse e di minore interesse per i lettori, con dimensioni ridotte e soprattutto con commenti del giornalista o del direttore responsabile che finiscono per annullare il valore e il significato delle rettifiche medesime. La Commissione giustizia è intervenuta al riguardo, prevedendo l'obbligo della rettifica non oltre due giorni dalla richiesta per i quotidiani e per le testate giornalistiche diffuse per via telematica e non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta per i periodici. Per la stampa non periodica, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima parte offesa.

La Commissione è intervenuta altresì per prevedere il caso, particolarmente frequente, in cui la rettifica non sia stata pubblicata, o lo sia stata in violazione di quanto sopra. In tal caso, la parte offesa può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che ne sia ordinata la pubblicazione. Il giudice, accogliendo la richiesta, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 15.000 a 25.000 euro e dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni concernenti le sanzioni disciplinari.

Il giudice, qualora accolga la richiesta, dispone l'ordine di pubblicare le rettifiche e, in caso di incompleta ottemperanza, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, che sia dovuta a favore della parte offesa una somma determinata con il medesimo provvedimento. In caso di mancata o incompleta ottemperanza, la persona offesa può comunque chiedere al giudice, sempre ai sensi dell'articolo 700 del nostro codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali, quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione. Si prevede altresì che il giornalista autore dell'articolo diffamatorio possa a sua volta procedere, sempre ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, nei confronti del direttore responsabile, qualora non abbia pubblicato la rettifica; in questo specifico caso otterrebbe una diminuzione della pena inflitta.

Nel caso di condanna, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, che deve essere sempre pubblicata per esteso se la parte offesa ne fa richiesta, a spese del direttore o comunque del responsabile del quotidiano o del periodico. Nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi dallo Stato restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio l'equivalente della somma degli importi della multa e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva il giu-

dice dispone che la corresponsione dei suddetti contributi sia sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno.

Si precisa altresì che nella determinazione del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa il giudice deve tener conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica (quindi ritorniamo sempre al concetto di rettifica come momento centrale del disegno di legge). Il risarcimento dei danni comprende sia quelli patrimoniali che quelli non patrimoniali.

Poiché si è eliminata la detenzione da uno a sei anni per l'ipotesi di diffamazione con il mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, la Commissione a maggioranza ha previsto un aumento considerevole della multa, da euro 5.000 ad euro 100.000, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato. Conseguono quindi la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. In caso di nuova condanna per altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna l'interdizione passa da sei mesi ad un anno e nell'ipotesi di ulteriore condanna si va da uno a tre anni. La pena però è sempre diminuita qualora sia stata pubblicata la rettifica e per il giornalista che abbia chiesto – come già detto – al proprio direttore responsabile la pubblicazione della rettifica richiesta dalla parte offesa. Anche per lui ci sarebbe una specifica diminuzione.

La pena è invece aumentata qualora il direttore abbia rifiutato od omesso di pubblicare la rettifica secondo le modalità previste ed è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile o dall'editore in concorso tra loro, ovviamente nel caso di dolosa, premeditata ed orchestrata campagna diffamatoria.

In caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti la pena è raddoppiata. In caso di pubblicazione di un articolo diffamatorio il direttore o il vice direttore responsabile rispondono a titolo di colpa per aver omesso di esercitare il controllo necessario e sono puniti, se il reato è commesso, con la pena prevista diminuita in misura non superiore ad un terzo; la diminuzione però non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificato. La pena è invece aumentata qualora l'autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine o interdetto dalla professione. La pena è altresì raddoppiata qualora il colpevole abbia riportato condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.

La Commissione giustizia è anche intervenuta su reati chiamiamoli minori, come per esempio l'ingiuria, per la quale si prevedeva la reclusione alternata alla pena pecuniaria fino a sei mesi: si è deciso di aumentare la pena pecuniaria fino a 5.000 euro. Rimangono poi le altre previsioni dell'articolo 594 del codice penale, a meno che l'offesa non sia commessa in presenza di più persone: il precedente articolo 594 prevedeva un

aumento, mentre la Commissione giustizia ha previsto il raddoppio della pena.

Per quanto riguarda la diffamazione, per la quale era prevista in via alternativa pena pecuniaria o detenzione fino a un anno, esclusa anche in questo caso la pena detentiva, si è ritenuto di aumentare la pena pecuniaria da euro 3.000 ad euro 30.000. Si aumentano altresì le pene pecuniarie se questa diffamazione è stata determinata a mezzo stampa.

Un punto su cui voglio soffermarmi – e richiamo l’attenzione dei colleghi senatori – è quello concernente l’offesa «a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un’autorità costituita in collegio», ipotesi per cui le pene sono aumentate. Da parte di alcuni organi di stampa si è accusata la Commissione giustizia di aver tutelato in qualche modo una sorta di casta.

Voglio ricordare che questo comma è esattamente quello che risulta nell’attuale articolo 595 del codice penale: non abbiamo apportato modifiche, abbiamo ripreso una previsione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Chiti e Gasparri, provvedimento che recuperava integralmente quanto previsto dall’articolo 595 del codice penale. Quindi, prima di muovere delle critiche bisognerebbe almeno leggere esattamente di articoli del codice e rapportarli a quelle che sono le previsioni attuali.

Infine, è stato introdotto un emendamento, anch’esso approvato a maggioranza, relativo ai siti Internet e ai motori di ricerca, volto ad eliminare i contenuti diffamatori o i dati personali pubblicati in violazione della legge.

In questo caso, l’interessato che si sia rivolto al responsabile del motore di ricerca o del sito Internet ottenendo un rifiuto o l’omessa cancellazione dei dati potrà procedere ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 70 del 2003, chiedendo al giudice di ordinare ai siti Internet e ai motori di ricerca la rimozione dell’immagine o dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffusione. È il caso in cui i siti continuino a mantenere vecchi articoli, vecchie notizie o vecchie immagini che però qualsiasi utente può individuare nel motore di ricerca.

In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti possono essere esercitati dagli eredi.

In caso di inottemperanza dell’ordine impartito, il giudice può applicare nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del contenuto illecito o del dato personale trattato illecitamente. Nell’applicare la sanzione di cui sopra il giudice deve tenere conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.

Ci rendiamo conto, la senatrice Della Monica ed io, che si tratta di materia particolarmente delicata e sensibile, ed è la prima volta che si interviene per affrontare un tema come questo, che è largamente condiviso, ma che non era mai stato affrontato, per problemi effettivamente notevoli, per risolvere un problema che è riconosciuto ma che non era e non è di semplice soluzione.

Così come in Commissione, anche in Aula non riteniamo il nostro testo blindato: abbiamo tentato di fare una sintesi dei vari emendamenti prima e dei vari subemendamenti poi, per cercare il massimo della condivisione all'interno della Commissione giustizia. Era un testo aperto allora, ed oggi non è un testo blindato, però siamo consapevoli di aver svolto, come intera Commissione, un ottimo lavoro. Poi, è chiaro che l'Aula è sovrana e se vorrà ritenere di ulteriormente migliorarlo saremo lieti, se questo sarà possibile. (*Applausi della senatrice Magistrelli*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Della Monica.

* DELLA MONICA, *relatrice*. Signora Presidente, la pregherei soltanto di richiedere una maggiore attenzione dell'Assemblea. Lo dico perché il tema è particolarmente importante e perché molti dei colleghi di quest'Aula mi hanno spesso fermato per chiedermi di intervenire su un punto o su un altro, dolendosi delle decisioni prese dalla Commissione o sollecitandone altre. Se il livello di attenzione è questo, pregherei di tenerlo in Aula perché, come ha detto il presidente Berselli, il testo è aperto e quindi è opportuno che quantomeno ci confrontiamo.

Il disegno di legge n. 3491 giunge in Assemblea dopo un ampio e non poco travagliato *iter* di esame in Commissione, che è stato contraddistinto dal trasferimento dell'esame della sede deliberante a quella referente. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, chi non è interessato alla discussione può continuare a parlare fuori dall'Aula. (*Brusio*).

DELLA MONICA, *relatrice*. Mi scusi, signora Presidente, ma così non è possibile: non riesco a sentire quello che dico!

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, lei ha perfettamente ragione, però trovo anche antipatico interrompere continuamente chi sta parlando per dire ai colleghi di prestare attenzione: sono grandi a sufficienza per rispettare i colleghi che intervengono.

DELLA MONICA, *relatrice*. Il disegno di legge, come ho detto, signora Presidente, giunge in Assemblea dopo un travagliato *iter* che è stato contraddistinto dal trasferimento dell'esame dalla sede deliberante a quella referente, dal tentativo dei relatori di mettere insieme, come ha detto il presidente Berselli, un testo condiviso e dall'approvazione di alcune proposte emendative anche nell'ultima seduta che è stata svolta.

Per quanto riguarda l'articolo 1, segnalo in via preliminare come l'originaria formulazione della norma sia stata significativamente modificata in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.2000, presentato dai relatori. Rispetto al testo iniziale, sono state inserite nel disegno di legge norme di modifica anche agli articoli 8, 9 e 11 della legge sulla stampa

e all'articolo 32-*quinquies* del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici del 2005.

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 riscrive l'articolo 8 della legge sulla stampa, mantenendone l'impalcatura iniziale e prevedendo una disciplina volta a rendere più stringente l'obbligo di rettifica attraverso rimedi giurisdizionali da esperirsi nei casi di mancata ottemperanza.

Momento centrale della nuova disciplina – come ha sottolineato anche il senatore Berselli – è la rettifica. Le rettifiche e le dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza e con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione e le medesime caratteristiche tipografiche. In caso di inottemperanza, si può ricorrere al giudice (cosa, peraltro, anche oggi prevista) per ottenere l'ordine di pubblicazione ed il provvedimento viene trasmesso sia al prefetto per l'eventuale sanzione amministrativa, già oggi prevista e ridefinita nel testo, sia all'ordine professionale, che quindi viene coinvolto da subito per l'esercizio dei poteri e delle facoltà di sua competenza. Il giudice può, fin dal provvedimento cautelare, disporre che sia dovuta una somma ulteriore per il ritardo. In caso di mancata ottemperanza, si può nuovamente ricorrere al giudice perché sia ordinata la pubblicazione su altri giornali o periodici a spese di chi non ha ancora provveduto o ha provveduto in modo del tutto inidoneo.

Anche l'autore dell'offesa, e quindi il giornalista, secondo questa impostazione e come richiesto dagli organi rappresentativi della stampa, ha il diritto di rivolgersi al giudice per ottenere la pubblicazione della rettifica, il che comporta – come per l'intervenuta rettifica – un'attenuante a carattere oggettivo; ciò significa che l'attenuante si applica anche a coloro che invece non avessero provveduto.

Sono state date indicazioni in tal senso dal Governo (dalla ministro Severino e dal sottosegretario Gullo), dalla stampa, dall'avvocatura, dall'Unione camere penali, dal Consiglio nazionale forense e dalla magistratura. Tutto questo è stato fatto in una concitata attività della Commissione, che è riuscita però a svolgere anche audizioni.

Oggetto di particolare dibattito è stata la previsione di cui al comma 5 dell'articolo, nella parte in cui estende l'obbligo di rettifica anche alle testate giornalistiche diffuse per via telematica. Questo dibattito è particolarmente importante se si vuole dare all'espressione un significato che comprenda non soltanto le edizioni cartacee (come era nelle intenzioni dei relatori proponenti), ma anche le testate che pubblicano *on line* con carattere di periodicità e che per taluni versi sono soggetti ad obbligo di iscrizione e di indicazione di un direttore responsabile, se vogliono ottenere i contributi previsti per le testate cartacee.

I relatori hanno espresso un parere favorevole agli emendamenti presentati dal senatore Vita e da altri senatori che escludono le testate *on line*, non perché non si comprenda il problema, ma per la complessità delle problematiche.

A questo punto, desidero sottolineare che la proposta presentata dai senatori Chiti, Gasparri e da altri senatori si riferisce a tutti i mezzi di dif-

fusionione e quindi anche ad Internet, espressione invece esclusa nel testo dei relatori; anche il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità nella XIV legislatura era onnicomprensivo, così come le proposte che raccoglieva, tant'è vero che alla Camera le proposte vanno ancora in questo senso. Mi riferisco, in particolare, alla proposta dell'onorevole Pecorella.

Con l'emendamento 1.2000, presentato dai relatori, sono state inserite modifiche anche all'articolo 9 della legge sulla stampa in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze. In particolare, si prevede che, ove la parte offesa ne faccia richiesta (ovviamente il regime si combina con quello della *privacy*), la sentenza deve essere pubblicata per esteso, onde rendere comprensibile ciò che è accaduto.

Cosa accade ora? Che è un estratto della sentenza viene pubblicato in una pagina assolutamente poco significativa e con scarsissimo rilievo. Inoltre, essendo un estratto non si comprende a quale fatto si riferisca e perché ci sia stata una condanna. Quindi l'effetto riparatorio è men che zero ed è solo un costo per lo Stato, perché è a cura dell'amministrazione della giustizia.

Con la previsione di cui al nuovo comma 2 dell'articolo 9, la Commissione ha approvato all'unanimità un emendamento del senatore D'Ambrosio, cui faceva prima riferimento il presidente Berselli. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice interviene anche con un effetto negativo sui contributi, o perché debbono essere restituiti o perché si può decadere da questo beneficio. È una norma che ha fatto discutere e che, combinata con l'effetto di un'informazione abbastanza distorta, ha creato il panico sul presupposto che, con la nuova disciplina, l'editore possa essere chiamato in causa con una responsabilità precisa. Ma ciò non è assolutamente vero, perché l'articolo 12 della legge sulla stampa, fin dal 1948, prevede la responsabilità civile solidale, che non è mai stata messa in discussione per sostenere che si attentasse la libertà di stampa.

Attenzione dunque, mi permetto di dirlo, quando le notizie vengono in qualche maniera propalate in modo incompleto è sicuramente erroneo. Su questo punto mi fa piacere richiamare anche l'articolo del professor Zagrebelsky, il quale, proprio sul presupposto erroneo che l'editore fosse coinvolto improvvisamente in una responsabilità solidale, parla di attentato alla libertà di stampa. Voglio ricordare a tutti che la legge esiste dal 1948 e che vi è un articolo 12 del quale dobbiamo tenere conto.

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 integra poi l'articolo 11 della legge sulla stampa relativa alla responsabilità civile, introducendo alcuni criteri per la quantificazione del danno derivante da diffamazione commessa a mezzo stampa. In seguito all'approvazione, potrei dire quasi all'unanimità, di un subemendamento proposto dal senatore Casson, è stato modificato anche l'articolo 12 della legge del 1948 attraverso l'eliminazione del riferimento all'istituto della riparazione pecuniaria, istituto obiettivamente obsoleto, tenuto conto che la parte offesa può ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali e che, in base all'articolo 9, comma 2, tale risarcimento, secondo l'emendamento dei relatori, va

commisurato dal giudice tenendo conto, cosa molto importante ai fini della adeguatezza anche del risarcimento, della diffusione quantitativa e geografica del mezzo di comunicazione usato per commettere il reato, della gravità dell'offesa nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.

Penso che sia significativo anche l'intervento sul testo del disegno di legge originario relativamente all'articolo 13 della legge sulla stampa. A ben vedere infatti è stato ridefinito in modo significativo l'intero quadro sanzionatorio previsto per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. È opportuno osservare in proposito come, da un lato, sia stata confermata la scelta di espungere dall'ordinamento le sanzioni di natura detentiva – su questo molto si è soffermato il presidente Berselli, ricordando anche l'intervento del Ministro della giustizia e le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo –, e, dall'altro, sia stato previsto un generale inasprimento delle pene pecuniarie, soprattutto nei casi di recidiva.

Ricordo al riguardo l'importanza attribuita dall'Avvocatura, dall'Unione delle camere penali e dal Consiglio nazionale forense al mantenimento della fattispecie come delitto, cioè un reato punito con la sanzione della multa, e all'attenzione all'efficacia della sanzione, che diversamente non risponderebbe ad esigenze di prevenzione generale e di adeguatezza all'offesa e potrebbe essere, secondo le camere penali, incentivante di un'attività diffamatoria. Ho preferito citare l'Avvocatura, perché non credo ci possa essere il sospetto che il mondo dell'avvocatura non abbia interesse a mantenere inalterati e a proteggere i valori costituzionali.

Ma l'Avvocatura mette in luce che la violazione del diritto all'onore e alla reputazione è un fatto molto grave ed ha una rilevanza costituzionale da cui non si può prescindere.

Credo, a questo punto, di dover richiamare quanto detto al riguardo dai professori Zagrebelsky e Rodotà. Il professor Zagrebelsky afferma che la sanzione del carcere non è opportuna. Sulla qualità delle pene adeguate ad un Paese civile si discute da tempo, però dobbiamo tenere presente che il problema è effettivamente molto serio poiché esistono reati che riguardano la tutela dell'onorabilità delle persone. Il reato di diffamazione non è un reato di opinione e la pubblicazione di notizie false non ha nulla a che vedere con il libero pensiero ed oggi, più che mai, si sente l'esigenza di rispettare l'onore e la dignità delle persone con un reato sanzionato penalmente.

Analoga valutazione viene svolta dal professor Rodotà, il quale fa presente che l'onorabilità delle persone, se messa in discussione, è un reato grave e quindi deve essere punito con pene adeguate. Dico cioè non perché siamo innamorati del tipo di sanzione voluto dalla Commissione attraverso la valutazione di una pena che va da 5.000 a 100.000 euro, ma perché, giustamente, un mondo che si muove intorno ai diritti richiama l'attenzione sull'efficacia delle sanzioni. Tra l'altro, mettere in moto una macchina penale, decisamente costosa per il nostro ordinamento, per una sanzione ridicola diventa del tutto inutile.

Vorrei inoltre far presente che la sanzione da 5.000 a 100.000 euro deve essere commisurata, secondo il testo approvato, anche alla luce di un emendamento del senatore Casson fatto proprio dai relatori, alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato. Ciò significa che esiste una gradualità della sanzione nel momento in cui il giudice si deve pronunciare tenendo conto di tutti gli elementi, quindi non solo di ciò che prevede l'articolo 133 del codice penale, ma anche di quanto inserito in questa legge, che potremmo definire speciale.

In Commissione, tra l'altro, si è tenuto un ampio dibattito sul minimo della sanzione. Numerosi componenti della Commissione hanno messo in luce che scendere sotto un minimo di 5.000 euro finisce con il rendere la sanzione inefficace, poiché l'effetto di 5.000 euro si combina con la concessione delle attenuanti generiche, dell'attenuante della lieve entità del fatto, dell'intervenuto o parziale risarcimento del danno, dell'intervenuta rettifica o anche con i riti alternativi; il che significa ridurre la sanzione a niente, muovendo del tutto ingiustificatamente la macchina del processo penale.

Desidero anche far presente per correttezza che i relatori avevano proposto una riformulazione, peraltro avvenuta, ad un subemendamento del senatore Vita che portava la pena da 5.000 a 50.000 euro. Ciò significa che restavamo comunque nell'ambito dell'adeguatezza delle sanzioni.

Di rilievo è poi l'introduzione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista, la cui durata è differentemente modulata nei casi di reiterazione. Anche in questo caso mi permetto di citare nuovamente il professor Zagrebelsky, sulla cui attitudine a tutelare i diritti, sia per il ruolo rivestito nella Corte costituzionale sia per la sua formazione, non credo vi possa essere alcun sospetto.

Il professor Zagrebelsky sostiene che in caso di diffamazione la sanzione interdittiva è assolutamente adeguata. Anzi, la reiterazione dei fatti rende giustamente applicabile una pena che arriva fino a tre anni, come previsto attualmente nel disegno di legge. E sul punto richiamo l'intervento a favore dell'esimio giurista.

Con le modifiche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, come dicevo prima, la Commissione ha inteso estendere la nuova disciplina in materia di rettifica anche alle ipotesi in cui il reato sia stato commesso a mezzo radiotelevisivo. La Commissione ha poi ritenuto, approvando l'emendamento 2.2000 dei relatori, interamente sostitutivo, intervenire anche sulle modifiche apportate dal disegno di legge agli articoli 57, 594 e 595 del codice penale.

L'articolo 57 del codice penale, come descritto, prevede che, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o vicedirettore responsabile che omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito a titolo di colpa se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Questo testo ripercorre l'attuale formulazione della norma che al contrario, nel testo dei senatori Chiti e Gasparri, veniva cambiata, prevedendosi la responsabilità del direttore responsabile soltanto a titolo di dolo. La Commissione ha ritenuto di non condividere tale impostazione. Se vi fosse infatti il dolo, vi sarebbe il concorso nella diffamazione, mentre la responsabilità a carattere omissivo che si pone in capo al direttore o al vicedirettore responsabile è di una omessa vigilanza e, quindi, di un controllo sull'attività del giornale. Peraltro, la Commissione ha ritenuto che la diminuzione di pena prevista per questa ipotesi colposa non si debba applicare nel caso in cui l'autore sia ignoto o non identificabile.

Si è ritenuto importante poi, alla luce del dibattito sviluppatosi, introdurre un aumento di pena per omesso controllo colposo qualora l'autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine o interdetto dalla professione. Vi è una responsabilità specifica in questo caso del direttore responsabile o del vicedirettore responsabile di far scrivere sul giornale persone che, per legge, non potrebbero farlo. Credo che le regole debbano essere rispettate e vi sia interesse pubblico a tale controllo.

Puntuali aggravanti sono previste nei casi di reiterazione del reato, nonché qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vicedirettore responsabile, dal proprietario della pubblicazione, dall'editore in concorso tra loro e si è detto perlomeno da tre persone. Cerchiamo di chiarire anche questo punto, perché – a mio avviso – si sono create inutili contrapposizioni.

Si tratta innanzitutto di una aggravante connessa alla commissione di un reato doloso. Ciò significa che si tratta di un reato particolarmente qualificato da una condivisione intenzionale di una diffamazione e, quindi, una attribuzione di un fatto falso, determinato, non veritiero: insomma una vera e propria orchestrazione della notizia.

Le norme generali sul concorso del reato prevedono, all'articolo 112, che la pena sia aggravata se il fatto è commesso da cinque persone e comunque per l'istigatore e per chi ha determinato a commettere il reato. Norme specifiche per determinate tipologie di reati – c'è venuto in mente il furto, ma si potrebbero fare altri esempi – prevedono l'aggravamento quando gli autori siano anche meno di cinque, ossia tre persone. Da qui emerge il riferimento a tre persone, che non significa tre giornalisti che si devono mettere insieme, che vengono penalizzati perché lavorano insieme. Significa una orchestrazione da parte del giornalista o dei giornalisti con il direttore responsabile oppure con il vicedirettore, ovvero con l'editore e il proprietario, ossia una orchestrazione dolosa della notizia falsa.

Per quanto concerne i reati di ingiuria e diffamazione, confermando l'originaria *ratio* del disegno di legge, è stata prevista l'esclusione di pene detentive con un contestuale incremento delle sanzioni pecuniarie.

Il presidente Berselli è intervenuto egregiamente nella relazione, tra l'altro anche smontando questo ulteriore *scoop* – mi permetto di definirlo in tal modo – giornalistico, come se improvvisamente il mondo politico avesse deciso di tutelarsi ulteriormente rispetto ad una norma che vive nel codice penale da anni e di cui mi pare nessuno si sia mai lamentato.

Devo ancora una volta scomodare il professore Zagrebelsky, il quale esorta a prestare attenzione in questi casi e sostiene: «Esistono reati che riguardano la tutela dell'onorabilità delle istituzioni. E questa è una cosa. Un'altra cosa sono gli uomini e le donne che operano nelle istituzioni. Questi non sono essi stessi istituzioni. Sono normali cittadini che, *pro tempore*, svolgono funzioni pubbliche. Bisogna distinguere. In passato erano previste forme di tutela speciale contro l'oltraggio al pubblico ufficiale, punito in misura più severa di quanto lo fosse l'offesa arrecata al cittadino comune, ma la Corte costituzionale in tempi lontani ha fatto venire meno questa differenza. Il principio di uguaglianza deve valere per tutti».

Non è quindi messo in discussione il fatto che l'offesa ad un singolo politico venga trattata come l'offesa ad un singolo cittadino. L'offesa ad un corpo politico giudiziario è un fatto ampiamente previsto dalla legge che non è stato introdotto né con il testo né dei relatori né con qualche emendamento e che fa riferimento alla tutela dell'onorabilità delle istituzioni. Se poi attraverso qualche proposta emendativa si vuole ridurre tale tutela – come ha detto il presidente Berselli – siamo pronti a discuterne, ma valutiamo se veramente meriti operare in tal senso.

Vengo, infine, alla tutela introdotta nel corso dell'esame in Commissione a seguito all'approvazione di un emendamento del senatore Valentino e di numerosi interventi a favore di fatto contributivi (cito i senatori Carofiglio e Maritati e la senatrice Allegrini) che recano misure a tutela del soggetto diffamato e del soggetto leso nell'onore e nella reputazione. Tali misure vorrebbero sancire il cosiddetto «diritto all'oblio», ovvero il diritto della vittima del reato ad ottenere la cancellazione anche dai siti internet o dai motori di ricerca dei contenuti o delle notizie diffamatori.

Pur comprendendo l'importanza della materia, i relatori avevano espresso parere contrario chiedendo che si procedesse con un approfondimento in un'altra sede. Lo dico per correttezza perché anche il dibattito che si è svolto in Commissione deve essere portato all'attenzione dell'Aula altrimenti il passaggio dalla sede deliberante alla sede referente non avrebbe senso.

Il tema, quindi, richiede un approfondimento in Aula. Mi sia consentito aggiungere, peraltro, al termine di questa mia relazione, che gli allarmismi di questi giorni ci sono sembrati francamente eccessivi e che il testo che si propone, elaborato con il contributo di tutti, è certamente migliorabile, ma non è poco equilibrato e, nei tempi concessi, mi sembra anche abbastanza completo. Di questo voglio ringraziare il presidente Berselli, che ha diretto ottimamente i lavori della Commissione, il Governo, che è intervenuto per consigliare, ma anche tutti i senatori della Commissione e anche esterni, che hanno partecipato al dibattito. Non è certamente – questo voglio metterlo in luce – il testo che si propone – e nessuno l'avrebbe voluto – una norma *ad personam*. Si discute della materia da almeno tre legislature e sarebbe ingeneroso nei confronti del Parlamento che questo testo fosse marchiato da un uso strumentale delle istituzioni. Non accetto, quindi, che si possa arrivare ad un testo che preveda soltanto

l'eliminazione della pena detentiva per favorire un caso concreto che nulla ha a che vedere con il diritto di informazione, ma che va inquadrato esclusivamente in un reato di diffamazione. Questo deve essere chiaro.

Lo scopo del disegno di legge è quindi quello di dare un contributo ad una riforma organica della materia che sappia temperare la libertà di stampa, presidio fondamentale di un ordinamento democratico, distinguendola dalla diffamazione, che è un reato e non un diritto, e quindi tutelare il diritto dei singoli all'onore e alla riservatezza, nonché quello della collettività alla verità e alla correttezza dell'informazione. Queste ultime infatti, come ha rilevato la Corte costituzionale, non tutelano solo il diritto del singolo cittadino, ma anche quello dell'intero collettività: l'obbligo di rettifica, secondo una sentenza della Corte costituzionale che risale al maggio 1974 – la n. 133 e, a seguire, quelle successive – è posto a tutela del pubblico interesse e dell'obiettività dell'informazione. Su questa linea siamo disponibili a qualsiasi cambiamento migliorativo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Berselli*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vita. Ne ha facoltà.

* VITA (*PD*). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, relatori, colleghe e colleghi, il mio intervento sarà dissonante rispetto a diversi passaggi che ho ascoltato delle pur interessanti relazioni che hanno ricostruito l'andamento della discussione. Del resto, il tema è molto controverso, e dico subito, colleghe e colleghi, che anche questa volta il confronto su materie che attengono ai diritti e alle libertà è nato erroneamente sull'onda di un'emergenza, pur molto rilevante, di cui mi occuperò a breve. In un certo senso – permettetemi di dirlo senza offesa per nessuno, e tanto meno per quel direttore la cui presenza si avverte in controluce, e al quale auguro di non andare in carcere, perché il carcere è comunque sempre sbagliato – il dibattito è partito come un'opera nella quale il baritono fa una stecca all'inizio del primo atto. La stecca si riverbera sull'insieme dell'opera fino alla fine del terzo atto, compromettendo la felicità delle esecuzioni.

Un tema di tale delicatezza, infatti, come è stato ricordato molto bene dalla collega Della Monica, rappresenta una *vexata quaestio* che va avanti di legislatura in legislatura e piomba alla fine della legislatura corrente sull'onda di un'emergenza particolarissima. Personalmente, se fosse stato in mio potere intervenire, se avessi avuto lo scettro di Frankenstein, lo dico con umiltà, avrei tolto di mezzo il carcere fermandomi a quel punto, come accade in Gran Bretagna e in altri Paesi: cioè avrei eliminato questa conseguenza della diffamazione che resta comunque un reato molto grave, e avrei riportato il tutto – mi si permetta, illustri colleghi giuristi – in sede civile con una procedura abbreviata. In tal modo, avremmo forse avuto una soluzione più moderna del problema.

Tuttavia, così è andata e allora, in questa manciata di minuti, vorrei sollevare tre questioni che, così come sono nel testo emerso dalla Com-

missione, a mio modo di vedere non vanno bene e inficiano profondamente il testo stesso. In primo luogo vorrei segnalare la gravità della pena pecuniaria: le cifre sono cifre e la quantità fa la qualità. Insieme ad altri colleghi, come il senatore D'Ambrosio, abbiamo provato a convincere gli altri componenti della Commissione che arrivare a 100.000 euro, e sottolineo 100.000 euro, significa compromettere gran parte dell'attività di giornali, di quotidiani e di periodici e, quindi, di professionisti molto spesso *free lance* o con contratti difficili. Quante volte è accaduto che una condanna, poi magari ritirata in secondo grado, abbia comportato vere e proprie tragedie? Cito un caso di queste ultime ore come esempio: Luca Fazio, un giornalista de «Il Manifesto». Nel 2009, per un articolo dedicato ad un centro sociale, fu preso di petto dall'allora vice sindaco di Milano De Corato e si trova a dover pagare 20.000 euro, non 100.000. «Il Manifesto» ha quindi lanciato un appello perché il giornalista non dispone di una somma simile. Alcuni giornali, infatti, non prevedono contratti di lavoro con cifre elevate. È un caso che vi sottopongo: 100.000 euro è un'enormità. È giusto togliere di mezzo il carcere ma, francamente, andrebbe ripensata l'idea di portare a simili livelli le conseguenze dell'attività giornalistica, senza nulla togliere alla gravità della diffamazione che è un reato molto pesante.

In secondo luogo, vorrei accennare velocemente alla necessità di rivedere, con una certa sapienza, il percorso sulle misure interdittive dalla professione, che nel testo scaturito dalla Commissione ritengo sia francamente eccessivo. Si sostituisce all'iniziativa autonoma dell'ordine professionale e credo proprio meriti un ripensamento.

C'era, di passaggio, un emendamento soppressivo di una comma che non è stato accettato. Qualche quotidiano oggi lo ha evidenziato, c'è un'anomalia tra le anomalie: cioè la necessità di pubblicare su due quotidiani nazionali la rettifica per una diffamazione – ripeto, sempre grave – in un libro. Ma voi sapete che in un libro ci può essere, ad esempio, una frase diffamante sulla filosofia di Kant o Lukács che può portare un'altra persona che ha scritto di questi filosofi a ritenersi diffamata; ma sono spesso libri – chiedetelo agli editori – che vendono dalle 300 alle 800 copie. Se per quella frase diffamante di tal signore, o signora, si devono assegnare due spazi sul «Corriere della Sera» e su «la Repubblica» tutta la sua vita editoriale, assai magra, se ne andrà «a quel paese».

Permettetemi di concludere con un appello a tutti voi. Sono passate alcune norme francamente inquietanti sul tema della Rete. Con quelle norme che ora si leggono nel testo qui distribuito all'articolo 3, commi 1 e 2, frutto di un emendamento di un collega che non pensavo neanche venisse preso seriamente in considerazione – ma non per dispetto a qualcuno ma perché era veramente strampalato – si introduce per la prima volta nel nostro ordinamento un provvedimento che ci mette, presidente Berselli, sulla stessa asticella della Cina, dell'Iran e della Corea del Nord. Siamo arrivati a quella soglia lì sul tema della Rete. In nessun altro Paese esiste una normativa come questa, che impone al giudice persino di

far togliere in modo autoritativo dai siti Internet, dai motori di ricerca, immagini o dati di cui si voglia inibire la diffusione.

Faccio un appello, signora Presidente, signor rappresentante del Governo, signori relatori, colleghe e colleghi, perché questa norma verrebbe immediatamente messa sotto scacco dall'Europa. Non più tardi di sabato, a Torino, al convegno dell'*Internet Governance Forum* italiano, che precede quello internazionale che si terrà a Baku, il vice responsabile dell'UNESCO che si occupa di tali materie ha specificato che la normativa per ciò che attiene all'ambiente digitale non può avere le stesse logiche di quella dell'era analogica.

La stessa Corte di cassazione – è in distribuzione anche una sentenza del maggio 2012 – ha più volte ribadito, anche recentemente, che i due ambienti sono contigui ma diversi e che non si possono applicare dunque le stesse norme coercitive o repressive che si applicano in altra situazione. Tra l'altro, vorrei dire a chi ha immaginato questo testo che la Rete, il villaggio globale trovano la loro natura e identità nell'essere esattamente globali, in nessuno spazio e in nessun tempo. È una logica che anche il diritto si deve porre.

Signora Presidente, c'è una consolidata giurisprudenza al riguardo. Se io su un *blog* offendo – è qui davanti a me – il collega Di Giovan Paolo, egli ha tutti gli strumenti per far rimuovere il mio *post*, ha tutte le opportunità, perché già ci sono casistiche molto chiare. Quello che qui si vuole evitare è che la normativa sulla stampa, pensata proprio per la stampa e, al più, rapportata poi per analogia anche ai mezzi radiotelevisivi, possa impropriamente avere ingerenze sulla normativa che concerne la Rete, che deve avere altre forme di autoregolazione o regolazione, come ci ammonisce tante volte e in tanti articoli molto specifici il professor Rodotà.

Mi auguro quindi che tale parte venga espunta, non per liberare la Rete da possibili reati ma per liberarla da evidenti censure che incombono su questo testo. Il provvedimento, così com'è, non va; va profondamente emendato, altrimenti votarlo diventa difficile. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Guglielmo Marconi» di Bari, cui diamo il benvenuto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509 (ore 10,31)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Magistrelli. Ne ha facoltà.

MAGISTRELLI (*PD*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, signori colleghi, quando il Parlamento si propone di fare una legge di riforma, di solito, questa nuova legge dovrebbe essere migliore sia per qualità che per disciplina giuridica di quella precedente. Nel caso del reato di diffamazione abbiamo corso il rischio contrario. Il disegno di legge originario, presentato dai senatori Chiti e Gasparri, interveniva su un dibattito antico e difficile, forse anche un po' consumato, ma si faceva carico di un unico elemento: la depenalizzazione del reato o, meglio, per dirla in termini giuridici, la sostituzione della pena detentiva con la sola pena pecuniaria.

Forse perché nasceva sull'onda emotiva – non certo per me – del caso del giornalista direttore Sallusti che ancora oggi ripropone il suo come un caso di scuola, per dire che c'è bisogno di intervenire subito in quanto è ingiusto che il direttore di un giornale vada in carcere perché risponde a titolo di responsabilità oggettiva per un articolo pubblicato sul suo giornale, e che la pena del carcere limita la libertà di stampa o la libertà di manifestazione del pensiero.

E, visto che qualche collega ha insistito molto nel collegare questa riforma al caso citato, non posso non rilevare come l'esempio portato sia assolutamente inconsistente rispetto all'assunto che si voleva provare. Provo a spiegare perché.

Prima di tutto, perché nel caso specifico la parte offesa dal reato aveva chiesto una rettifica che ristabilisse la verità dei fatti e la rettifica fu negata. In secondo luogo, perché la parte offesa aveva chiesto un risarcimento del danno di 20.000 euro (così almeno riportano i giornali) e il danno non è stato risarcito. Per i colleghi non abituati a frequentare le aule giudiziarie, vorrei far presente che il pagamento del risarcimento dei danni porta di solito alla remissione di querela, e rende improcedibile il reato. Ecco perché penso che il caso Sallusti non possa costituire un esempio idoneo per pensare ad una modifica dell'articolo 595 del codice penale.

Tornando al tema, l'attivismo dei due primi firmatari del disegno di legge ha avuto il merito di portare in discussione al Senato una riforma su cui i legislatori e il mondo giuridico dibattono ormai da decenni. La spinta c'è stata. Ora, dopo il no alla deliberante e dopo il buon lavoro svolto dalla Commissione, siamo in Aula per discutere in modo pubblico, con le categorie e con il Paese, sul tipo di legge che dobbiamo varare per garantire sia i giornalisti che le vittime della diffamazione.

Come sappiamo, dietro alla diffamazione abbiamo comportamenti e tipologie diverse. Quella che noi politici conosciamo meglio è naturalmente la diffamazione politica e ormai – possiamo dircelo da ambo le parti – pensiamo che ha raggiunto livelli di guardia preoccupanti. Tutti i giorni vediamo come la stampa, ormai quasi tutta schierata, usi le notizie per ritornare continuamente, anche senza alcuna novità giornalistica, su cose e fatti al solo scopo di delegittimare un avversario politico. Oppure (e questo è il caso più preoccupante), notizie false diventano vere e notizie parziali diventano verità assolute.

In questa sede non faccio nomi di giornalisti o nomi di testate di giornali o di trasmissioni televisive; ognuno di noi ha chiaro che ormai questo metodo è praticato persino dalla stampa amica e attraversa tutto l'arco parlamentare.

Cito solo alcuni degli esempi più eclatanti per quanto riguarda la mia parte politica. Per quanto riguarda il caso Telekom Serbia, penso solo a come poteva finire la vicenda se il mitico giornalista Giuseppe D'Avanzo non avesse fatto il buon giornalista con una controinchiesta che rendesse pubblico il sistema falso, diffamatorio e calunnioso che era stato costruito. Penso al caso Lusi, come occasione di delegittimazione di quegli avversari politici innocenti che avevano fatto parte della Margherita (anche qui ci fu il fuoco amico). Un altro caso eclatante fu il caso Boffo che costrinse il direttore di «Avvenire» alle dimissioni.

Pochi esempi solo per confermare che ormai – credo che nessuno possa negarlo – c'è stata una evoluzione significativa sull'utilizzo della comunicazione e del giornalismo come strumento di delegittimazione politica. Nulla importa quale sia la verità, l'importante è insinuare il dubbio, distruggere persone o associazioni, sbattere il mostro in prima pagina. Insomma, sempre meno giornalismo di inchiesta, molto giornalismo di parte. Volutamente non ho usato il termine politico perché ancora do al termine politico una accezione alta e positiva.

C'è poi la diffamazione di chi scrive su un giornale un articolo di cronaca e, se magari un fatto riportato o un commento sul fatto non coincidono esattamente con quanto avvenuto una delle parti coinvolte che si sente danneggiata da quella ricostruzione procede quindi a querela. È una ipotesi completamente diversa dalla prima, che merita rispetto e attenzione, ma che definirei di lieve importanza giuridica, perché l'offensività è tutta da dimostrare e, se c'è, l'interesse giuridico protetto quasi sempre non è stato violato con dolo.

Ho voluto portare due esempi estremi: il killeraggio politico e l'errore colposo del giornalista nella ricostruzione di un fatto determinato, per dire non solo che la fattispecie è complessa nella sua casistica, ma che noi Parlamento dobbiamo disciplinare la norma in modo che i diversi interessi, tutti gli interessi, siano tutelati. Un lavoro non semplice che merita quindi una attenta valutazione delle fattispecie diverse e conseguentemente disciplini la norma in modo da tener conto che fatti diversi dovranno essere valutati in modo diverso e preveda anche una graduazione di sanzione in base non solo alla gravità del fatto, ma anche alla ripetizione del comportamento e preveda anche una diversa sanzione per i casi di recidiva dolosa.

Il testo proposto nel maxiemendamento dai due relatori e quello oggi in Aula mi sembra migliori e non di poco il testo iniziale. Credo comunque che possa essere una buona base su cui iniziare a discutere insieme in Assemblea. E, visto che il giudizio che diamo sull'attuale legislazione è ritenuto da tutti i Gruppi politici insoddisfacente e datato, penso ci si possa dedicare con buon senso a trovare una prima soluzione che tuteli

le libertà di chi scrive ma anche le libertà delle vittime o delle parti offese.

Prima di concludere questo mio intervento vorrei proporre un argomento, forse *a latere* alla vostra riflessione: una circostanza che mi ha fatto pensare molto durante l'estate quando la RAI preparava i nuovi programmi e i nuovi contratti con diversi giornalisti-conduttori. Spesso nei TG sentivamo dire che non avevano trovato accordo sulla copertura assicurativa che la Rai doveva garantire nel caso di querele.

Io penso sia sbagliato, e anche poco professionale devo dire, che chi racconta fatti e circostanze poi chieda all'ente di essere esonerato completamente nel caso di un errore doloso, e non parlo di colpa. Penso sia più giusta una forma di solidarietà che chiami in concorso, magari con una piccolissima quota del 10, 20, 30 per cento, il giornalista che su quella informazione costruisce il suo programma. Mi sembra che possa avere un effetto positivo che invece, nel caso di una totale estraneità, come abbiamo visto, rende immune il giornalista conduttore dalla responsabilità, tanto più dopo l'approvazione di questa legge. Insomma, diventa una specie di immunità totale del giornalista e una assunzione di responsabilità oggettiva per l'ente o l'editore che ha dato l'OK al programma e non invece alla pubblicazione di quella notizia non vera.

So che questo argomento fa andare su tutte le furie il mondo dei giornalisti. Ma abbiamo chiesto ai giudici di rispondere dei propri errori e stiamo valutando anche norme più stringenti. Ne rispondono i medici, gli avvocati, i ragionieri e i commercialisti. Non si capisce perché i giornalisti debbano godere di una non-responsabilità totale che supera persino l'anacronistica l'immunità parlamentare.

In conclusione, contrariamente a quanto leggo sui giornali, penso che questa riforma debba andare avanti ed essere approvata prima della fine della legislatura. Dobbiamo tornare indietro rispetto a un uso improprio della stampa o dei mezzi di comunicazione; dobbiamo rendere più difficili le azioni dolose di killeraggio e meno severe, invece, le norme per eventuali errori colposi. Non si può chiedere al Parlamento di lasciare le cose come stanno: troppa gente ha sofferto e soffre a causa di un uso distorto dei mezzi di comunicazione. In questo momento nel nostro Paese la bilancia della giustizia è notevolmente sbilanciata in danno delle parti offese e delle vittime. Senza esagerazioni, penso che sia il caso di intervenire subito. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL, CN:GS-SI-PID-IB-FI e del senatore Vedani*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Butti. Ne ha facoltà.

BUTTI (*PdL*). Signora Presidente, in premessa vorrei svolgere qualche considerazione, la prima delle quali concerne il direttore responsabile, che è tale proprio perché risponde di tutto quanto viene scritto e detto sul giornale che dirige; del resto, colleghi, i direttori di giornali, di televisioni, di testate giornalistiche radiotelevisive guadagnano cifre oscure anche per questo motivo. In secondo luogo, il giornalista deontologicamente corretto

ha due obblighi e due doveri: il primo è quello di verificare l'attendibilità della fonte, il secondo è quello di verificare la veridicità della notizia, altrimenti è un *gossip*. In terzo luogo, quando una notizia è falsa, è falsa. Non c'entra nulla il bavaglio e non c'entrano nulla la libertà di opinione o di stampa, perché il diritto di cronaca è diritto alla verità. (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Vedani e Biondelli*). Non esiste il diritto di diffamare, e non perché lo stabilisca la Corte di cassazione, ma perché lo dice il buon senso, la civile regola della convivenza.

Io ho ascoltato attentamente i relatori e non è facile individuare un punto di equilibrio che garantisca la libertà di stampa e l'onorabilità delle persone. Questo testo è sicuramente migliorabile (condivido molto l'intervento della senatrice Magistrelli), ma è un buon punto di partenza, e parlare di legge-bavaglio, di legge-vendetta, di frutto di vero delirio o di carognata, come ho letto e sentito in questi giorni, è una condotta scellerata, che però svela una grande verità.

La stampa italiana tutto è, colleghi anche del centrosinistra, tranne che intimidita, imbavagliata e ricattata. Semmai, in queste settimane si sta consumando l'esatto contrario, cioè qualche giornalista (fortunatamente una netta minoranza) dice al legislatore di fare attenzione, perché, se le cose non vanno in questo modo, sarà guerra mediatica. Questo è il ricatto che stiamo vivendo. È un passaggio polemico, voglio consentirmelo. Non ho letto titoli simili quando nel 2000 il presidente D'Alema, usandola come arma politica contro Berlusconi e la Bonino, cioè contro i risultati che avevano conseguito alle elezioni europee del 1999, promosse la famigerata legge sulla *par condicio*: quella sì liberticida, quella sì una legge-bavaglio. Dove erano i cultori della libertà, intesa nell'accezione più ampia del termine?

Va detto che alcuni giornalisti hanno acquisito un potere straordinario, che esercitano con disinvoltura, direi a volte anche con spregiudicatezza e spesso senza garantire un pacifico confronto. Ospiti ai *talk show*, li ascoltiamo discettare su materie importanti, spesso senza cognizione di causa; sentenziano con protagonismo e senza appello, disinformati spesso in buona fede e spesso in malafede. Questo non va bene. Un giornalista non può godere di una sorta di impunità che gli consente la distruzione di un avversario improvvisato, di un nemico o, nella migliore delle ipotesi, di un soggetto che non la pensa come lui. Esprimere un'opinione, un giudizio, senza diffamare, dicendo comunque la verità, è forse un esercizio così difficile per un giornalista?

La politica è malata, ma il giornalismo in Italia non sta affatto meglio. Ci sono articoli e commenti che nulla hanno a che vedere con la libertà di stampa e con la libertà di opinione e che anzi sono vere e proprie armi improprie. L'abolizione del carcere quale pena per chi si macchia del reato di diffamazione è certamente opportuna, anche perché – come ha osservato intelligentemente qualche collega della Commissione giustizia – non è un valido deterrente alla diffamazione in sé. Io avrei perfezionato norme e concetti sulle cosiddette pene accessorie (lo ammetto), sulla sospensione dall'albo, sulla radiazione, sull'obbligo di rettifica, che certo,

collegli, è previsto dalla legge, ma che quasi nessun giornalista applica in caso di diffamazione, figuriamoci sui casi cosiddetti minori. Avrei perfezionato la questione dell'aumento commisurato, collega Vita, alla gravità del fatto delle sanzioni pecuniarie, ma su questo sono stati compiuti progressi importanti.

Per quanto concerne l'obbligo di rettifica, registro con una certa meraviglia e anche con un po' di stupore l'ammissione del presidente della Federazione nazionale della stampa italiana quando rigorosamente, dalle pagine de «l'Unità», ci fa sapere che, quanto alla rettifica, «è giusto renderne più stringente l'obbligo: troppo spesso noi giornalisti abbiamo disatteso un basilare dovere professionale, nascondendo a pagina 40 la correzione di errori gridati a pagina 1». Aggiungo, caro amico Roberto Natale: quando viene pubblicato qualcosa a pagina 40. E ad onor del vero il presidente della Federazione nazionale della stampa italiana è stato onesto quando ha chiesto la radiazione dall'albo per casi di diffamazione grave e reiterata.

Sulla questione *Internet*, non condivido evidentemente quanto ha detto il collega Vita. Noto che per qualche collega non è mai opportuno alcun intervento regolatorio, che non significa un intervento liberticida nei confronti della Rete. Qui si è scelto di estendere la norma alle testate giornalistiche diffuse in via telematica, tralasciando però tutto il resto del *Web*. Non è mai il momento – colleghi, bisogna avere un po' di coraggio – di intervenire sulla Rete. Si tratta di disciplinare – ripeto – di non imbavagliare il *Web*. L'abbiamo capito sul diritto d'autore, sfruttato e dilaniato dalla Rete, e l'abbiamo capito anche in questo frangente: in Rete è il *Far West*, tutto è lecito, tutto è consentito, e prima o poi, come legislatori responsabili, dovremo occuparci anche di questo, perché è il presente ma soprattutto perché è il futuro. E a nessuno può essere consentito di fraintendere una giusta e sacrosanta libertà di espressione, di giudizio e di opinione con una pericolosa licenza sfrenata.

Un'ultima nota sulla responsabilità di giornalisti e conduttori: io non ho compreso la feroce critica nei confronti dell'emendamento Caliendo che annulla le clausole contrattuali che accollano all'editore il risarcimento sollevando il giornalista conduttore da ogni responsabilità civile. Ma questi eroi del teleschermo che poi si nascondono sotto le sottane dell'editore, danno uno spettacolo sconcertante (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Poli Bortone*), perché significa che non hanno il coraggio e la contezza di quello che dicono e di quello che fanno. Se il cittadino comune si assume le responsabilità, se le deve assumere a maggior ragione certamente chi fa politica, ma altrettanto certamente chi fa informazione. Possibile che i giornalisti non avvertano l'esigenza di essere responsabili rispetto a quello che dicono e scrivono e che spesso è oggetto della rovina delle persone, e non solo dei politici?

Qui non è in corso un *redde rationem* tra quelle che qualcuno ha definito le vere autentiche caste, cioè i giudici, in questo caso della Cassazione, e i giornalisti; qui nessuno lede la libertà di stampa; qui nessuno vuole consumare vendette, ma nemmeno consentire condotte lesive a

danno di qualsiasi cittadino: non della politica o dei politici, di qualsiasi cittadino. Abbiamo tutti bisogno di verità, abbiamo tutti bisogno di moderare i toni. (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Poli Bortone. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alberti Casellati. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*PdL*). Signora Presidente, signori senatori, il 24 novembre prossimo venturo saranno passati trent'anni da quando la Corte costituzionale ha preso in esame il regime di responsabilità penale del direttore di un giornale. Trent'anni da quella sentenza in cui la Corte ha certamente confermato la severa disciplina del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del direttore responsabile, ma non ha potuto fare a meno di registrare un nutrito elenco di incongruenze contenute in quelle disposizioni e fra queste: una identica sanzione per il responsabile di un foglio di provincia e per il direttore di un grande giornale nazionale; il ruolo ignorato totalmente dell'evoluzione tecnologica del settore; il «nesso di causalità materiale, al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilità del direttore il connotato della personalità», dove quel «certo nesso psichico» ha tutti i connotati di una dichiarazione di resa, di fronte all'intollerabile profilarsi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Le perplessità della Corte costituzionale stanno tutte nelle due righe che chiudono la sentenza: «Nulla toglie» dice la Corte «ovviamente, che gli esposti elementi possano convenientemente essere tenuti presenti dal legislatore al fine di perfezionare ulteriormente la normativa in materia». Un invito allora al legislatore ad intervenire, un invito chiaro e responsabile. Ma da trent'anni è stato fatto poco o nulla.

Tutte le questioni sono ancora sul tappeto e sono state dibattute ampiamente in Commissione giustizia. In quella sede ho avuto modo di ricordare come la diffamazione oggi si faccia quasi meglio senza carta che a mezzo stampa, magari nei *blog*, così come sono stata amplificata dai *blog* per quello che ho affermato, a conferma di quello che dicevo e di quello che diceva la Corte, ammonendo sul ruolo che in questa materia giocano le tecnologie, cosa che ancora oggi viene ignorata.

Come è stato ampiamente sottolineato nella discussione questa mattina, il rapporto tra diritto di cronaca e diritto all'onore è un tema complesso e delicato, che tocca le radici stesse della convivenza sociale e civile.

Il disegno di legge che viene all'esame dell'Assemblea cerca di tracciare un equilibrio non facile tra l'odioso crimine della diffamazione e il valore della libertà di stampa.

Quella di Sallusti è una vicenda occasionale, che riapre una questione antica e complessa. In nome di una stessa civiltà giuridica, quell'articolo non doveva essere scritto, ma quella sentenza non deve essere eseguita. Due errori: oggi abbiamo la possibilità soltanto di intervenire sul secondo.

Il principio del *favor rei* offre questa possibilità: *favor* non significa privilegio.

In fondo, questa che esaminiamo e che speriamo, auspicabilmente, di approvare, è stata definita da qualcuno una legge *ad personam*, con riferimento alla vicenda del direttore Sallusti. Nel corso del dibattito in Commissione è stato suggerito che questa circostanza è in realtà una occasione di dibattere una legge che per lungo tempo è rimasta ferma, senza che intervenissero quei cambiamenti di cui necessitava.

Che il Parlamento intervenga dove c'è bisogno di intervenire, anche a seguito della vicenda di una determinata persona, potrebbe forse essere un motivo per sconsigliare l'intervento? Non lo ritengo. Questo intervento è urgente, è in ritardo ed è un intervento dovuto.

Il rapporto di Freedom House sulla libertà di stampa, che tanta attenzione ha assorbito su di sé per aver definito l'Italia «parzialmente libera» dal punto di vista della libertà di stampa, non contiene solo le ricorrenti considerazioni sul conflitto di interessi, che hanno riscosso e continuano a riscuotere tanta *audience*, ma anche quelle relative alla possibilità di punire con il carcere la diffamazione.

Tuttavia, lasciare l'ipotesi del carcere per il direttore responsabile di un giornale ci riporterebbe effettivamente ad un secolo fa, quando esisteva il carcere anche per debiti, che colpiva la libertà personale per saldare un debito individuale.

La privazione della libertà era un prezzo carissimo e non assolveva nessuna funzione soddisfacente per il danneggiato. Si può considerare questo un deterrente individuale? Forse, ma a prezzo di una sconfitta di civiltà.

L'abolizione del carcere per debiti è stata prima una conquista intellettuale dell'illuminismo e poi una conquista politica, che inizia con i moti del 1848 e prosegue in Italia fino al 1877. Il carcere per omessa vigilanza gli assomiglia tristemente.

Speriamo non ci voglia la penna di Dickens per convincere i più a liberarsi del carcere per il giornalista.

Gli anni della sentenza che ho ricordato all'inizio del mio intervento erano gli anni Ottanta. Quella sentenza – basta scorrerne il testo – riportava i nomi di grandi direttori della carta stampata, come Guglielmo Zucconi (già direttore della «Domenica del Corriere») e Lamberto Sechi (già direttore di «Panorama»).

Pochi anni dopo, il direttore del «Corriere della Sera» Alberto Cavallari fu condannato per diffamazione aggravata nella causa intentatagli da Bettino Craxi; quell'episodio oggi fa parte dei libri di storia del giornalismo.

Quel clima, assai difficile, oggi non appare migliorato, pur essendo molto cambiato. Se prima riguardava i rapporti tra stampa e politica, oggi l'area di disagio si disegna su tre lati: stampa, politica e magistratura, come mostra la vicenda di Sallusti.

La politica, anzi, è estranea alla vicenda di Sallusti e forse oggi è nelle condizioni migliori per intervenire.

L'intervento – sia chiaro – non può essere scritto, come non lo è stato, sotto dettatura, perché le vicende del direttore de «Il Giornale» non hanno fatto diventare la diffamazione un crimine meno odioso di quello che è. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.

MARITATI (*PD*). Signora Presidente, nonostante la consueta assenza in Aula di moltissimi colleghi, credo che il disegno di legge in esame sia seguito con molta attenzione e molta tensione.

Sono a dir poco sorpreso per il modo con cui il provvedimento è stato ed è trattato: è sufficiente pensare che non è ancora scaduto il termine per depositare gli emendamenti in Aula e noi stiamo svolgendo la discussione, peraltro in modo imperfetto.

Il tempo a disposizione non mi consente di dire tutto ciò che andrebbe evidenziato. Mi pongo alcune domande rispetto a ciò che ho ascoltato, anche nelle piazze. Proprio ieri, attraversando piazza del Pantheon, ho sentito un eminente esponente della stampa italiana gridare: «Allarme, vogliono imbavagliare la libertà di stampa!».

Abbiamo deciso – o meglio: hanno deciso – una sede deliberante che era, nelle cose, impossibile, ed eccoci qui a discutere con fretta, e quindi con poca riflessione.

Cosa ci viene imputato? L'ottimo collega Vita afferma che si sarebbe dovuto togliere soltanto la pena detentiva. Questo, però, non si può chiedere. La pena detentiva, prevista da una legge del 1948, è rilevante, eccessiva, vergognosa, scandalosa: definiamola come vogliamo. Tuttavia, nella legge era prevista una pena detentiva da uno a sei anni, e non c'è stato nessuno tra noi che abbia detto: «Non si tocca la pena detentiva». Ma eliminare quella pena detentiva e fermarsi avrebbe significato e significherebbe depenalizzare il delitto di diffamazione.

Sono intervenuti in molti. Un eminente costituzionalista in questi giorni, in un'intervista, dopo aver detto cose che, secondo me, costituiscono anche un'offesa, ossia che neanche il regime fascista avrebbe fatto quanto si sta per fare, ha però aggiunto che la lesione dell'onorabilità delle persone è un fatto gravissimo, perché si tratta di: «un bene importantissimo, quasi un bene sommo», rispetto al quale è necessario quindi che vi sia una sanzione adeguata. Allora chiedo, e mi aspetto di sentirmelo dire: qual è la pena adeguata per una diffamazione che colpisce un bene sommo?

Qui non c'è alcuna volontà di toccare la libertà di stampa. Ho sempre creduto e credo fermamente che la libertà di stampa e l'indipendenza della magistratura rappresentino i due principali cardini o le due garanzie principali perché una democrazia sia veramente tale. Ma detto ciò, noi stiamo parlando di reati e non di manifestazione del pensiero. Nel momento in cui c'è manifestazione del pensiero, in Italia, per fortuna, c'è un grande

rispetto e una grande libertà. Qui stiamo parlando in particolare di attribuire fatti specifici, che sono e che risultino essere falsi, ad una persona, con conseguenze immani e devastanti per la sua vita.

Invito ad un'altra riflessione. Si sta parlando, sotto certi aspetti comprensibilmente, della libertà di stampa e della posizione del giornalista, del direttore e dell'editore, peraltro ignorando che da decenni esiste una responsabilità dell'editore e che non si può parlare di responsabilità oggettiva, perché la legge non lo prevede e perché una giurisprudenza consolidata ha spiegato che il direttore e l'editore – il primo in particolare – sono chiamati a rispondere nella misura in cui non abbiano adottato tutte le cautele necessarie per effettuare il controllo. I giornali moderni sono organizzati con deleghe anche al controllo, quindi non è vero che il direttore si carica in maniera oggettiva della responsabilità di tutto ciò che viene scritto. Ci sono delegati al controllo, che sono a loro volta responsabili.

Allora, qual è questo scandalo di una pena che va da 5.000 a 100.000 euro? È scritto nella legge che nell'irrogare la pena, e anche ai fini del risarcimento, il giudice dovrà tenere conto dalla gravità del fatto. È pleonastico richiamarlo, ma abbiamo voluto farlo, perché serve ad evidenziare un'accortezza. Pleonastico perché è un principio di diritto che nell'irrogare una pena si debba tenere conto della gravità del fatto e della capacità di diffondere la notizia. Quindi, chi dice che il povero giornale o il povero *blog* viene colpito e distrutto non dice il vero, perché nell'irrogare la pena il giudice terrà conto della capacità di diffondere e quindi tratterà in maniera diversa il giornale di provincia, il giornale parrocchiale o il giornale regionale dal giornale a tiratura nazionale e internazionale. Non vi pare giusto che ci sia una differenza tra un minimo e un massimo, trattandosi di fatti che si manifestano, come tutti quanti noi sappiamo, in modo differente? Una diffamazione a mezzo stampa può essere di lieve portata, quindi ci sarà un minimo della pena e ci sarà una riduzione dovuta alle non poche attenuanti che sistematicamente vengono prese in considerazione dai magistrati.

Qual è questo scandalo di costringere o di indurre il giornalista e il giornale a pubblicare immediatamente la rettifica? A me sembra una cosa normale. Chi subisce una diffamazione come si difende? Prima da solo, chiedendo la riparazione. Se tale riparazione viene concessa, trattandosi di errore, la pubblicazione immediata è un'attenuante rilevante, come abbiamo previsto. Se invece vi è un rifiuto opposto indebitamente, ciò è un'aggravante. Non penso si possa gridare, in maniera logica, alla lesione della libertà di stampa.

E così sulle pene accessorie. Il giornalista deve poter dire, secondo alcuni, «scusate, ho sbagliato: pubblico la rettifica e tutto finisce qui». Il danno è finito e non deve essere risarcito? La pena non deve essere irrogata? La pena è stata prevista in maniera adeguata e con un'ampiezza che conferirà al giudice la possibilità di graduarla.

Quanto alle conseguenze della sospensione, sbagliamo nel ritenere che la legge metta in discussione la posizione dei politici contro la posizione dei giornalisti. Stiamo parlando di un reato gravissimo soprattutto

per gente normale, che non ha la capacità o la possibilità di giungere ai mezzi d'informazione di livello. Abbiamo davanti – è stato detto ed è inutile ripeterlo – casi eclatanti, che hanno distrutto la vita delle persone. Stiamo parlando di casi accertati come violazione. Non si tratta di presunte violazioni di leggi, ma del reato accertato di diffamazione, vale dire di qualcuno che servendosi della stampa come mezzo di diffusione (e vedremo poi dei mezzi informatici) mette in circolazione notizie che colpiscono l'onore, spesso in maniera indimenticabile per chi subisce quella lesione. La vita di una persona è falsata e messa in discussione. Nessuno di costoro sta parlando della vittima, della persona offesa. E stiamo gridando inutilmente.

Colleghi, attribuisco queste sfasature e incomprensioni alla fretta che ci è stata imposta. Mi piace sentir dire che stiamo regredendo ad una fase di inciviltà. La Corte europea avrebbe detto che non è possibile applicare alla Rete gli stessi sistemi di valutazione degli altri mezzi di diffusione. Questo è un principio che va letto fino in fondo. A quale fine il trattamento non può essere lo stesso? La Corte europea non ha assolutamente affermato qualcosa del genere in rapporto al reato. Se chi commette il reato è una persona debole non deve essere fermata?

Stiamo parlando di un principio essenziale che regola il nostro ordinamento. Da sempre è previsto che l'autorità giudiziaria e prima ancora la Polizia debbano intervenire per interrompere gli effetti di un reato ancora in essere, vivo, praticato, consumato. Se esiste una diffamazione sulla Rete, chiedo al collega Vita, e a tutti quelli che condividono il suo punto di vista, di spiegare com'è possibile interromperla, nel momento in cui l'invito a cancellare o a togliere dalla Rete le immagini oltraggiose e diffamatorie o lo scritto diffamatorio non viene accettato. Qual è l'alternativa?

Il senatore Vita dice che la Rete non ha un nome. È proprio per questo che il cittadino è scoperto. A chi si deve rivolgere, dunque, nel momento in cui ha chiesto di correggere o eliminare lo scritto o l'immagine offensiva? Normalmente si rivolge al giudice, il quale ordina che quell'attività venga interrotta. Qual è la lesione del diritto della stampa? Qual è la lesione dell'interesse della Rete che, ho sentito dire, verrebbe alterato negli equilibri? È una situazione diversa e certamente le procedure saranno diverse rispetto ai giornali. Ma stiamo parlando di un principio che non può non valere per la Rete, per la carta stampata e per la televisione. Nel momento in cui si accerta che un reato è stato commesso, si deve riparare. Dalla legge era prevista una pena gravissima. Abbiamo introdotto una pena adeguata dal punto di vista economico, che non fa saltare gli equilibri di nessuno. Il piccolo giornale verrà condannato a 5.000 euro, con la detrazione delle attenuanti generiche, del fatto di particolare tenuità. Sono tante le attenuanti. Nessun giudice italiano o del resto del mondo (dell'Italia ne sono certo) irrognerà una pena di 100.000 euro ad un giornale di provincia. Probabilmente potrebbe irrogare questa pena a un grande giornale, ad una importante Rete televisiva che abbia diffuso

in Italia e nel mondo notizie diffamatorie. Non credo sarebbe una rivoluzione, né una lesione del diritto alla libertà di stampa.

Come tutte le leggi, penso che anche questa possa essere migliorata rispetto al testo uscito dalla Commissione giustizia, senza però premere il piede sull'acceleratore adducendo che dobbiamo terminare immediatamente, dobbiamo salvare la libertà, che non è qualcosa di poco conto, ma è un bene supremo. Ma questa libertà poteva essere regolata e salvata attraverso altri strumenti che il nostro sistema già mette a disposizione e che la persona interessata ha disdegnato in maniera arrogante.

Qui c'è una sfida di chi, pur potendo ricorrere a strumenti leciti per evitare il carcere, sfida, appunto, le istituzioni e la magistratura, attacca, aggredisce e parla male di tutti, sentendosi immune, sentendosi difeso, non so da cosa (io dico: dall'equivoco che si voglia ledere il diritto alla libertà di stampa, che qui non c'entra assolutamente nulla). (*Applausi dai Gruppi PD e PdL e della senatrice Poli Bortone*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, la parte che ho maggiormente apprezzato delle relazioni dei relatori è quel passaggio con il quale la senatrice Della Monica ha richiamato all'importanza della verità.

La verità è un aspetto fondamentale nell'ambito dell'informazione. La mancanza di verità avvelena, attraverso la potenza dei mezzi di informazione, l'intera vita civile, politica e persino familiare delle persone.

La diffamazione è un reato molto pesante. Ci viene prospettata l'esigenza di non punirlo più, in alcun caso, con la carcerazione. In un'altra occasione forse sarà il caso di capire se e quando tale reato, perpetrato in modo sistematico e ripetuto ai danni di una persona, andando ben al di là della semplice diffamazione per arrivare alla distruzione della sua personalità, sia di una gravità tale da doverlo punire in modo più severo.

Ho sentito diverse volte affermare, dai colleghi intervenuti in questa Aula che è un reato grave, è un reato grave, è un reato grave, e dunque... solo multe, magari solo a carico dell'editore o della testata attraverso i meccanismi di copertura. Credo che su questo punto sia necessario un pensiero preciso.

Si sostiene che si tratta solo di parole. Anche la calunnia è un reato posto in essere con le sole parole. Qual è la differenza tra la calunnia e la diffamazione? Spero di non sbagliare davanti a tanti colleghi esperti di legge.

La calunnia è quando viene attribuito un reato di fronte all'autorità giudiziaria in modo tale da poterla indurre a condannare un innocente. La diffamazione è sostanzialmente la stessa cosa, ma con una diffusione nell'opinione pubblica.

Ebbene, il nostro tipo di vita associata a volte ci fa dimenticare che in generale le società hanno due tipi di sanzione nei confronti di comportamenti antisociali, sbagliati e da tutti riconosciuti contrari al vivere civile, all'etica e alla sensibilità comune. Una di esse è di recente istituzione ed è

la sanzione della giustizia. L'altra è la sanzione sociale, ossia quella tendenza a fidarsi di meno, ad avere meno rapporti, a isolare le persone che detti comportamenti hanno tenuto.

Ebbene, la diffamazione, pur non producendo effetti – e non è detto che non li produca indirettamente – dal punto di vista di una sanzione giudiziaria, li produce sicuramente dal punto di vista della vita civile. Nel momento in cui un soggetto è indicato come colui che ha commesso un fatto, come il colpevole di un fatto che costituisce reato, l'eventuale smentita pubblicata a pagina 40 di un giornale ha poco da rimediare. È ovvio che nella sensibilità comune quella persona, che sembrava rispettabile, ha compiuto un reato. Quando viene poi pubblicata la notizia, fosse pure – ciò che non avviene mai – con lo stesso rilievo della precedente, che quella persona non ha fatto nulla di male, si tratta di una non notizia. È piena la società di persone stimate e rispettate che non fanno nulla di male. Resta però impressa nella memoria la prima notizia, il primo articolo. Sono i giornalisti ad insegnarci che la smentita è una notizia data due volte. È un detto molto comune, che però risponde a verità, specialmente quando la pubblicazione è tardiva e – anche senza essere accompagnata da un commento, come spesso avviene – affiancata da un articolo che torna sull'argomento.

Vi è poi un modo indiretto di diffamare e di attaccare le persone. Lo abbiamo visto in questi giorni – guarda caso – proprio sulla vicenda di questa legge. Molte persone che si sono adoperate e sono intervenute a proposito di questa normativa sono state attaccate con modi particolarmente subdoli, a titolo di avvertimento o di intimidazione. Tra questi, vi è stato quello di dire non che hanno compiuto un certo atto ritenuto negativo, ma che tutti sanno che quel tale importante giornale ha detto che quel tal parlamentare ha fatto questo e quello, così ritenendo – e di fatto purtroppo è così – di esentarsi da qualsiasi tipo di sanzione. Purtroppo ciò avviene anche in casi più gravi.

Ebbene, di fronte a ciò, se vi è l'esigenza di abolire la carcerazione, occorre però che le sanzioni siano efficaci e commisurate alle possibilità di coloro che commettono questi reati. Per questo, ho proposto che vi sia una commisurazione delle sanzioni al costo di un'inserzione pubblicitaria sullo stesso mezzo di informazione di pari dimensione e portata. Non mi sembra una proposta molto strana. Diversamente, vi è il rischio – anzi già avviene – che le sanzioni, anche quando vengono comminate, siano molto più lievi del guadagno determinato dal sensazionalismo creato da una notizia falsa, che offende la dignità della persona.

Vi è poi un problema, anche più profondo: quello dell'incertezza del diritto. Prima di averci a che fare o prima di parlare con qualcuno che è incappato in problemi del genere, tutti pensano che, se un giornale attribuisce ad una persona un fatto falso, che offende gravemente la sua dignità o addirittura un fatto che di per sé – se vero – costituirebbe reato, sia automatica e certa la condanna. Così non è. Vi sono casi – purtroppo numerosi – dove in Cassazione (e non in una qualsiasi pretura) viene detto che, è vero, il fatto attribuito non sussisteva, tuttavia la polemica giorna-

listica giustifica. Ebbene, una cosa di questo genere è del tutto inaccettabile, così come è intollerabile che giornalisti, per aver espresso delle opinioni, magari in modo anche molto animoso, ma pur sempre opinioni e giudizi di carattere politico, culturale o comunque merito di opinione, senza aver attaccato la persona e parlando semplicemente del fatto, vengano condannati a pagare magari multe pesanti (lasciamo stare la reclusione).

Allora, vogliamo mettere un freno a questa totale – purtroppo – incertezza del diritto? Non la definisco arbitrarietà perché voglio credere che il singolo magistrato, il singolo giudice, di fronte a fatti uguali, dia giudizi uguali. Mi auguro che il giudice che ha assolto il giornalista che ha attribuito un fatto che costituisce reato giustificandolo con la *vis* polemica lo abbia fatto con quel giornalista, sia che parlasse di un politico, di un magistrato o di chiunque altro. Il problema è che non c'è un solo giudice in Italia. Ce ne sono tanti. Di conseguenza, abbiamo giornalisti che possono ritenersi intimiditi perché se scrivono una riga in più rischiano di essere condannati (perché davanti a certi magistrati si rischia di venire condannati) e altri invece che, magari rischiando di più, si sentono autorizzati ad accusare di qualunque cosa chiunque, sapendo di avere alte probabilità di restare impuniti.

Per queste ragioni, ho presentato alcuni emendamenti volti a ristabilire un po' di certezza del diritto. In particolare, ne ho proposto uno che configura cos'è l'offesa ad un Corpo politico. Un tempo credo che fosse evidente come per offesa ad un Corpo politico, ad esempio il Parlamento, si intendesse l'accusa di aver violato le regole democratiche o magari di avere approvato leggi sbagliate. Oggi tale offesa consiste del parlare di quanto si guadagna, delle indennità, dei rimborsi e quant'altro. Allora, la trasparenza, che in Italia è superiore a quella di qualunque altro Paese, è doverosa, ma quando si trasforma in menzogna deve essere chiaro, e ho proposto un emendamento che lo sancisce, che si tratta di diffamazione di un organo politico ovvero amministrativo.

Vogliamo respingere questo concetto? Benissimo. Allora avremo la totale incertezza del diritto e l'unica certezza per un giornalista sarà che può, se è fortunato, restare del tutto impunito. Sicuramente niente carcere, solo multe, neanche poi tanto alte, perché 100.000 euro sono tanti ma la dignità di una persona vale molto di più, e qualcuno può aver interesse a distruggerla per la modica somma di 100.000 euro, e con altri 25.000 euro nemmeno pubblica la rettifica. Una simile somma magari uccide 100 volte un giornale di provincia ma è del tutto trascurabile per una grande testata. (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Poretti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, è ovvio che l'intervento legislativo che ci apprestiamo ad approvare nasce sull'onda di

una contingenza particolarmente significativa, attesa l'entità della pena: il caso di Alessandro Sallusti. È altresì vero, come ricordavano i relatori, che questo tema, afferente l'apparato sanzionatorio per le diffamazioni, è antico. Già tre legislature or sono furono presentati disegni di legge che intervenivano sulla materia, quindi si tratta di un tema che impegna la politica e la dottrina da molti anni. La vicenda ultima ripropone in termini di attualità l'esigenza di intervenire portando a compimento un processo di riforma molto datato.

Che la diffamazione preveda, tra le sanzioni, il carcere, indipendentemente dalle sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo, è un fatto oggettivo. Sappiamo che in Francia, per alcune ipotesi, è prevista la detenzione, così come in Spagna; in Germania è prevista la pena non superiore a cinque anni in alcuni casi di diffamazione particolarmente intenzionale. Quindi esiste in Europa uno scenario che contempla anche le pene detentive, così com'è in Italia, dove il legislatore del 1948 inserì una particolare forma di diffamazione, quella a mezzo stampa con l'attribuzione del fatto specifico, con la previsione della reclusione da uno a sei anni.

Su un punto ci siamo trovati tutti d'accordo: non riteniamo che per questo tipo di reati contro la persona possa prevedersi la sanzione del carcere. Questa è una scelta di fondo. Diversamente da altri Paesi, riteniamo che la sanzione detentiva, in linea anche con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia eccessiva per questo tipo di reati: diffamazione, diffamazione a mezzo stampa, ingiuria.

Abbiamo ritenuto di muoverci su tre direttrici fondamentali: eliminazione della sanzione detentiva; inasprimento delle sanzioni pecuniarie; irrigidimento, con una fase cogente, dell'istituto della rettifica, già previsto nel nostro ordinamento ma di fatto non applicato, dal momento che non è disciplinata la fase cogente, come ora invece si propone attraverso la possibilità di un ricorso d'urgenza al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che ha la possibilità di verificare se, come e quando si renda necessaria la pubblicazione della rettifica. Su queste tre linee siamo in perfetta sintonia, salvo avere forti perplessità sull'entità della pena pecuniaria, prevista, nell'asticella alta, in 100.000 euro. Nel caso di reiterazione del reato nei due anni si prevede il raddoppio della pena, ossia l'asticella alta è pari a 200.000 euro.

È vero, il collega Maritati ha ricordato che poi i giudici, con buon senso, mai applicherebbero una pena del genere, però questa è scritta. Quindi, dire che mai la ragionevolezza del giudice porterà ad applicare una sanzione di 200.000 euro nel caso della speciale recidiva è un auspicio: però, come legislatori, proponiamo comunque una sanzione che arriva a 100.000 euro.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,29)

(*Segue LI GOTTI*). Non siamo allora d'accordo sull'entità della pena, perché applicare una sanzione, essendo possibile, così elevata significa (dimenticando la grande stampa, pensiamo al reticolo dell'informazione dei giornali sul territorio nazionale) determinare la chiusura dei giornali. Non è più una sanzione ma un modo per chiudere una stampa fastidiosa. Perché escludere la possibilità che in una piccola comunità un giornale che fa le pulci al potere, attraverso una sentenza pesante ma consentita, sia costretto alla chiusura? Questo non possiamo consentirlo e quindi dobbiamo contenere tale norma, anche con ragionevolezza. Quella ragionevolezza che si ritiene che dovrebbe avere il giudice nell'emettere le sentenze applichiamo noi nel momento in cui stabiliamo le sanzioni pecuniarie, che devono avere il fine della deterrenza ma non debbono diventare il possibile strumento di limitazione della comunicazione, con l'effetto indiretto della soppressione di organi di informazione.

Non siamo neanche d'accordo sull'istituto, abbastanza problematico nella modifica, della recidiva speciale, che è previsto da questo testo affidato all'Aula. Obiettivamente, avendo abbastanza riflettuto, prevediamo una recidiva secca con il raddoppio delle pene, al di fuori dell'istituto generale della recidiva. Non riteniamo che si possa introdurre una modifica in materia di recidiva limitata ad un reato, perché questo si tratterebbe di fare. Quando prevediamo il raddoppio automatico qualora il reato venga commesso nei due anni prevediamo un'ipotesi straordinaria di recidiva non discrezionale espressamente quantificata, ossia il doppio della sanzione, che è al di fuori dal sistema. Riteniamo che dobbiamo rimanere all'interno del sistema e che quindi anche l'istituto della recidiva vada applicato secondo le regole generali previste dal nostro codice. Diversamente, introdurremmo una parte speciale in questa materia che potrà valere anche in altri casi: per quel reato stabiliamo una recidiva disancorata dall'istituto e la prevediamo esclusivamente per quello. Quando ci si allontana dai sistemi generali si crea un problema.

Così come riteniamo molto pericoloso l'ampliamento previsto per i temi delle testate *online*. Signori relatori, non sono convinto che la legge n. 62 del 2001 dia tranquillità nell'individuazione di cosa siano le testate *online*, i giornali telematici sottoposti alla disciplina. Non penso che nella legge del 2001 si trovi una definizione esatta, ciò anche alla luce della recentissima sentenza della Corte di cassazione depositata il 12 maggio di quest'anno che ha escluso l'applicazione della legge sulla stampa ad una testata *online* in quanto si è ritenuto che la legge del 2001 valesse solo ai fini di ottenere i contributi per l'editoria. Al di fuori di questa ipotesi la Corte di cassazione ha ritenuto che non si può ritenere la testata

online rientrante nell'alveo della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa). Penso che possiamo intervenire sul tema, ma non così.

Noi dovremmo rivedere interamente una materia particolarmente delicata considerando, signor Presidente, la natura dei siti informatici che spesso sono interattivi, nel senso che la pubblicazione non viene filtrata *ab initio* dal responsabile del sito, ma si interloquisce con milioni di persone che potrebbero inserire in quel sito espressioni diffamatorie. Procedendo nel senso indicato creeremmo un obbligo di rettifica di cose scritte da altri con una comunicazione fatta di milioni di messaggi. È un settore particolarmente delicato da affrontare. Dovremo affrontarlo, ma non possiamo farlo in questo provvedimento.

Noi riteniamo, signor Presidente, che dobbiamo tornare all'origine scheletrica dei disegni di legge che lei, presidente Chiti, assieme al senatore Gasparri, ed io assieme ad altri colleghi avevamo presentato. Torniamo a quei testi scheletrici, non avventuriamoci in campi che meritano più approfondita attenzione, essendo estremamente delicata la materia.

Lo stesso vale per il testo consegnatoci per l'Aula relativo all'articolo 3 che impone la rettifica ai motori di ricerca di una notizia che è stata già smentita e su cui è già intervenuta la rettifica e che prevede l'applicazione di una pena sino a 100.000 euro qualora il motore di ricerca riproduca la notizia già rettificata. Ma in un caso del genere si incorre nel reato di diffamazione. È già previsto il rimedio; non si può prevedere che una sanzione prevista per un'altra fattispecie sia trasferita ai motori di ricerca quando esiste già la norma. Esiste il reato di diffamazione a mezzo stampa, che avvenga a mezzo stampa o con qualunque altro mezzo di pubblicità. Se un motore di ricerca, ridiffonde una notizia diffamatoria, si faccia la querela. C'è il rimedio ordinario, senza bisogno di questi rimedi eccezionali.

Ecco, con questi limiti e con queste novità sicuramente positive introdotte ci apprestiamo ad esaminare il testo con i nostri emendamenti. (*Applausi dei Gruppi IdV e PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto comprensivo «G. Marconi» di Terni. Rivolghiamo a loro il saluto dell'Assemblea del Senato e un augurio per la loro attività di studio. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509 (ore 11,37)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poretti. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, è un dibattito singolare questo. Intanto è un dibattito che nel pomeriggio proseguirà guardando agli emendamenti. Ricordo a tutti che abbiamo iniziato la discussione generale e che vi è ancora tempo per presentare gli emendamenti. Quindi, non sappiamo in realtà nemmeno che cosa andremo a votare oggi pomeriggio. Questa fretta che prima ha coinvolto la Commissione giustizia e che ora sta coinvolgendo l'Aula e ci fa utilizzare, spesso forse a sproposito, come punto di partenza, la libertà di informare, il diritto di cronaca che in realtà si mischia alla possibilità invece di diffamare, quella per un diffamatore di continuare in condotte diffamatorie (in questo caso, a mezzo stampa) condotte che non soltanto ledono l'onore, la reputazione del diffamato ma anche il diritto di avere una corretta informazione da parte di tutti gli altri cittadini.

Questo provvedimento nasce dalla necessità di affrontare un caso cui il diffamatore, il direttore di un giornale, e il diffamato, un magistrato, sono persone note. Ed è magari per questo che si è arrivati ad avere una decisione che prevede – caso rarissimo – la pena carceraria.

Questo provvedimento interviene in un contesto in cui permane interamente la flagranza criminale della Repubblica italiana di fronte alla propria legalità costituzionale e agli obblighi internazionali che riconosciamo come diritto superiore, avendo l'Italia ratificato tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Una flagranza denunciata pressoché quotidianamente dalla Corte europea dei diritti umani, che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ritiene minare al cuore la mera nozione dello Stato di diritto nel nostro continente.

Questo provvedimento ci è stato imposto anche per evitare, proprio in questo contesto, l'imbarazzo, da parte del garante della legalità costituzionale, di una grazia per qualcuno scomodo.

Infine, questo provvedimento interviene in un contesto in cui la stampa italiana, in mano a pochi editori, dei quali nessuno puro, ha lanciato la solita campagna a favore appunto – come prima ho detto – della «libertà di stampa» senza neanche per un attimo soffermarsi sui diritti e la tutela dei diffamati. In nessuna delle dotte disquisizioni che hanno occupato la stampa nazionale in questi giorni viene data, neanche marginalmente, la parola a un diffamato, a un diffamato ignoto, quello costretto da sempre a un vero e proprio calvario che nella maggior parte dei casi lo vede essere condannato senza possibilità di rettifica e lo annienta civilmente, socialmente e anche politicamente.

Nel 1999 Giuseppe Micheletta scrisse un libro dal titolo «Italia: il calvario dei diffamati. Indagine sulla mancata tutela penale dell'onore e della reputazione». La prefazione fu affidata a Giovanni Leone. Ebbene, in questo libretto, che se volete vi metto a disposizione, c'è appunto proprio una indagine sul calvario dei diffamati, sulla mancata tutela penale dell'onore e della reputazione. Vi leggo soltanto due righe: «I Padri costituenti consideravano l'onore e la reputazione diritti fondamentali della persona. La scienza medica, oggi, ha accertato che le lesioni recate alla reputazione sono ferite, non di rado anche letali, inferte alla vita stessa dell'individuo. Tuttavia la giurisprudenza ha annientato la tutela della repu-

tazione, vanificando i tentativi del legislatore e spesso della Cassazione di promuoverla ed assicurarla». Quello che era scritto nel 1999 è valido anche oggi, nel 2012, e allora forse come legislatori avremmo dovuto occuparci di quello, invece che di un caso singolo e di un singolo diffamatore.

Quanto in queste ore, prima in sede deliberante e poi con questo *iter* rapidissimo, ha interessato prima la Commissione giustizia e ora l'Assemblea non ha minimamente posto al centro del dibattito politico neanche i tempi della giustizia, che ci relegano tra gli ultimi all'interno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Insieme al senatore Perduca avevamo fatto un *excursus* sulla situazione della giustizia civile e penale (ma sono dati a tutti noi noti, che lascio agli atti semplicemente per confermarli, ed è inutile che ve li rilegga in questa sede).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PORETTI (*PD*). Né tantomeno ci si è posti il problema che la diffamazione è il contrario della libertà di stampa: è, spesso, asservimento ad agende politiche più o meno palesi o dichiarate.

Per tutti questi motivi, come Radicali, favorevoli (inutile ripetervele forse, ma forse è utile) alle depenalizzazioni e alla decarcerizzazione, contrari perfino (in prospettiva e in un bel dibattito teorico che potremmo anche affrontare) all'istituto del carcere, favorevoli da sempre, e non a chiacchiere, alle pene alternative (basti pensare a quanto sta portando avanti in queste ore con un'iniziativa legislativa la deputata Rita Bernardini in Commissione giustizia alla Camera), ci resta la convinzione che per il responsabile di diffamazione a mezzo stampa possano essere prevedibili anche pene che includano il carcere. Le responsabilità individuali di rovinare la vita, l'onorabilità e la reputazione di una persona sono responsabilità gravissime e non possono essere paragonate a un furto con strappo o ad altri illeciti per cui si può non prevedere il carcere come pena finale.

Certo, le multe previste sono importanti, le cifre previste sono significative, la rettifica viene confermata come centrale per ristabilire la verità, quasi che prima non lo fosse. Il problema, però, è un altro, ed è la totale incertezza dei tempi che caratterizza il sistema italiano, che farà sì che con questa legge noi andiamo solo a salvare dal carcere – peraltro non certo – il direttore di un giornale che durante tutti i lavori parlamentari ha, tra l'altro, offeso tutti noi e che ieri sera a reti unificate dava dell'infame al magistrato, quindi prosegue tranquillamente. A questo servirà la legge e non verrà alleviato di un giorno il calvario dei diffamati che restano anch'essi vittime della peste dell'antidemocrazia italiana. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, credo che quando discutiamo di diffamazione a mezzo stampa e di diffamazione in generale dobbiamo

coniugare due grandi interessi: colpire chi diffama, ma senza incidere sulla libertà di stampa, e garantire il ristoro alla persona offesa.

La diffamazione, come ha detto in una delle audizioni in Commissione giustizia il presidente dell'Unione delle camere penali, è morire moralmente. Certamente, è una grave sofferenza.

Allora, rispetto al testo che è stato dibattuto in Commissione e che è stato approvato, noto una serie di imprecisioni, un'ignoranza della legge attualmente esistente, quando leggo – oggi anche sul «Corriere della Sera» – che il direttore responsabile o il giornalista, nel fare la rettifica, deve valutare la verità di quanto è scritto nella rettifica. Non è mai stato così: dal 1948 (sono 64 anni, e la giurisprudenza della Cassazione è costante; l'ultima sentenza è del 2010) non deve valutare altro che se ci sono fatti di rilevanza penale nella rettifica, altrimenti deve pubblicarla.

In Commissione, con questa premessa, abbiamo costruito un'ipotesi di rettifica che avesse un senso, perché di fatto bisogna ricostruire che cosa è avvenuto nel nostro Paese. Nel maggio 1981 fu modificato l'articolo 8 della legge sulla stampa (ricordo allora, proprio su questo argomento, gli incontri che ho avuto con il senatore Pecchioli e con il senatore Cossiga) e venne introdotta la possibilità di rivolgersi al pretore civile, *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, al fine di ottenere l'immediata pubblicazione della rettifica. E di fronte all'ipotesi di inosservanza dell'ordine del giudice civile, venne introdotta una multa. Però a novembre dello stesso anno fu introdotta la depenalizzazione e quella multa diventò sanzione amministrativa; non c'era più collegamento tra i due commi, per cui il prefetto non ha mai saputo dell'inosservanza dell'ordine del giudice, mai applicato.

Dovendo oggi riscrivere la materia, credo che dobbiamo tener conto di cosa è avvenuto in questo Paese: è avvenuto che la rettifica non viene mai pubblicata, che viene pubblicata con commento, che viene pubblicata nelle lettere al direttore. E allora dobbiamo tollerare ulteriormente questo fatto che non appartiene ai principi delle democrazie occidentali, che non appartiene alla dignità dell'uomo, che dobbiamo difendere per i principi fissati dall'articolo 2 della Costituzione sulla persona umana?

Passiamo ad altro aspetto, quello di individuare non solo nella persona offesa la possibilità di chiedere la rettifica. Se non ricordo male, oltre me anche il senatore Maritati aveva proposto la stessa questione che è stata accolta dai relatori ed è risultata nel testo, ossia che lo stesso giornalista autore dell'articolo diffamatorio possa chiedere al giudice civile la rettifica nel momento in cui il direttore non la disponga: questo, perché si voleva esaltare la figura del giornalista, la professione del giornalista, la dignità del giornalista.

È per la stessa ragione che anche sull'altro versante della sanzione vi è una serie di errori. Probabilmente per il modo in cui era stata posta la domanda il presidente emerito della Corte costituzionale, professor Zagrebelsky, anche lui è caduto nell'errore che veniva introdotta per la prima volta una sanzione per l'editore e si preoccupava giustamente che la sanzione per l'editore possa essere tale da incidere e da determinare influenze

improprie sulla redazione del giornale. Invece, anche in questo caso la responsabilità civile solidale dell'editore e del proprietario del giornale è prevista da più di sessant'anni (legge n. 47 del 1948, articolo 11).

Sempre su questo versante avevo poi presentato l'emendamento cosiddetto anti-Gabanelli, che non presento, e ne spiego le ragioni, anche se in Aula ho già sentito alcuni che avrebbero apprezzato quell'emendamento. L'ho ritirato non perché, come è stato detto da qualcuno, avevo registrato che non vi era consenso in Commissione: l'ho ritirato per due ragioni, ossia perché il senatore Zanda aveva chiesto un approfondimento e, cosa molto più importante, perché lo legavo a una norma che avevo introdotto sin dall'inizio sulla non punibilità del giornalista che avesse provveduto alla tempestiva rettifica secondo le forme e le modalità previste all'articolo 8 e risarcito il danno. Un danno attenuato, perché se fosse stata fatta immediatamente la rettifica non ci sarebbe stata più necessità nemmeno di instaurare un processo.

Nell'ambito della Commissione, avendo fatto presente che poteva essere eliminata anche la responsabilità civile attraverso l'offerta reale, in base all'articolo 1208 e seguenti del codice civile, ho visto che anche qualcuno del mio Gruppo aveva dubbi su questa norma.

Ecco perché non ho presentato gli emendamenti, non perché ho paura, per gli schizzi di fango che ieri sera ho letto sul sito «www.ilfattoquotidiano.it», che mi ha addebitato una volontà di vendetta verso i giornalisti attribuendomi una abitudine alla querela. Mai ho fatto querele nella mia vita, perché non credo nella responsabilità penale. Mai ho odiato o rappresentato sentimenti di vendetta nella mia vita, forse per la mia fede, per il modo in cui concepisco i rapporti tra la gente, per il modo in cui concepisco i rapporti politici, che si basano sul confronto di idee. Mai ho attaccato alcuno nella mia vita. È bene che lo sappiano. Ho fatto solo sette cause civili di diffamazione nella mia vita e non ho fatto causa per gli stessi identici fatti, con le stesse parole, nei confronti di altri giornali perché avevano provveduto alla rettifica, mantenendo quindi anche nel comportamento corrispondenza alle idee.

E non mi farò intimidire nel manifestare e portare avanti le stesse idee per la dignità dei giornalisti che quella norma, quel modo consuetudinario di essere garantiti dell'editore, offende: continuerò la battaglia. Non ho avuto paura a mantenere le mie idee quando il mio nome fu trovato in tre covi di brigatisti, come non ho avuto paura quando da sottosegretario fui avvicinato da una giornalista che mi confidò che si stava orchestrando di richiamare un comportamento che avrei tenuto quando ero al Consiglio superiore della magistratura. Immediatamente dissi: «Non me ne frega», perché quel comportamento, che risulta nella relazione Anselmi e non ha alcuna rilevanza, l'avevo riferito su richiesta del presidente Pertini nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura, quando ci chiese di votare contro le dimissioni del professor Zilletti.

È questa la ragione del mio comportamento di oggi: non per paura, ma perché devo ritenere che vi è una cultura che ancora non è matura per affermare un principio sacrosanto, e cioè che chi sbaglia deve imme-

diatamente ammettere, deve immediatamente pubblicare la rettifica, e solo in quel caso dovremo riconoscergli porte aperte per la non punibilità. Infatti, il risarcimento minimo del danno non può essere collegato ad una ipotesi di mancanza di responsabilità. Bisogna tenere conto del comportamento dei giornalisti.

Presidente Chiti, ho letto le sue dichiarazioni ed i suoi articoli. Bisogna tenere conto del comportamento del giornalista. Se il comportamento del giornalista invece è indotto da un editore che paga, non c'è più rilevanza: diventa un comportamento che molte volte sarà organizzato nell'interesse dell'azienda, ma non un comportamento di ravvedimento. Se ciascuno di noi vuole ancora credere nella vita alla possibilità del ravvedimento, della redenzione, è necessario immaginare la possibilità di restituire alla professione dei giornalisti una sua dignità, che passa attraverso l'assunzione della responsabilità.

Molte volte, negli ultimi anni, nel nostro Paese abbiamo assistito a scontri per bande, che hanno portato alle cosiddette macchine del fango, ma a me non interessa; a me interessa che la persona offesa, che si sente veramente sola, senza la possibilità di gridare la propria verità, possa chiedere che venga pubblicata la sua versione dei fatti. Questo è quanto prevedeva la legge del 1948 ed è quanto stabilisce il nuovo provvedimento. Ciò è conforme ai principi della nostra Costituzione. Non possiamo richiamare la nostra Costituzione quando ci fa comodo e poi gridare, quando non ci fa più comodo, che si sta mettendo il bavaglio alla stampa! (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Tedesco*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morri. Ne ha facoltà.

MORRI (*PD*). Signor Presidente, sono stato molto colpito e ho seguito con attenzione dal giorno della sentenza sul caso Sallusti (confermata dalla Corte di cassazione) l'intero dibattito. Ne ho tratto la seguente impressione, che vorrei riferire ai colleghi. Sallusti, con l'aiuto di molti altri, ha perorato la causa riassumibile nel concetto che un Paese civile non mette in galera un giornalista per un reato di opinione.

La campagna, svolta negli studi televisivi e, anche, presumo, sensibilizzando le più alte cariche istituzionali del Paese, era mirata a convincerci di una cosa su cui vorrei con voi ragionare: in Italia quasi ogni giorno un giornalista va in galera per reati di opinione, per le opinioni che esprime. Forse è politicamente scorretto quanto dico, ma io non credo che questa sia la storia del nostro Paese degli ultimi anni.

La condanna del dottor Sallusti – vi invito a leggere le motivazioni rese note ieri dalla Corte di cassazione – è ineccepibile sul piano del diritto. Forse lui andrà in galera (o forse no) non per avere espresso un'opinione diversa dalla nostra o da quella di chissà chi, ma per avere reiteratamente diffamato un magistrato (che però ha qualche strumento per difendersi e quindi lo ha querelato) ed una povera donna con una bambina tredicenne, indicandole ai suoi elettori come due assassine, che avrebbero dovuto subire una pena di morte, e lo stesso per il magistrato.

Il direttore in questione non ha mai voluto cavarsela con una pena pecuniaria e ha gettato una sfida al mondo politico e istituzionale, che viene ritenuto fatto da cialtroni, (come ha reiteratamente scritto), affermando che il problema deve essere risolto perché l'Italia è uno Stato di polizia dove comandano i magistrati e dove si può mandare in galera il giornalista per le sue opinioni.

Onorevoli colleghi, non è così! Lo affermo facendo un bilancio dei nostri ultimi vent'anni sul delicato punto di equilibrio – che, come insegna il dibattito di questa mattina, è tutt'altro che facile da trovare – tra difesa della libertà di stampa, senza la quale non c'è democrazia degna di questo nome, e tutela dell'onorabilità delle persone. Si tratta di un equilibrio difficile, che va ricercato anche in un contesto informativo nuovo. Io, però, ho dei dubbi sul fatto che il Senato e la Camera possano e debbano legiferare sull'onda emotiva di una campagna basata su presupposti falsi.

Non sono in discussione, per me, la correttezza e la serietà del lavoro fatto in Commissione giustizia, che qui ci è stato illustrato. Contesto che, sotto un'onda emotiva e una campagna di stampa, si possa serenamente fare il punto e affrontare problemi delicatissimi, che rappresentano la nervatura di una democrazia moderna. Siccome penso che tutti vogliamo far sì che la nostra rimanga una democrazia moderna, voglio gridare con forza che l'Italia non è uno Stato di polizia, che in Italia non si va in galera, che si tratti di un giornalista o di un cittadino comune, per un'opinione. In Italia, giusto o sbagliato, si può andare, caso limite, in galera per aver potuto nel tempo, rifiutando ogni altra e più leggera soluzione, diffamare persone fino a distruggerle liberamente.

Questa impunità e questa pretesa di poter diffamare persone o istituzioni, aggiungo io, vanno criticate. Cosa facciamo, dal codice penale togliamo anche l'istigazione all'odio? Nella vicenda Sallusti, per me, anche se non sono un magistrato, c'era anche il reato di istigazione all'odio, visto che è stata invocata la pena di morte per un magistrato accusandolo di cose false. Dunque, per i giornalisti vogliamo togliere anche l'istigazione all'odio? Se un tifoso va in curva e scrive che Conte deve andare in galera o Mazzarri chissà cosa, ci sono pene severe e interdizione dagli stadi. Per chi lo fa nel mondo della carta stampata può vigere uno *status* diverso? Non credo sia possibile.

Collegli, fermiamoci un attimo a riflettere, perché si può ben ritenere che la misura, peraltro estrema e quasi unica, in Italia, della detenzione per diffamazione a mezzo stampa sia eccessiva e da superare. Si può anche convenire su questo, certo non invocando, in alternativa, dei buffetti o delle pacche sulle spalle, perché se per questi comportamenti odiosi non è riuscita ad essere deterrenza l'ipotesi estrema del carcere, non si capisce perché dovrebbero esserlo delle misure assai più lievi di carattere pecuniario.

È una materia delicata. Forse ci serve un po' più di tempo. Forse ci serve lavorare sul punto, anche sentendo le associazioni di categoria e i protagonisti di questa vicenda, altrimenti rischiamo, per assecondare le pur comprensibili preoccupazioni dei nostri vertici istituzionali circa que-

sta sentenza, peraltro ineccepibile, (ripeto), della Cassazione, di produrre una correzione peggiore del male.

Colleghi, non amo la galera. Perfino la pena di morte nei Paesi che la prevedono non riesce spesso ad essere un deterrente efficace rispetto a reati odiosi. Discutiamo quindi di tutto liberamente, ma ci serve un po' più di tempo: ci serve la considerazione, e anche un po' d'orgoglio, di essere parlamentari. Io faccio fatica a partecipare a votazioni e a discussioni quando c'è il concorso di tutta la stampa, o quasi, di destra o di sinistra, che parla, a sproposito, di bavagli, dopo aver invocato prima il salvataggio del «soldato Sallusti» dalla galera. Oggi quella stampa ritiene le multe eccessive e l'obbligo di rettifica scandaloso; ogni cosa non va bene. Forse dobbiamo prenderla con più calma. Forse dobbiamo ritrovare l'orgoglio e la voglia di capire che, pur essendo noi diventati un potere debole, soprattutto rispetto a certe campagne di stampa e alla forza del messaggio odierno della televisione, della Rete e della carta stampata, dobbiamo sentirci ancora, finché lo siamo, dei legislatori.

Istintivamente, credo che un legislatore stia dalla parte di quella madre e di quella bambina di 13 anni, diffamate ingiustamente insieme al magistrato, stia dalla parte del tesoriere del mio Gruppo, che ha voluto gentilmente informarmi che, sempre lo stesso giornale, insieme ad un altro *network*, è stato capace di scrivere che i senatori del Gruppo del PD prelevano soldi con un bancomat, per le loro feste romane, da un conto corrente del Gruppo. Non invoco la galera, ma vorrei sentire qualche giornalista e la Federazione nazionale della stampa per capire se davvero teorizzano la possibilità di diffondere, senza subire alcuna conseguenza, notizie false e lesive dell'onorabilità e del prestigio. In questo caso toccava a noi, ma immagino che anche i senatori di altri Gruppi non possano prelevare con il bancomat somme che appartengono al Gruppo.

Vorrei anche giustizia per il fratello del collega Vimercati, che su tutte le televisioni d'Italia (da La7 al TG3, dal TG1 al «Corriere della Sera») è stato dipinto, con tanto di immagine falsa, come l'uomo che, di fronte alla stazione di una cittadina svizzera (mi pare Lugano), prendeva una valigetta perché doveva corrompere Penati e portare magari quei soldi da Bersani. Il fatto non è stato contestato nemmeno dal magistrato. Ancora oggi, a distanza di un anno, mi chiedo che strumenti abbia questa persona, sbattuta su tutti i telegiornali, per correggere una cosa che non è nemmeno negli atti della magistratura. Non è lui, non parlavano di lui, ma tutta Italia, milioni di italiani – il processo si farà tra qualche mese e questo fatto non è contestato al fratello del senatore Vimercati – pensano che Giordano Vimercati sia un ladrone che prendeva i soldi da Di Caterina e da altri con la valigetta di Lugano. Il processo, colleghi, potrebbero anche non tenerlo più, perché per milioni di italiani quel Giordano Vimercati – che magari avrà fatto altro, non lo so, non lo voglio sapere, e lo dirà al processo, ma quel fatto non l'ha commesso – è già colpevole. Per lui è finita.

Ma allora, di cosa stiamo parlando? Il legislatore sta dalla parte di questi casi, pochi o tanti che siano, e temo siano più di quelli che diciamo

(mentre sono molto pochi quelli dei giornalisti che vengono costretti). Io sto dalla parte di queste persone, del loro diritto e della loro difficoltà a contrastare azioni diffamatorie che purtroppo in Italia – forse caso unico in Europa – fanno parte di una gigantesca macchina del fango che vede protagoniste troppe persone, troppi giornalisti, non solo Sallusti, gliene do atto, ma di cui Sallusti è sicuramente un eminente capofila. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Mura, Tedeschi, Allegrini e Mauro.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bodega. Ne ha facoltà.

BODEGA (*Misto-SGCMT*). Signor Presidente, come è possibile non sottoscrivere e condividere *in toto* le parole e le considerazioni svolte in quest'Aula stamattina da tutti gli illustri colleghi? Siamo di fronte ad un problema che si presenta da anni – non è un nuovo problema – rispetto al quale chiediamo di prenderci un po' più di tempo per fare le cose meglio, essendo forse giusto; e probabilmente è stato un errore della politica non aver preso negli anni provvedimenti immediati nel merito.

Oggi il provvedimento rappresenta un punto di partenza, che sicuramente potrà essere migliorato, ma è sempre un punto di partenza, una risposta alla gente comune, diffamata dai mezzi di informazione e che a volte non ha trovato ascolto neanche nella magistratura. Quante richieste sono state avanzate in sede penale da gente diffamata e poi archiviate senza neanche due righe di comunicazione da parte della magistratura? Tant'è, andiamo avanti, si usa dire.

Non ho la presunzione di entrare tecnicamente nel merito del provvedimento, non ho né le competenze né la capacità, cosa che illustri colleghi esperti di legge hanno fatto invece molto bene in questi giorni. Consentitemi di fare alcune considerazioni generali – siamo in discussione generale – da gente comune.

In questo singolare «bel Paese» accade che cittadini perbene vengano ingiustamente messi alla berlina, e può anche capitare, almeno in teoria, che qualche giornalista rischi la galera per aver additato al pubblico ludibrio un innocente. Nessuno si è mai stracciato le vesti per le persone infangate dai media e, d'altro canto, alla gente comune non pare aver suscitato particolare emozione neppure la vicenda del direttore Sallusti, conseguente alla condanna rimediata per l'omesso controllo di un articolo diffamatorio pubblicato sul suo giornale. Fremiti d'indignazione e grida di dolore si sono, invece, levati per la riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa, che rischia di toccare il portafoglio degli editori.

Tra gli emendamenti fatti in Commissione, che ho avuto modo di leggere, sono affiorate proposte di consistente risarcimento dei diffamati a carico, anche e soprattutto, dei padroni dei mezzi di comunicazione. A questo punto è scattata la protesta, in nome della libertà d'informazione che risulterebbe conculcata, dato il ruolo di controllori che gli editori ora verrebbero ad esercitare al fine di prevenire esborsi. Ebbene, tale motivazione lascia il tempo che trova, poiché già l'attuale legge sulla stampa

prevede che l'editore, *in solido* con il direttore responsabile, debba provvedere alla riparazione nei confronti della parte lesa.

Lo spirito della norma, nella sostanza, resta identico, sebbene esplicito nel contesto di un inasprimento sanzionatorio. Così viene da pensare che tanta «spontanea» mobilitazione contro la riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa non sia scaturita dalla volontà di scongiurare una maggiore influenza degli editori sull'informazione, bensì sia proprio determinata dal potere degli editori, preoccupati di pagare di più per le «sviste» o le campagne denigratorie dei loro giornali.

D'altro canto, era giocoforza attendersi che la rimozione della pena detentiva, prevista per i reati a mezzo stampa, trovasse compensazione nello speculare innalzamento della pena pecuniaria. Se un rilievo può essere mosso all'applicazione di tale criterio nell'ambito della formazione della nuova normativa, ciò riguarda l'inadeguata differenziazione delle sanzioni in rapporto al peso economico delle attività editoriali.

Nell'attuale proliferare di testate giornalistiche, anche conseguente all'utilizzo degli strumenti telematici, occorre considerare l'abissale disuguaglianza che intercorre tra i diversi organi d'informazione. Se è vero che al rispetto della legge sono tenuti tanto il quotidiano nazionale, pubblicato dallo strapotente gruppo editoriale, quanto il più modesto degli informatori locali, è altrettanto vero che la base di partenza della quantificazione riparatoria non può risultare identica per tutti. L'importo di 30.000 euro, proposto nel disegno di legge dei senatori Chiti e Gasparri – giustamente un terzo della Commissione lo corregge in 5.000 euro – appariva esagerato se rapportato alle disponibilità di una piccola testata, a fronte di una offesa di limitata gravità.

Un maggior sforzo nel quantificare oggettivamente la riparazione pecuniaria, in rapporto al diverso peso economico dell'organo d'informazione, si è poi riscontrato nel disegno di legge presentato dal senatore Malan, laddove viene adottato quale discrimine il parametro del costo degli spazi pubblicitari. Sappiamo quanta importanza, anche economica, rivesta l'elemento «spazio» sugli organi d'informazione ed è per questo che il nostro Gruppo Siamo Gente Comune ha sottolineato tale aspetto in relazione all'obbligo di rettifica. Con un nostro emendamento, infatti, abbiamo chiesto che la pubblicazione di smentite e precisazioni avvenga nella stessa posizione e con analoga caratteristica tipografica, ma anche nelle medesime dimensioni dell'articolo incriminato: dunque, se è il caso, anche oltre le 30 righe massime concesse di norma. Nessuno sconto quando si tratta di ristabilire la verità dei fatti e reintegrare nella pubblica stima il cittadino diffamato.

Desidero, inoltre, sottolineare e evidenziare agli illustri colleghi ed esperti che le notizie pubblicate sui giornali *on line*, se ritenute diffamatorie, naturalmente, dovrebbero essere cancellate. Altrimenti la diffamazione rimane sempre in evidenza. Con qualsiasi motore di ricerca si cerchi un individuo, le notizie diffamatorie emergono sempre. Queste infatti rimangono per sempre *on line*. (*Applausi della senatrice Mauro*). Quindi, laddove viene riscontrata la diffamazione, queste notizie devono essere

cancellate. Si ingannerebbe sicuramente il lettore, con le conseguenze della diffamazione continua.

Abusi e disinvolture compiuti da chi ricopre un ruolo politico vengono, giustamente, stigmatizzati con l'espressione arroganza del potere ma, a tal proposito, non dimentichiamo come lo stesso mondo dell'informazione venga definito quarto potere. Enorme è, infatti, la potestà di chi, in virtù della propria influenza presso la pubblica opinione, incide sul destino di persone e istituzioni, segnandone profondamente, spesso dolosamente e dolorosamente, la reputazione.

In conclusione, ai giornalisti, tuttavia, si concede il privilegio di sfuggire a quel carcere invocato per le nefandezze della classe politica. Che, almeno, costoro pongano pieno rimedio alle proprie colpe senza pretendere ulteriori dispense. (*Applausi delle senatrici Mauro e De Feo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, ho chiesto di intervenire per due motivi rivolti soprattutto non tanto alla questione in sé quanto al dibattito che si è creato sul tema. Ha detto bene il collega Malan ricordando una delle regole classiche del giornalismo: la smentita è una notizia data due volte. Ma esistono altri detti, come ad esempio quello che dice: nulla di più inedito dell'edito. E questo dibattito, purtroppo, ha molto dell'edito rispetto a questi temi. È oggettivamente un *déjà vu* sollecitato da un caso specifico.

Vorrei dire con molta chiarezza che non solo Sallusti, ma neanche circa 20.000 delle 67.000 persone che sono in carcere dovrebbero starci: dovrebbero invece poter usufruire delle pene alternative. Questo è proprio quello che «il Giornale» o «Libero» – il giornale che ha diretto Sallusti – per anni non hanno detto (anzi, hanno detto il contrario). Ovviamente questo non fa sì che sia giusto che per lui tocchi la pena del contrappasso, perché nessuno deve andare in carcere per un'opinione. Ma ovviamente non stiamo parlando di un'opinione, bensì di una diffamazione, che è cosa diversa, perché nel nostro Paese – e soprattutto in questo caso – il giornalismo è altro. È diverso dal pubblicare un articolo di un supposto informatore dei servizi segreti oggi deputato della Repubblica, ed è altra cosa rispetto al non controllare le fonti su un articolo e difenderlo. Il giornalismo – ripeto – è altra cosa rispetto a questo. Ma è altra cosa, se vogliamo avere un dibattito più alto, perché in questi anni è cambiata la figura del direttore. Una volta questi era il *primus inter pares*. Addirittura veniva sottoposto – lo è tuttora, ma è una cosa finta – ad una votazione della redazione che esprimeva così il suo gradimento. Oggi il direttore viene scelto sostanzialmente dalla proprietà. Non è quello che difende la redazione rispetto alla proprietà, ma – ripeto – è scelto dalla proprietà. Viene scelto per tagliare le unghie a qualche giornalista un po' eccessivo nelle sue inchieste, per fare i tagli del personale, per fare il *manager*. È altra cosa rispetto al passato.

Allora, la connessione tra direttore e proprietà di un giornale è sempre più forte. Dunque in casi come quello di Boffo, altro caso non di giornalismo ma di bastonatura mediatica, il giornalismo viene utilizzato semplicemente come strumento. Così come in passato e nel ventennio venivano bastonate fisicamente le persone, in questo caso è stato utilizzato il giornalismo per effettuare una bastonatura mediatica nella quale la responsabilità della direzione e della proprietà, cioè di chi ha compiuto tale scelta, è chiarissima e andrebbe punita, perché non si tratta di giornalismo, e non è un caso di diffamazione, bensì è un atto politico scelto scientemente prima. Distinguiamo, quindi, tra quello che è il dibattito sul giornalismo e sulla libertà di opinione e quello che è altro, cioè azione politica sotto altra forma. Questo è il tema che, secondo me, andava affrontato, e non così in fretta, se non fosse che...

Dunque, io penso che la regolazione che i colleghi hanno trovato in Commissione giustizia sia un giusto mezzo per cominciare un dibattito che però deve tener conto di tre aspetti, e in primo luogo della specificità del *Web*. Finalmente, infatti, alcuni colleghi hanno scoperto che servirebbe una legge per il *Web*. Non solo andrebbe garantito il diritto-dovere di avere la comunicazione su Internet in Costituzione, ma serve una legge *ad hoc*, dato che non si tratta solo di testate giornalistiche.

Dunque, Presidente, ho parlato dei cambiamenti del mondo giornalistico e del ruolo del direttore, dei quali è necessario tenere conto. Infine, chiederei una riflessione sul fatto che il dibattito, pur nell'importanza dei diritti e dei doveri in campo, si è svolto sostanzialmente tra *élite*, e non a caso ci richiamiamo ad una legge del 1948, quando si vendevano 8 milioni di copie di giornali (che sono anche più di quelle che si vendono oggi, cioè 6 milioni e mezzo). Certo, c'è anche il *Web*, ma ciò vuol dire che nel nostro Paese il dibattito sulla cultura e le libertà, la dignità e l'onore è rimasto un dibattito tra *élite* che sono favorevoli o contrarie rispetto a questo tema.

Personalmente, come esponente politico, oggi sono maggiormente interessato a questo che ad altro, perché, signor Presidente, in questo Paese il diritto d'opinione non è stato pagato andando incontro all'accusa di diffamazione, perché Pippo Fava o Giancarlo Siani il diritto d'opinione lo hanno pagato con la vita. Era una cosa diversa. Non hanno pagato per diffamare ma per avere le loro opinioni, e questa considerazione dovrebbe essere oggetto di un dibattito diverso da quello che abbiamo tenuto oggi, considerata anche una certa carità pelosa rispetto a chi ci è fratello nelle scelte politiche piuttosto che nelle scelte giornalistiche.

Dunque, per concludere, è vero ciò che ha detto il senatore Malan, ma io ritengo che purtroppo in questo dibattito abbia fatto premio il detto che non vi è nulla di più inedito dell'edito. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, colleghi, onorevoli membri degli Governo, la competenza disciplinare del collega Li Gotti che ha parlato prima di me mi esime dalla necessità di intervenire in tema di diritto e, d'altra parte, penso che non sarei del tutto in grado di farlo; dunque, mi limiterò ad alcune osservazioni programmatiche sull'insieme della questione.

Come prima cosa vorrei osservare – l'hanno già fatto alcuni colleghi e lo voglio fare anch'io – l'occasionalità del punto di partenza di questa legge in Senato. Senza nulla togliere all'accuratezza del lavoro della Commissione e dei relatori, penso che dobbiamo considerare con attenzione, se non altro come ammonimento per il futuro, il fatto che ci siamo trovati a legiferare su un tema che era di fatto forzato dalla posizione particolarmente critica di un direttore di giornale, condannato in via definitiva dalla Cassazione per diffamazione in forme anche particolarmente gravi e virulente, che ha esposto di fronte all'opinione pubblica la necessità che il Parlamento legiferasse perché lui non andasse in galera.

C'è anche una falsità intrinseca dentro questo assunto, perché il dottor Sallusti non rischiava la galera. Il dottor Sallusti, se avesse voluto accedere alla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, non avrebbe minimamente rischiato la galera. In realtà, il dottor Sallusti ha voluto lanciare una sfida plateale al mondo politico, facendo l'eroe e dicendo che trovava umiliante ricorrere all'affidamento in prova ai servizi sociali e che quindi, a questo punto, avremmo dovuto impedire che lui andasse in galera. Lo ha fatto con toni particolarmente virulenti: i colleghi hanno ricordato come abbia dato più volte dei cialtroni ai politici in generale.

Oggi è uno sport facile quello di insultare i politici; noi non siamo indenni da critiche, però in merito a questo fatto specifico non credo che queste vadano accolte a cuor leggero. Per di più (lo voglio ricordare, e non so se lo ha fatto qualcun altro) mi sembra particolarmente rilevante il fatto che lo stesso dottor Sallusti abbia in un certo senso rafforzato questa intenzione polemica pubblicando le fotografie dei volti di sei componenti la Commissione. Per la diffamazione è stato già condannato in via definitiva dalla Cassazione, ma qui siamo di fronte ad un atto di natura intimidatoria: si usa lo strumento della stampa per mettere alla berlina dei senatori e delle senatrici che stanno svolgendo il loro compito disciplinare. Quindi, ci troviamo a legiferare su un *input* iniziale che in realtà poteva benissimo essere trascurato. In modo analogo, ma in termini più lievi, il professor Grosso interviene su «La Stampa» dicendo che si poteva semplicemente eliminare il carcere e lasciare tutto com'è per risolvere provvisoriamente la questione.

Penso che gli interventi dei colleghi sui diritti dolenti abbiano un significato profondo. Ci ritroviamo in una situazione in cui è difficile, nell'esame sociologico della realtà italiana, soddisfare il diritto del diffamato a veder riconosciuta la diffamazione come atto di accusa nei suoi confronti. Molti casi sono stati ricordati dal collega Morri; abbiamo anche noi il nostro caso, perché il collega Pedica è stato diffamato e non ha

avuto la soddisfazione del riconoscimento pubblico di tale diffamazione, perché quando poi viene fatta la smentita questa passa sotto silenzio.

Ci sono però anche diritti dolenti dei giornalisti, i quali lamentano gli ostacoli all'esercizio della libertà concessa dall'articolo 21 della Costituzione. Lo dico tra parentesi: è paradossale che il dottor Sallusti si erga a difensore dell'articolo 21. Non c'è infatti nessun rapporto tra l'articolo 21 della Costituzione e il diritto a non essere diffamati; sono proprio due questioni completamente diverse ed estranee l'una all'altra.

La questione dei diritti dolenti è una realtà difficile da tradurre in un'efficace azione legislativa ed è poi difficile che questa riesca a determinare un mutamento reale nei casi privati delle persone. Mi viene il pensiero dubbioso che noi si possa pure produrre qualcosa di ben articolato e significativo e, tuttavia, nella realtà sociale effettiva sia comunque difficile per chi è ingiustamente diffamato ottenere una soddisfazione piena e per il giornalista riuscire ad esercitare effettivamente il diritto all'esercizio della libertà di informazione e di opinione.

Sulla questione del diritto dolente dei giornalisti, vorrei richiamare la necessità di mettere a punto più incisivamente il tema della querela temeraria, che può essere rivolta verso di loro come azione intimidatrice dell'attività di informazione e che può rivelarsi pericolosa perché, in caso di vittoria, il giornalista si sente conculcato nell'esercizio delle proprie libertà.

L'altro aspetto che ha qualche cosa di affine è quello dei risarcimenti miliardari. L'organo di stampa in sede civile può trovarsi di fronte alla richiesta di un risarcimento talmente sproporzionato e talmente incisivo da indurre l'organo di stampa a silenziare la propria azione di informazione e di comunicazione.

Non so suggerire quale potrebbe essere la soluzione normativa per risolvere tali questioni, ma quello della censura degli editori che possono sottoporre a silenzio i propri giornalisti per timore di risarcimenti sproporzionati e l'altro delle querele temerarie penso siano problemi che l'Assemblea elettiva deve riuscire ad assumere come problemi su cui produrre qualcosa di significativo.

Infine, sulla questione degli interventi sulla Rete, condivido nel complesso quello che ha detto il collega Vita. La questione della Rete è troppo complicata. La responsabilità personale per le comunicazioni in Rete non si riesce ad individuarla bene, perché si tratta di siti interattivi dove la mescolanza dei soggetti rende sfumato e incerto il contesto.

Piuttosto che introdurre delle misure che rischiano di esercitare un'azione censoria, penso si debba scegliere il male minore: tra la tutela della libertà di informazione in generale rispetto al rischio del suo conculcamento e la necessità di proteggere qualche soggetto danneggiato, nell'impossibilità di decidere in modo definitivo, penso sia preferibile percorrere la prima strada, anche perché ritengo che la Rete al suo interno contenga gli anticorpi sufficienti per mettere in un certo senso anche alla berlina esagerazioni, retoriche, offese a singole persone o a gruppi. Essendo per una certa parte la Rete uno sfogatoio psicanalitico ed essendone l'utilizza-

tore consapevole, quando vi si trovano delle esagerazioni offensive penso che il fruitore abituale sappia che si tratta di una cosa su cui si può esercitare una sorta di critica individuale spontanea, senza bisogno della sanzione giuridica. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruno. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, non nascondo che nel più complessivo sentimento di preoccupazione che nutro rispetto al provvedimento che stiamo esaminando penso di poter legittimamente avere qualche motivo di soddisfazione. Mi sono battuto inutilmente in Commissione per molti giorni per evitare che l'esame del disegno di legge fosse assegnato in sede deliberante. Siamo ormai in dirittura d'arrivo; altri colleghi hanno dato la loro disponibilità a seguire questo tipo di impostazione per portare nell'Aula parlamentare e nel Paese una discussione che altrimenti non ci sarebbe stata.

Ecco perché io, almeno in discussione generale – mi riservo poi di intervenire sugli emendamenti in altre fasi della discussione in Aula – mi permetto di suggerire che quando si decidono percorsi accelerati, nonostante ci possano essere provvedimenti che oggettivamente hanno una loro forza (ho letto le firme dei presentatori dei disegni di legge, e oggettivamente questo è un provvedimento imponente per come si è presentato al Parlamento) si presti molta attenzione. In questo caso, la materia è così delicata che non sarebbe male che qualcuno ammettesse di aver commesso un errore nell'aver voluto accelerare i tempi di una discussione complessa, articolata e difficile, che tocca la natura stessa della nostra convivenza e della democrazia nel nostro Paese.

È stato commesso un errore nell'accelerare, facendo anche, dal mio punto di vista, anche alcune forzature particolari. Addirittura, durante la discussione sulla fiducia, mentre di solito le Commissioni sospendono le loro sedute, la Commissione giustizia ha dovuto continuare i suoi lavori per portare in Aula il più in fretta possibile un provvedimento che deve equilibrare il diritto alla tutela dell'onorabilità e della dignità delle persone, la libertà di informazione, il diritto all'oblio, la libertà della conoscenza. Ebbene, a tale fine, 26 commissari avrebbero dovuto produrre in fretta un provvedimento, e se non ci fosse stato qualche senatore che si opponeva alla sede deliberante, oggi non sarebbe stato in Aula. Hai voglia a vedere gli articoli di oggi sui giornali! Sarebbe già legge destinata all'altro ramo del Parlamento. Di questo si tratta e su tale questione io credo che ancora una volta si sia fatto un errore, e lo si continui a fare, perché su tali argomenti il mondo intero si interroga. Volete che non mi renda conto che vi è un'urgenza legata al caso di un direttore di un grande quotidiano? Per carità! Ma risolviamola diversamente, perché tutte le proposte di legge, le iniziative, le modifiche normative, le mie per prime, che stanno intervenendo su questo argomento sarebbero state perfette ed avrebbero avuto un senso se fossero state presentate nel secolo scorso.

Oggi, non c'è non solo testata nazionale ma anche quotidiano internazionale, in cui la notizia arrivi attraverso la carta stampata, nemmeno rispetto all'edizione *on line* del «The New York Times» (arriva invece a quasi tutti noi attraverso il cinguettio di Twitter, la pagina Facebook, in mille altri modi). La notizia arriva subito, proiettata da motori di ricerca che operano attraverso algoritmi, che hanno sedi non si sa dove, come giustamente deve essere. Ma di cosa stiamo parlando? Di un mondo che non esiste più. «Newsweek» non è più una rivista cartacea; «The Guardian» dà i propri contenuti in Rete gratuitamente; il presidente di RCS l'altro giorno, parlando ad una platea molto significativa, raccontava che la carta stampata è finita. E noi vogliamo normare questi principi pensando alla carta stampata? Io credo che siamo fuori tempo, che siamo senza tempo.

Stiamo parlando di un argomento che ha nel nostro Paese un impatto molto modesto. Anzi, rischia di fare più danni rispetto a quelli che tenta di risolvere: vogliamo discutere delle questioni della tutela del diffamato o della licenza di diffamare per come si è modificata l'industria editoriale? Vogliamo approfondire questo aspetto? Sono finiti i tempi dell'editore-imprenditore. Oggi quasi sempre la grande testata, il mezzo televisivo, il sito sono strumenti non fine a se stessi, a meno che non siano proprio gli strumenti innovativi della Rete (i motori di ricerca). Faccio osservare a qualche collega che c'è qualche motore di ricerca con un bilancio superiore al prodotto interno lordo dell'Italia. Stiamo parlando di altro, insomma. Ma il più delle volte i nostri quotidiani non sono più imprese editoriali: anzi, se andate a leggere i bilanci, noterete che sono quasi sempre in perdita. A cosa servono, quindi? Sono un pezzo di altre imprese; sono strumenti che servono ad altri scopi e giustamente, legittimamente, nessuno si scandalizza o si meraviglia per questo.

Mi chiedo cosa vogliate. Ho sentito dire che si utilizzano i giornali come clava per diffamare. Ciascuno ha la sua clava, per questo il disegno di legge in esame è particolare. Ognuno ha la sua clava che utilizza per tutelare e difendere – legittimamente, continuo a dire – i propri interessi; alcune volte lo fa in maniera illegittima e incappando in reati: da ciò deriva l'esigenza che avvertiamo di intervenire su questa problematica. Rispetto ad essa, secondo me la tutela del diffamato, della vittima, è una questione giustamente sollevata da molti colleghi e che va inserita in un contesto che non può limitare l'attività. Tuttavia, di ciò si tratta.

Ai miei stimatissimi colleghi di Commissione e ai due relatori chiedo se sono veramente sicuri che bisogna procedere con questo disegno di legge. Vi leggo qualche estratto dai giornali di oggi: «Diffamazione, resta il bavaglio ai giornalisti»; «Norme troppo severe, il disegno di legge va cambiato» (qualcuno sostiene che questo non era il testo che aveva presentato e lo disconosce); «Infamie e falsità, norme assurde e pericolose»; «Fermiamo la legge bavaglio»; «Casta, l'ultima furbata»; «Basta carognate». Siete veramente sicuri, signori relatori, di voler continuare a produrre norme che nessuno sostiene che vadano nella direzione di risolvere un problema del Paese? Non c'è più uno che lo sostenga.

Forse è il caso di tornare a una impostazione che vedo aleggiare in molti interventi. Abbiamo di fronte un problema immediato, quello del carcere per il direttore di un grande giornale; interveniamo su quel problema oggi, adesso, in Aula, e il resto approfondiamolo come si deve, in maniera compiuta e non attraverso accelerazioni inutili, improduttive e inefficaci, perché altrimenti ci sono altre 1.000 questioni da affrontare.

Io stesso presenterò un emendamento per quanto riguarda la parte civile sui processi che si intentano per diffamazione contro i giornalisti per cause milionarie. Ci sono infatti grandi imprese che hanno a disposizione enormi uffici legali i quali tentano di colpire un giornalista o una testata per dire al resto dell'informazione: guai a chi ci tocca. E lo fanno intendendo cause milionarie nei confronti di quei giornalisti. Io presenterò un emendamento (vedremo chi tiene alla libertà di stampa in quest'Aula) che prevede che chi intenta la causa nei confronti del giornalista e la perde debba dare all'editore il 10 per cento. Altrimenti è troppo comodo parlare di libertà di stampa, limitandola però esclusivamente ad alcuni aspetti specifici.

Allo stesso modo, presenterò un emendamento che riguarda la vicenda del direttore Sallusti: una proposta che evita il carcere e prevede l'introduzione anche nel nostro ordinamento di pene alternative. Non si fa il carcere perché credo che, parlando di reclusione per questo reato, ci rendiamo ridicoli: alle soglie del 2013 mi sembra veramente un'esagerazione. Si andrà a fare lavori di pubblica utilità. Non capisco perché personaggi famosissimi, per aver bevuto mezza birra in più, vengono condannati a svolgere lavori di pubblica utilità, mentre una persona che diffama e viene riconosciuta colpevole in tutti i gradi di giudizio non possa pagare con una pena alternativa.

Vedremo se il problema è quello o se dietro a esso vi è il tentativo – lo dico così, e mi auguro sul serio di sbagliarmi, ma io ho avuto questa sensazione – per ciascuno di proteggere la sua clava. Ognuno qui dentro si sente legato a una clava e forse in cuor suo si rallegra se quella clava bastona il proprio avversario. Se vengono approvate le norme per come le abbiamo costruite ritengo che di questo si tratti; diventano utili a poter andare ognuno dal manovratore della nostra clava e dire: hai visto, tu utilizza la clava perché io sono riuscito a eliminare almeno la questione del carcere, che tra l'altro non ha mai fatto nessuno e non farebbe mai nessuno nel nostro Paese per questo tipo di reati.

Però, questa è la questione, e rispetto ad essa ci confronteremo anche nel merito degli emendamenti. Io continuo a suggerire ai miei amici relatori di ritirare il lavoro che hanno fatto. Per la verità lo sforzo è stato apprezzabile e anch'io ho avuto modo di apprezzare la loro voglia di riuscire ad arrivare ad un qualcosa di più compiuto. Nel tempo che è stato dato loro, il lavoro che hanno prodotto a mio avviso è insufficiente. Penso che nemmeno in Aula si possa migliorare il testo per come andrebbe migliorato, quindi ritengo sarebbe meglio tornare all'impostazione per cui si risolve il caso specifico, visto che dietro ad esso ormai si nasconde di

tutto, e secondo me non è proprio il caso. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vimercati. Ne ha facoltà.

VIMERCATI (*PD*). Signor Presidente, anch'io vorrei rivendicare la scelta di discutere in Aula il provvedimento in esame. A me è capitato per caso di partecipare ai lavori della Commissione giustizia in sostituzione di un collega, e ho votato per non continuare l'esame in sede deliberante, perché ritengo, pur non essendo un esperto di giustizia (ma comunque mi occupo di *media*), che una legge di questa rilevanza meritasse la discussione in Aula e soprattutto un'attenzione più ampia da parte della pubblica opinione, e che si dovesse legiferare avendo addosso anche l'attenzione di questa.

Per questa scelta siamo stati aggrediti ed insultati da «il Giornale» e dal signor Sallusti, con tanto di foto quasi segnaletiche in pagina nazionale del quotidiano, quasi come una velata minaccia. Devo dire con amarezza che mi dispiace che dalla Presidenza del Senato non sia partita nessuna stigmatizzazione di questa aggressione da parte del signor Sallusti, il quale non è vittima di una situazione legata a un reato di opinione (ben ha detto il collega Morri che in Italia non vige uno Stato di polizia), ma è stato riconosciuto colpevole in tre gradi di giudizio del reato di diffamazione, che è un reato – come tutti hanno qui segnalato – particolarmente odioso e particolarmente grave. Quindi credo si sia sbagliato a partire da questo caso per affrontare un tema molto importante come quello di rivedere le norme sulla diffamazione a mezzo stampa. Certamente iniziare dal caso di una persona che usa spesso la penna come se fosse un manganello non è partire col piede giusto.

Ciò nondimeno sono convinto, come la generalità dei colleghi, che sia giusto eliminare la pena del carcere per il reato di diffamazione. Non è stato sostenuto solo in quest'Aula: anche il professor Zagrebelsky ieri ha autorevolmente dichiarato, riferendosi alla questione di cui stiamo parlando, che il carcere come misura normale è un fatto di inciviltà.

Detto questo, credo sia importante affrontare il merito delle questioni poste dal testo. Riconosco che vi è stato un grande lavoro da parte della Commissione giustizia, grande attenzione anche ai suggerimenti che sono venuti da tante parti. Però, prima di affrontare il merito della questione, ritengo sia importante sottolineare un punto che sta a cuore alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo, la quale ci richiama all'importanza della Convenzione che è stata firmata anche dal nostro Paese, che all'articolo 10 tutela la libertà di espressione. La Corte di Strasburgo sottolinea un nesso stretto tra libertà di espressione e democrazia; per la Corte proprio la libertà del dibattito pubblico ha al cuore il concetto di società democratica, quindi fondata su un'opinione pubblica consapevole. Per questo la Corte di Strasburgo ritiene certamente importante punire eventuali casi di diffamazione, cercando quello che molti autorevoli

costituzionalisti chiamano un bilanciamento tra interessi diversi. Pur sapendo attenzione a combattere con durezza il reato di diffamazione, penso che dobbiamo stare attenti proprio a questo aspetto, cioè a legiferare con misura perché si trovi un giusto bilanciamento tra il diritto di cronaca e i diritti della personalità.

Credo che il faro debba essere che l'equilibrio da ritrovare di tale bilanciamento va ottenuto usando come criterio guida l'interesse pubblico, cioè l'interesse pubblico di una notizia, ricordando sempre che nei regimi democratici la libertà di espressione si pone come la regola e ogni limitazione come eccezione.

Dobbiamo quindi limitare la libertà di espressione per i casi di cui stiamo parlando, ma ricordandoci che essa è valore fondativo della democrazia. Ecco, credo sia proprio questa la questione di fondo: questo disegno di legge non ha raggiunto a mio giudizio ancora un bilanciamento tra i diversi interessi.

Certo, sono stati fatti passi avanti rispetto al primo testo. Certo, sono stati ritirati alcuni emendamenti, come l'emendamento anti-Gabanelli, che è una vera e propria ossessione di alcuni colleghi del centrodestra. Tuttavia, nel complesso, il provvedimento non è a mio giudizio soddisfacente e così com'è, francamente, io non lo voterei.

Proprio nell'ambito del tema del bilanciamento, è importante lavorare su una maggiore proporzionalità tra le sanzioni. È stato inserito, se non ricordo male da parte del senatore Casson, un emendamento che cerca di collegare le sanzioni anche alla diffusione e alla dimensione geografica del giornale: è un passo avanti, ma credo non basti.

Come ha detto autorevolmente anche il senatore Li Gotti, abbiamo sanzioni eccessivamente alte, sanzioni che, così come sono previste, rischiano di avere un velato intendimento intimidatorio. Non va bene: le sanzioni devono essere un deterrente, ma non devono minacciare la libertà del giornalista nel momento in cui svolge inchieste importanti o vuole criticare il potere economico, politico e quant'altro.

Dobbiamo quindi trovare un punto di equilibrio rispetto alle sanzioni: che siano in grado certamente di combattere ed evitare la diffamazione, ma senza giungere a negare un diritto fondamentale, che è quello della libertà di espressione. Su questo credo si debba lavorare ed ho presentato, con i senatori Vita e Adamo, alcuni emendamenti che vanno in questa direzione.

Credo poi sia importante ragionare anche su altri aspetti. Mi soffermerò su una questione in particolare, che è quella relativa alla stampa *on line*. Ho presentato un emendamento perché nella nostra legislazione non è chiaro cosa significhi stampa *on line* o testate giornalistiche *on line*. Infatti, una cosa sono le versioni digitali di giornali che si trovano regolarmente in edicola, come il «Corriere della Sera» o «la Repubblica», oppure versioni *on line* di giornali che sono sulle televisioni principali, come «TG1» o «TG7», altra cosa sono invece i giornali che sono nati e vivono sullo spazio virtuale della Rete, che hanno tutt'altra dimensione e ai quali dobbiamo guardare con una attenzione specifica, in quanto ele-

menti nuovi di pluralismo del nostro Paese che vanno coltivati e non minacciati. Bisogna quindi ragionare se le sanzioni che abbiamo previsto sono idonee per combattere eventuali reati di questo tipo di giornali.

Vi è poi la questione, tutt'altro che scontata, dei *blog*. Oggi sui giornali *on line* recano, oltre alla parte delle notizie, una parte che riguarda i *blog*. Sono tantissimi i *blog* presenti sui siti de «Il Fatto Quotidiano? o de «l'Unità», e ci sono addirittura nuovi prodotti editoriali come «Huffington Post», che rappresentano un insieme di *blog*.

Come ci comportiamo con questo tipo di contenuti editoriali? È evidente che in questo caso i vecchi criteri e le vecchie regole non funzionano. Pertanto, chiedo che venga espunta questa parte dal provvedimento, non perché non si vogliono colpire eventuali diffamazioni di un *blog*, ma perché ciò richiede un supplemento di approfondimento e misure specifiche per giungere a colpire eventuali reati. Ricordo che un contenuto diffamatorio può essere caricato in Corea, in Giappone, a Singapore o in California. Non è così semplice fare quanto è stato qui scritto, cioè chiedere ai motori di ricerca di rimuovere quel contenuto: ripeto, la questione non è così semplice, e va approfondita sul piano legislativo. Magari sono necessari interventi molto più complessi di quelli che si possono immaginare.

Da questo punto di vista, chiedo che si riveda la norma. Probabilmente è necessario che il provvedimento torni all'esame della 2ª Commissione permanente, perché le questioni aperte sono molte. Non possiamo immaginare di concludere oggi pomeriggio o al massimo domani mattina con il voto. Ripeto che le questioni aperte sono molte: quindi, si deve restringere la discussione solo ed esclusivamente alla questione del carcere per i giornalisti oppure, se vogliamo fare un provvedimento così complesso, si deve riportare il disegno di legge in Commissione, per prenderci il tempo necessario ad approfondire tutti i temi.

Lo stesso discorso vale per la questione del diritto all'oblio e per le norme relative ai *blog*.

Concludo, signor Presidente, chiedendo che il provvedimento torni all'esame della 2ª Commissione per approfondire le varie tematiche e giungere all'obiettivo di un giusto bilanciamento tra tutela degli eventuali diffamati e tutela della libertà di informazione. Non faremmo una buona legge se al termine di questo percorso non trovassimo tale bilanciamento, che allineerebbe l'Italia alle migliori esperienze delle democrazie liberali d'Europa, a cui – a mio avviso – dobbiamo guardare per legiferare bene anche nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, una «Casta sull'orlo di una crisi di nervi». Solo così si può spiegare quanto la lettura dei giornali dell'ultima settimana ci consegna ormai quotidianamente, da quando è in discussione il disegno di legge che il Senato sta per votare: iperboli, drammatizzazioni e la suggestione dei consueti luoghi comuni, soprattutto sciocchezze, a fare da velo alle solite sfrontate bugie.

La Casta – la vera Casta! – che è quella dei giornalisti, così reagisce ad un’iniziativa legislativa che sembrerebbe avere il torto, eliminando il rischio della galera, di non assicurare tuttavia a chi ne fa parte l’impunità totale, il diritto di offendere, di deridere, di ferire, con la sola prospettiva di una modesta multa: un buffetto, a fronte di danni a volte tanto difficilmente dimostrabili, quanto palesemente rilevanti.

Il tutto avviene attraverso l’ennesimo esercizio di disinformazione dei cittadini, che ormai da tempo sembra costituire il piano inclinato su cui tende a scivolare una delle professioni che è stata un tempo tra le più nobili conosciute.

A leggere infatti quanto riportano giornalisti, opinionisti e (da ultimo) anche avvocati «del ramo», sembrerebbe che qui in Senato si stia consumando un esercizio liberticida nei confronti della stampa e si stia cercando il sistema per conculcare il libero esercizio del diritto all’espressione dell’opinione.

Sappiamo bene che non è vero. Il Senato non sta consumando vendette (come taluno ha scritto, dandosi da sé la cifra di se stesso), non sta mettendo il bavaglio a nessuna stampa (compresa quella animata da una singolare furia devastatrice anche di quanto di meglio questo nostro non fortunato Paese è in grado di produrre), non si sta occupando di *blog* e di «cinguettii» (perché altre sono le norme eventualmente applicabili, ove uno voglia), ma sta semplicemente e nuovamente affrontando il tema della diffamazione.

Si sta occupando, cioè, di quel reato che compie il giornalista (o il direttore) allorché, per dolo o per grave ed inescusabile incuria nel controllo della veridicità di quanto pubblica, getta discredito su una persona, fisica o giuridica che sia, ovvero su un’organizzazione di più persone o che altro, a fronte, beninteso, di un preciso, più o meno rilevante o più o meno precalcolato tornaconto economico, che comunque sempre sussiste, anche ove ricorra il più che diffuso caso della «diffamazione per cialtroneria».

Si discute quindi di diffamazione per dolo, per grave colpa o, semplicemente, per cialtroneria, con un saldo finale, che è tuttavia sempre lo stesso: gettare discredito, attentare all’onorabilità della persona, aggredire e avvilitare, ferire quel patrimonio della stessa che, in primo luogo proprio nella Carta costituzionale, trova la sua protezione. Ed è un reato di particolare odiosità, non solo per il fatto di avere ormai, quale principale caratteristica, quella dell’indelebilità (grazie alle nuove tecnologie, che trasferiscono sulla pietra digitale quanto è sulla carta; una volta un giornale durava il tempo necessario a passare dall’edicola al fruttivendolo, per avvolgervi i carciofi, ora non più), ma anche per il fatto che le forze in campo sono fisiologicamente di incolmabile disparità. Il giornalista, infatti, spiega la sua azione diffamatoria raggiungendo in termini istantanei centinaia di migliaia di persone (anche più se la diffamazione è televisiva), cui comunica la notizia screditante.

La persona che è parte offesa da tale azione screditante può invece al più balbettare la propria difesa nell’ambito ristretto di poche persone,

ovvero, se le va bene, ritenersi soddisfatta per una succinta rettifica relegata tra le «lettere al direttore» (la pagina più flessibile che esista, pronta a farsi minima nei giorni di buon gettito pubblicitario, disposta ad allagarsi a dismisura per coprire i difetti di *performance* di chi è addetto alla raccolta), con il concreto pericolo di vedersi aggiunta in calce una chiosa, il più delle volte ringhiosa (per via della costrizione ad ammettere il fallo commesso), che costituisce l'irrisione finale: diffamazione con diritto di replica, ma con beneficio (per il diffamante) dell'ultima parola.

Di questo sta discutendo il Senato e su questo sta modificando una legge che ormai da tempo mostra il segno dei suoi oltre sessant'anni di vigenza e che già nel 2005, nel corso della XIV legislatura, era stata oggetto di approfondimenti.

La Commissione giustizia ha licenziato il testo che verrà oggi votato e che costituisce, in parte, la somma di molti interventi emendativi proposti da più parti, con un risultato finale che può essere condiviso solo a condizione di individuare quale massimo pregio quello di aver smosso le acque. Non sempre, non obbligatoriamente, una serie di bei mobili costituiscono un bell'arredamento e forse è questo il caso del testo che il Senato voterà, ma, come detto, esso ben venga.

I relatori, cui si deve la stesura finale del provvedimento, hanno introdotto cospicue modifiche aggiuntive ad un intervento legislativo che, per la verità, ben si contraddistingueva per la sua semplicità. Hanno invece introdotto una sola modifica correttiva, a mia opinione assolutamente non condivisibile, che è quella apportata all'articolo 12 con la soppressione della previsione della riparazione pecuniaria. Non solo non è condivisibile la soppressione in sé, ma è davvero danza del gambero quella operata prevedendo la soppressione dell'importo minimo della riparazione, che considero fosse una felice intuizione del testo Chiti-Gasparri; una felice intuizione che interpretava in maniera correttamente realistica la difficoltà oggettiva in cui versa chi è vittima dei fenomeni di diffamazione. Si dice che la calunnia sia un venticello. Se davvero è così, occorre ricordare che la diffamazione può, viceversa, essere un vero proprio tornado per chi ne è destinatario e ben si sa che dai tornadi non è affatto facile tornare indenni.

Tra tutti coloro che hanno scritto sull'argomento (viene quasi il dubbio che l'obbiettivo reale fosse quello di intimidire) si è in particolare distinto uno dei giornalisti cui il quotidiano «la Repubblica» (continuo, malgrado questo, a pensare che sia il giornale meglio fatto) prosegue sorprendentemente ad affidare il ruolo dell'opinionista. Poche idee e ben confuse. La principale è quella d'apertura, in cui – conoscendomi evidentemente bene! – mi dà del «protervo» per aver immaginato che all'impresa giornalistica debba applicarsi la legge dello Stato (dello Stato, si badi bene) che si occupa della responsabilità amministrativa della persona giuridica. Secondo il giornalista, in tutta evidenza, all'industria dei biscotti si applica, mentre a quella dei giornali no. Già, casta mica per niente!

Stiamo in verità parlando del nulla, giacché i relatori hanno giudicato evidentemente ardita la proposta e la stessa non è dunque contenuta nel

«testo riepilogo», ma davvero non può nascondersi la sorpresa di fronte a certe singolarità.

Il decreto legislativo n. 231 del 2001, che dispone in ordine alla responsabilità amministrativa della persona giuridica, è figlio della legge n. 300 del 2000 di «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K 3 del Trattato sull'Unione europea», che riguarda: la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee; la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri; la delega – per l'appunto – al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

Dunque, una norma europea (ma si sa che l'Europa a volte piace, a volte no. Come i trattati: si firmano sempre, ma a volte si applicano, a volte no) che sostanzialmente dice che, quando viene commesso un reato da chi a vario titolo partecipa all'attività di un'impresa, e gli effetti di tale reato sono nell'interesse o in vantaggio della stessa (e solo in questo caso), allora l'impresa ne risponde direttamente e autonomamente e viene condannata ad una sanzione pecuniaria che si attua con il pagamento di una cosa che si chiama «quote». Dice ancora la legge che la detta sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000 (lo dice la legge, non il protervo sottoscritto) e che l'importo minimo di una quota è di euro 258.

Aggiunge infine, sempre la legge (che è fatta assai bene, nemmeno sembra provenire da un modello europeo), che l'impresa è condannata solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Già non è poco, ma la stessa aggiunge anche che l'impresa nemmeno è condannata «se ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi», un modello – così è precisato – che deve naturalmente essere proporzionato alla dimensione e pertinente al tipo dell'impresa.

Quindi si tranquillizzi il giornalista: nessuna ispezione per legge nei suoi cassette e nei suoi *computer*. Informazioni segrete, e note spese, possono senz'altro dirsi al sicuro.

Ma qual è in definitiva la proposta che ha così scandalizzato (o forse preoccupato) il giornalista? Diceva l'emendamento che l'impresa giornalistica a vantaggio della quale è commesso il reato subisce una sanzione fino a 500 quote, vale a dire da 25.000 a 125.000 euro (così come è nella maggior parte degli ulteriori casi, anche di minore offensività, catalogati dall'articolo 24 della legge). Da 25.000 a 125.000 euro: nulla, nel caso specifico, per l'ingegner De Benedetti (a maggior ragione dopo gli ancora recenti «incassi giudiziari»), e dunque davvero una difesa incomprensibile la sua (del giornalista), e forse un po' squalificante.

Ancor di più se si va a leggere oltre, nell'articolo pubblicato, anche se, ad onor del vero, occorre ammettere che è stata miracolosamente colta «l'allegria» del collega, senatore Casson, nell'incassare (e spendere) le

somme destinate a risarcirlo per le diffamazioni subite. Ma senza che tuttavia ciò bilanci la rancorosa *verve* di chi di tale termine fa uso nei confronti d'altri, essendone, invece, il solo detentore. Povero Merlo!

Non compare nel testo votato in Commissione, così mi è sembrato di aver visto, la previsione del «senza commento» nel miracoloso caso della sollecita pubblicazione di una rettifica. Un errore, un errore significativo, che rischia di mortificare una costruzione (quella della rettifica) che potrebbe davvero costituire l'onorevole e civile via d'uscita nel caso di una disonorevole ed incivile evenienza, qual è quella della diffamazione a mezzo stampa.

Sarei curioso di conoscere l'opinione, sul punto, del collega presidente D'Alia, destinatario – proprio nei giorni scorsi – di un'aggressione a freddo (chissà se casuale e disinteressata?) da parte di un quotidiano una volta assai autorevole, cui ha avuto l'ingenua puntigliosità di voler replicare rappresentando fatti oggettivi, con il non felice risultato di incassare un ulteriore «gancio al mento», senza possibilità di ulteriore replica, come prima si diceva.

Altra proposta che non ha trovato spazio nel testo dei relatori, ma che ha in compenso suscitato animata discussione, è quella riguardante la nullità dei patti con cui l'editore assume su di sé tutte le conseguenze della condanna per diffamazione lasciandone esente il colpevole (sanzioni, multe, e risarcimento del danno, al di là della previsione già contenuta nell'articolo 11 della legge).

La giornalista che produce e conduce una ficcante trasmissione televisiva d'inchiesta se l'è sentita a sé dedicata, forse per via delle polemiche e delle proteste di casta che a suo tempo suscitò la breve resistenza di un buon direttore generale della RAI, a fronte della richiesta che veniva reiterata di nuovamente assicurarle tale beneficio in sede di rinnovo del contratto.

Ho letto che la giornalista assicurava di aver in precedenza causato solo un risarcimento da soli 30.000 euro (se così effettivamente fosse, davvero non capisco perché non pagare direttamente, a fronte di un *cachet* che immagino compatibile, e chiuderla lì) e giustificava in ogni caso la necessità di un tale accordo non avendo modo di sostenere il costo degli avvocati.

Dunque, i cittadini eventualmente diffamati i soldi per gli avvocati devono trovarseli; chi invece la diffamazione l'ha consumata e procurata ha chi i soldi glieli trova (nel caso in questione, i contribuenti). E già, la Casta!

Ma la questione non è in verità questa, ovvero non è solo questa. L'emendamento, non coltivato ed abbandonato prima ancora che se ne cominciasse a discutere (non già per riconsiderazione della sua opportunità, ma assai più semplicemente una volta che si è compreso con quale metodo sarebbe stata condotta la costruzione del testo), è stato poi fatto proprio (in formula integrata ad altra previsione) dal senatore Caliendo ed è stato quindi liquidato come norma anti-Gabanelli.

Sennonché né la giornalista né – ahimè! – il presidente Berselli, relatore del provvedimento (a leggere un'intervista a lui attribuita), hanno in realtà compreso l'ulteriore portata e il significato, peraltro assolutamente principale, dello stesso: in sostanza, che la storia era tutta un'altra.

Forse va ricordato che esiste un'area del Paese, che non è la migliore, o piuttosto – per più correttamente dire – un contesto, che non è il migliore, diffuso in un'area del Paese, che potrebbe invece avere tutti i numeri per esserlo senz'altro, dove chi commette un reato è manlevato e garantito «per contratto» da chi ne trae il reale beneficio. Il che vuol dire che non è quindi una gran novità quella pubblicamente reclamata da un avvocato che di questo si occupa come «prassi consolidata» nell'editoria. Non è una gran novità e senz'altro una novità non edificante.

Va ancora premesso che la nullità di cui parla l'emendamento è un'eccezione. Si dice, infatti, «eccezione di nullità». Ciò vuol dire che, per dispiegare i propri concreti effetti, deve essere sollevata da chi ne ha interesse.

L'emendamento nulla dunque può – e questo, chi l'ha proposto, ben lo sa già da ora – nei confronti di chi intende aggirare la norma che contiene, nei confronti dunque di quel giornalista e di quell'editore che effettivamente stipulano quel patto e che poi anche lo onorano, facendo a meno di invocarne, né l'uno né l'altro, la nullità che ha in sé.

Che problema c'è? Di gente che infrange la legge ce n'è in abbondanza e senz'altro può reggere il patto che è a ciò funzionale. Resta solo riservata alla sfera della valutazione etica ogni considerazione in ordine alla cifra da attribuire a due soggetti (giornalista ed editore) che si accordano per il caso che sia commesso un delitto. Non dobbiamo infatti mai dimenticarci che la diffamazione non è – come forse qualcuno crede, o come a qualcuno piace credere – un incidente di percorso professionale, quasi una volta o l'altra inevitabile. È invece, a tutto titolo, un delitto con tanto di colpevole e con tanto di vittima.

Ma lasciamo perdere il caso della giornalista che si è ritenuta destinataria della norma. Nessuno le è ostile, tantomeno io, anzi. Immaginiamo invece un altro scenario, tutt'affatto diverso, per controllare come potrebbe impattare una norma come quella che era stata ipotizzata.

Una rivista, anzi due – per fare solo un esempio – che una volta si sarebbero chiamate «nazional-popolari», si trovano ad avere la disponibilità (remunerata con fior di quattrini per mano del relativo editore) di una serie di fotografie carpite illegalmente, come quelle del povero corpo di uno statista crivellato di proiettili, oppure – per venire ad un'attualità assai più attuale e soprattutto assai meno dolorosa – come quelle del seno di una giovane donna, moglie del figlio di una signora molto anziana, e molto ma molto conosciuta. Si tratta di fotografie riprese con un potente teleobiettivo a distanza di un chilometro, fuori dalla vista, mentre la giovane donna e il suo seno sono tranquillamente a casa loro, e quindi sono foto illegali.

Che cosa fa l'editore? È assai semplice. Si fa due conti e calcola l'ammontare presumibile delle sanzioni e del risarcimento (esclusa l'ipo-

tesi della condanna al pagamento di quote per responsabilità amministrativa, grazie allo sdegno, forse peloso, del giornalista di «la Repubblica»). Procede quindi a commisurare il risultato con l'altrettanto presumibile maggiore incasso della rivista, derivante anche dalla pubblicità – si sa che gli editori sui *forecast* finanziari sono per lo più abili – e conclude che conviene certamente chiamare il vivace direttore della rivista e dirgli: «Non preoccuparti. Tu pubblica. Ti condanneranno, ma risponderemo noi di ogni onere». Ogni riferimento a specifici seni di giovani donne è del tutto casuale.

Ebbene, come fa il vivace direttore ad opporsi? Come fa a dire che il cinico conto economico non tiene conto, non apprezza la sofferenza, l'avvilimento, il dolore che la condotta delittuosa – le foto prima e la loro pubblicazione dopo – può procurare in capo alla persona o ai suoi familiari, a persone del tutto incolpevoli? Come fa a dire che lui non ci sta? Come fa a dire che è un professionista libero e perbene? Come fa a dirlo, se ha addirittura firmato un valido accordo che si articola proprio sull'eventualità descritta? Al contrario, certo che facilmente potrebbe, se ci fosse un precetto preciso di legge, frutto di una volontà collettivamente e democraticamente decisa.

Non è dunque venuto in mente al presidente Berselli e alla giornalista di «Report» che la proposta, lungi dall'essere «anti-Gabanelli», doveva essere invece intesa come il tentativo d'aiuto al recupero di una dignità professionale, forse oggi in un certo senso compromessa? Ma ciascuno – questo resta certo, e tale deve restare – ha tutto il diritto di vederla e di dirla a modo suo, compreso Alessandro Manzoni, con il suo *omnia munda munda*, senza nutrire per l'appunto rancore nei confronti di chi ha idee diverse e senza denigrare e diffamare. Che sia poi questa la democrazia? Più libertà e meno casta?

Sono dell'opinione che il testo varato dal vice presidente Chiti e dal presidente Gasparri fosse – come prima già dicevo – assai più efficace in ragione della sua semplicità: al più, meritevole di qualche altrettanto semplice e diretto complemento, con il fine di una più diffusa modernizzazione della legge del 1948.

Ciò non toglie che voterò senz'altro il testo proposto dalla Commissione, con la proposizione di tre soli emendamenti – quello che non piace al giornalista di «la Repubblica»; quello del «senza commento», che dovrebbe piacere al presidente D'Alia, ed un terzo, tanto minimo, quanto decisivo nella sua portata – giacché è chiaro come in talune occasioni – questa mi sembra una di quelle – non è proprio utile insistere.

Ho terminato, signor Presidente; le chiedo solo di farmi aggiungere, telegraficamente, una cosa cui tengo davvero molto. Ho ascoltato oggi interventi anche di taglio assai diverso. Il senatore Vita si è dichiarato «dissonante», ma il suo punto di vista, come quello di altri, pur da me assai poco condiviso, non è certo isolato. Sono tutti interventi però accomunati dalla qualità comune del coraggio e della libertà di dire.

Sono onorato, signor Presidente, del fatto che ancora una volta, oggi, mi sia consentito di intervenire in un Senato libero in maniera libera. (*Applausi dal Gruppo Pdl*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sul licenziamento di alcuni dipendenti da parte dell'ANAS

FILIPPI Marco (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per rendere noto all'Aula e alla Presidenza che, con nota del 27 settembre 2012, l'ANAS SpA ha comunicato a 23 dipendenti assegnati presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali l'estinzione del loro rapporto di lavoro a far data dal 30 settembre 2012 (tre giorni dopo). Tale comunicazione è pervenuta al culmine del processo di riorganizzazione dell'attività di vigilanza sul settore autostradale italiano, nonostante le ripetute rassicurazioni della direzione generale di ANAS in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali.

I protagonisti di questa infelice vicenda sono giovani laureati che vantano un brillante *curriculum* ed un elevato profilo professionale ed hanno svolto il proprio lavoro, alle dipendenze di ANAS, per almeno quattro anni, con competenza e serietà.

Si tratta di 23 giovani, molti dei quali con figli a carico e mutuo da pagare, tutti assunti con contratto a tempo determinato, ma il cui licenziamento ha nei fatti determinato la sostanziale paralisi delle attività di vigilanza svolte dallo Stato sulle società che gestiscono la rete autostradale italiana (Autostrade per l'Italia, Gruppo Gavio, e così via) con potenziali ripercussioni sulla sicurezza autostradale e sulla realizzazione di nuove opere infrastrutturali. Tra l'altro, lo scenario presenta tinte ancor più fosche, meritevoli di approfondimento, in ragione del fatto che all'interno dell'Ispettorato di vigilanza, in cui questi giovani hanno svolto per anni la propria attività lavorativa, sembra vi siano state numerose assunzioni a tempo indeterminato di altro personale, inserito successivamente alla data del loro primo contratto.

Insomma, l'ennesima ingiustizia, perpetrata questa volta oltretutto da un'azienda di Stato, in un momento in cui il verbo della politica, il nostro verbo, è quotidianamente proteso in proclami rivolti a garantire speranza e futuro ai giovani del nostro Paese, valorizzazione del merito, riconoscimento della preparazione e della professionalità. Un contrappunto stridente e inaccettabile che merita di essere risolto e chiarito una volta per tutte. Il licenziamento di questi 23 giovani laureati è infatti soprattutto

il frutto della mancanza di scelte che politica, Governo e Parlamento non sono stati in grado di assumere.

Il riferimento, Presidente, è alla clausola normativa che prevedeva, in mancanza dell'approvazione dello Statuto dell'agenzia dell'ANAS, il trasferimento delle funzioni e del personale ricompresi nell'Ispettorato di vigilanza alla struttura ministeriale dei trasporti e delle infrastrutture. In questo momento l'*ex* Ispettorato di vigilanza è passato sotto il Ministero delle infrastrutture e trasporti, ma le sue attività sono totalmente paralizzate.

Il licenziamento di questi 23 giovani, prevalentemente ingegneri, ha provocato infatti, la paralisi totale delle sedi distaccate di Milano, Torino, Venezia e Pescara il cui personale tecnico risulta essere stato tagliato totalmente; anche nella stessa sede centrale di Roma, dove sono stati licenziati 12 dei 23 dipendenti, l'attività tecnico-giuridica è, allo stato attuale, paralizzata.

Giova in ultimo ricordare che il personale in servizio risultava insufficiente già prima dei licenziamenti, rispetto alla pianta organica prevista per l'Ispettorato di vigilanza (che contemplava il doppio del personale effettivamente in servizio al momento della trasformazione in struttura tecnica, compresi i dipendenti a tempo determinato).

Vista la delicata situazione, prego davvero la Presidenza di voler prendere in considerazione tutte le possibili azioni che permettano di audire in tempi rapidi il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assumere gli orientamenti e le disposizioni che intende emanare in proposito.

Presidente, la ringrazio davvero per l'attenzione e confido in un sensibile interessamento della Presidenza del Senato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Marco Filippi, il suo intervento contiene due aspetti che colpiscono, uno dei quali è relativo al licenziamento di 23 giovani e l'altro ovviamente alle modalità di tale licenziamento. Mi colpisce anche molto, per le mie convinzioni personali, il fatto che si sia indebolita, o non si sia fatta funzionare, la struttura di vigilanza sulle concessioni. Come lei sa, perché ne abbiamo parlato tante volte, io considero negativo il fatto che lo Stato abbia fatto concessioni con scarsissime clausole e scarsissimi strumenti di controllo. L'elemento da lei evidenziato mi pare altrettanto serio e preoccupante.

La Presidenza si attiverà per ottenere un'audizione del Ministro, ma vorrei aggiungere anche che per l'8 novembre è previsto in Senato un *question time* con il ministro Passera. Credo che questo sarebbe un ottimo argomento da sottoporre al Ministro in tale sede. In ogni caso è giusto che vi siano, in qualche forma, un'audizione e una risposta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, ieri sono accaduti due fatti importanti a conferma del crollo del sistema di protezioni istituzionali garante delle malefatte e della corruzione diffusa che avvelena la democrazia: l'arresto di Pozzessere, dirigente di Finmeccanica, e l'avviso di garanzia al signor Giannini dell'ISVAP, oggetto di tantissime interrogazioni parlamentari senza risposta a conferma delle diffuse complicità dei Governi di turno.

Su questa scandalosa gestione di Fondiaria-SAI, signor Presidente, società quotata e soggetta alla vigilanza di CONSOB ed ISVAP utilizzate come un bancomat dalla famiglia Ligresti per oltre 60 milioni di euro, oltre ad atti di sindacato ispettivo, in data 14 aprile 2010 ho inviato alla CONSOB e all'ISVAP una raccomandata con all'oggetto «Bilanci Fondiaria SAI».

Facevo presente che «spulciando» i bilanci quotati in borsa di alcune compagnie emergevano perdite per oltre un miliardo. È il caso della Fondiaria, terza compagnia italiana dopo Generali e Allianz, che ha chiuso i conti in passivo per quasi un miliardo di euro nel 2010, che si aggiunge ai 390 milioni di euro del 2009, generando un tracollo per i piccoli azionisti di oltre l'80 per cento dei loro investimenti. Tutto questo per che cosa? Per «foraggiare» i tre figli di Ligresti (Jonella, Giulia e Paolo), tutti amministratori delle società del gruppo, che nel 2010 ricevevano 5 milioni di euro all'anno. Oltre a questi elevati stipendi, confermati anche nel 2010, con i titoli della compagnia precipitati ai minimi storici, i rampolli di Ligresti finanziano con gli aumenti tariffari anche i cavalli: ricordo Toulon, un cavallo di razza finanziato con un *leasing* Unicredit.

Signor Presidente, chiudo perché ho presentato tantissime interrogazioni sull'argomento, tra le quali, di recente, la 4-07702 e la 4-08491.

Sempre in questa lettera scrivevo, per impedire che i Ligresti potessero utilizzare i proventi del loro gruppo assicurativo per finanziare le passioni di Jonella, presidente della Fondiaria quotata in Borsa, oppure per rimpinguare le casse delle società di famiglia (come nel caso della Dialogo assicurazioni, una compagnia minore del gruppo, che ha affidato una campagna promozionale per 1,7 milioni di euro alla Gilli communication, gestita da Giulia Ligresti, a cui si aggiungono le svalutazioni della catena Atahotels, costata a Fondiaria 17 milioni di euro in pochi mesi, e la storia avventurosa di una compagnia serba, la Ddor Novi Sad acquistata nel 2008 per 267 milioni di euro e subito dopo svalutata di 137 milioni), chiedevo a ISVAP e CONSOB di impugnare i bilanci.

Ora, signor Presidente, io credo: dobbiamo aspettare la procura? Ieri la Guardia di finanza, su incarico della procura, si è recata nella sede dell'ISVAP, al cui presidente, Giannini, oggetto di numerose mie interrogazioni senza risposta, è stato notificato un avviso di garanzia. In attesa che avvenga la stessa cosa anche alla CONSOB (ripeto, questo è un grande Paese permeato dalla corruzione a tutti i livelli, anche a quello delle Auto-

rità di controllo) chiedo alla Presidenza la cortesia di invitare il Governo almeno a rispondere a una delle circa 30 interrogazioni da me presentate.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, la Presidenza si attiverà senz'altro. Ricordo anche di aver ascoltato personalmente le sue sollecitazioni. Quindi senza dubbio la Presidenza si attiverà. Mi auguro che poi il Governo voglia rispondere, tanto più a fronte dell'emergere di circostanze che hanno aggravato questa situazione, così come lei ricordava.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Poretti nella discussione generale dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

La situazione della giustizia civile è gravissima anche perché la lentezza dei processi si accumula da decenni: la durata media del processo civile è pari a 337 giorni, per quanto riguarda i processi di competenza del giudice di pace, e del triplo per quanto riguarda i giudizi di primo grado davanti a tribunale. Per il secondo grado dei procedimenti civili la durata media è di 1.338 giorni. Dinanzi alla Cassazione, infine, la mole di ricorsi che vengono annualmente iscritti è di gran lunga superiore a quella che la Corte riesce a decidere e questa eccedenza si cumula con quella degli anni precedenti: la pendenza è aumentata quest'anno da 61.951 a 76.478 ricorsi (+23 per cento). La durata media del ricorso per Cassazione in materia civile, passata da 836 a 994 giorni, pari a 33 mesi.

La durata delle cause previdenziali è stata in media di 1.019 giorni, sempre nel periodo tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2002.

La situazione della giustizia penale non è confortante: dilatazione temporale della durata dei procedimenti davanti agli uffici del GIP da 194 a 261 giorni ed incremento delle pendenze (del 27,6 per cento). La durata media dei ricorsi per Cassazione in materia penale è stata di 219 giorni, dal momento in cui pervengono alla Corte a quello in cui vengono decisi.

Nel corso del 2011 sono stati 186 i decessi verificatisi nei 206 istituti penitenziari italiani, 66 dei quali per suicidio. È quanto emerge dal «Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia», condotto dalla commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato e presentato questa mattina presso il carcere romano di Regina Coeli. L'età media dei detenuti che si sono tolti la vita è di 37,8 anni; 45 di loro erano italiani, solo 2 donne.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Belisario, Bornacin, Caselli, Castiglione, Centaro, Chiti, Ciampi, Cicolani, Colombo, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Filippi Alberto, Fleres, Longo, Mantovani, Nania, Oliva e Pera.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boldi, Fantetti e Marinaro, per attività della 14^a Commissione permanente; Marino Ignazio Roberto Maria, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale; Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Contini, per attività dell'Unione interparlamentare; Perduca, per partecipare ad un'iniziativa internazionale.

Interrogazioni

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
– Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 14 settembre 2011 è stato emanato il regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

con decreto ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 è stato emanato il regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011;

con decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 è stata indetta la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire con urgenza al fine di precisare: 1) a quale data ultima di pubblicazione il candidato debba fare riferimento ai fini della presentazione delle pubblicazioni scientifiche da sottoporre a valutazione e, più precisamente, se, ai fini della valutazione nel numero massimo delle pubblicazioni (previsto dagli allegati n. 1 e 2 del D.D. n. 222 del 20 luglio 2012), possano essere validamente inseriti dal candidato lavori scientifici pubblicati anche dopo il 20 luglio 2012, ma entro la data del 20 novembre 2012. Il dubbio emerge dal confronto tra quanto previsto dagli art. 4 e 5, comma 3, e dall'all. B, punto 3, del decreto ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 e quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. *a)*, e art. 4, comma 4 del decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012; 2) se, ai fini dell'abilitazione, non varranno solo le pubblicazioni relative al decennio 2002-

2012, in quanto sembra che i candidati potranno presentare qualunque pubblicazione senza vincoli di data e in relazione a ciò se una pubblicazione, anche se antecedente al decennio, possa essere presentata ai fini della valutazione e, quindi, non solo ai fini curriculari.

(3-03121)

BIONDELLI. – *Ai Ministri della salute, per gli affari regionali, il turismo e lo sport e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con la legge 28 marzo 2012, n. 3, la Regione Piemonte ha costituito le federazioni sovrazionali (FS) «Al fine di promuovere il passaggio del servizio sanitario regionale da una fase caratterizzata dalla centralità aziendale e da logiche competitive ad una nuova fase orientata alla cooperazione interaziendale ed alla realizzazione di reti integrate di offerta» (articolo 2, comma 3);

sono state loro affidate le seguenti funzioni: piani di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento di beni e servizi, ad eccezione dei servizi socio-sanitari; gestione del materiale, dei magazzini e della logistica; sviluppo e gestione delle reti informative e digitalizzazione del sistema; gestione del patrimonio immobiliare; programmazione degli investimenti;

in tema di approvvigionamento di beni e servizi, la stessa Regione Piemonte aveva in precedenza provveduto alla creazione della SCR (Società di committenza regionale), tutt'ora operativa, con l'obiettivo di ottimizzarne l'acquisizione;

rilevato che:

la creazione delle FS, sostanzialmente, dal punto di vista organizzativo richiama la precedente previsione delle «aree sovrazionali», che tuttavia, e non è una differenza di poco conto in tempi di *spending review*, non determinavano alcun aggravio di spesa a carico del servizio sanitario regionale, essendo solo uno strumento per la gestione interaziendale di tematiche comuni;

in tal modo, alle 19 Aziende sanitarie (locali, ospedaliere ed ospedaliere universitarie) si aggiungono 6 federazioni sovranazionali, determinando il passaggio da 19 Direttori generali a 25 (infatti, ai fini retributivi l'amministratore unico di ogni FS è sostanzialmente equiparato al Direttore generale di ASL);

preso atto che:

da fonti giornalistiche (si veda ad esempio «La Stampa» del 22 maggio 2012) si è appreso che il Ministro per gli affari regionali ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge di riforma della sanità piemontese, anche per la mancanza di copertura finanziaria delle nuove federazioni sanitarie;

sempre da fonti giornalistiche, la Regione nega la sussistenza di ulteriori oneri finanziari, asserendo che i costi dei nuovi amministratori unici sono pareggiati dall'accorpamento di 3 Aziende sanitarie in una unica;

rilevato che tale risposta appare all'interrogante insufficiente, in quanto il risparmio di 2 indennità non può coprire la spesa di 6 nuove indennità, peraltro di importo superiore alle prime;

considerato, inoltre, che la legge regionale nulla dice in tema di gerarchia delle competenze; infatti: il Consiglio di amministrazione della FS è composto dai Direttori generali delle ASL che la compongono; il Consiglio di amministrazione nomina l'amministratore unico designato dalla Regione; quest'ultimo ha funzioni di programmazione e controllo di rilevanti attività che la legge nazionale riserva alle singole ASL;

la conseguenza di tale situazione porterebbe ad avere un soggetto (il Direttore generale di ASL) che è controllore dell'amministratore unico (in quanto è componente del consiglio d'amministrazione che lo ha nominato) ed è controllato dall'amministratore unico (in quanto esplicitamente prevista la funzione di controllo nei confronti delle ASL);

tale confusione organizzativa si ripercuote anche sul personale; la legge regionale prevede che le persone che operano per la FS rimangano dipendenti delle proprie Aziende sanitarie, conservandone i relativi trattamenti stipendiali. Tale scelta comporterà inevitabilmente delle disuguaglianze di trattamento retributivo, in quanto i singoli contratti integrativi aziendali prevedono differenze, a volte anche sensibili, nella parte relativa alla retribuzione di risultato e ad altre voci variabili. La conseguenza inevitabile è che persone che svolgono le stesse mansioni all'interno della stessa FS percepiscono stipendi differenti;

in data 22 ottobre 2012 è stato depositato avanti al TAR Piemonte il ricorso predisposto dall'organizzazione sindacale Confedir-Sanità contro il provvedimento di creazione delle FS;

preso atto, ancora, che:

fonti giornalistiche riportano le affermazioni, in data 18 ottobre 2012, dell'Assessore per la sanità secondo la quale «la Regione Piemonte è tecnicamente fallita», atteso che il debito complessivo ammonta a 10 miliardi di euro, di cui 900 originati dal servizio sanitario regionale;

il sito ufficiale della Regione, dal giorno successivo, 19 ottobre, rileva che «i conti della sanità piemontese non sono fuori controllo e la Regione non è fallita»;

la Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, in data 16 ottobre 2012, ha riferito alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali della Camera dei deputati che non esistono i bilanci del settore sanitario per gli anni 2010 e 2011 e che i debiti della Regione ammonterebbero a 4,7 miliardi di euro, come si evince dalla lettura dell'articolo pubblicato su «Lo spiffero» *online* del 19 ottobre,

si chiede di sapere:

se al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, risultino corrispondenti al vero le notizie circa l'impugnazione avanti alla Corte costituzionale della legge di riforma della sanità piemontese, ed in caso affermativo, quale sia lo stato attuale dell'*iter* dell'impugnativa stessa;

se abbia contezza della situazione che si è venuta a creare nella Regione Piemonte con l'attivazione delle federazioni sovrazionali, sia tra i dipendenti del settore sanitario sia tra la popolazione;

quali iniziative, rientranti nelle proprie prerogative ministeriali, intenda assumere in merito alla creazione delle federazioni sanitarie ed al loro funzionamento, anche nell'ottica dei provvedimenti in tema di *spending review*;

se il Ministro dell'economia e delle finanze sia a conoscenza di quale sia il reale stato di consistenza finanziaria del settore sanitario della Regione Piemonte, atteso che le cifre diffuse relativamente al debito regionale risultano quanto mai discordanti tra di loro ed ingenerano confusione ed incertezza sul futuro delle prestazioni che potranno essere garantite alla popolazione piemontese.

(3-03123)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

VITA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

a quanto si apprende dai mezzi di informazione, numerosi lavoratrici e lavoratori di Cinecittà, colpevoli solamente di aver condotto una lunga e decisa battaglia in difesa della loro azienda e, con essa, dell'intero cinema italiano, sarebbero stati sottoposti a indagini da parte della Procura di Roma;

mentre è in corso una delicata trattativa con il Ministero per i beni e le attività culturali circa il destino di Cinecittà e dei suoi lavoratori, il fatto che gli uomini e le donne protagonisti dell'occupazione e dello sciopero, protrattisi per oltre 80 giorni contro il piano industriale di Luigi Abete, siano sottoposti ad indagini senza alcuna imputazione precisa sembra rappresentare una sorta di minaccia pendente sul loro capo;

26 uomini e donne tra i lavoratori e i rappresentanti sindacali risultano infatti essere «sotto osservazione» proprio nel momento in cui sciopero e occupazione sono sospesi da alcuni giorni per l'impegno con i vertici aziendali che avevano chiesto di interrompere la protesta come condizione per partecipare al tavolo di trattative,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le sue valutazioni in merito;

se risultino i motivi per i quali sui lavoratori e sulle lavoratrici di Cinecittà impegnati in una battaglia a difesa dei propri diritti penda una minaccia penale, e quale sia l'origine e la reale natura dell'intera vicenda.

(3-03122)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARDIELLO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il 18 gennaio 2012 l'azienda Alcatel-Lucent ha avviato un programma di riduzione dei costi che ha coinvolto i lavoratori del settore ricerca e sviluppo (R&S) impiegati per lo più in Italia e in Belgio; contestualmente l'azienda ha annunciato il programma «Grow» secondo il quale si dovevano ricollocare i lavoratori coinvolti nel piano di ristrutturazione;

il 24 gennaio l'azienda multinazionale ha posto in essere un piano di tagli che prevedeva la perdita di 700 posti di lavoro in Italia di cui 360 nell'attività di R&S e 140 in attività commerciali e amministrative;

il 24 maggio, a seguito di una serie di incontri fra l'azienda e il Governo, la multinazionale si è detta pronta a rivedere il piano di esuberi a fronte di una politica di investimenti nel campo delle telecomunicazioni;

ciononostante l'azienda multinazionale dismetteva la sede di Genova che occupava 32 lavoratori, annunciava la dismissione delle attività di *network management (optics)* di Rieti e la ricollocazione di 20 dei complessivi 33 lavoratori utilizzando lo strumento «Grow»; annunciava 245 esuberi in tutti i siti italiani di R&S e annunciava la riduzione di 200 lavoratori somministrati dello stabilimento di Trieste;

l'azienda Alcatel-Lucent, infine, confermava la volontà di mantenere le attività R&S *optics* solo sul sito di Vimercate (Monza e Brianza);

il 10 giugno la multinazionale apriva la procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria per un numero massimo di 245 lavoratori complessivi ripartiti fra tutte le sedi;

i lavoratori del sito di Battipaglia (Salerno) interessati dal provvedimento di cassa integrazione straordinaria erano 31 su 121 totali;

premessi, inoltre, che:

il sito di Battipaglia aveva visto anche il trasferimento di alcuni lavoratori della R&S presso la sede di Vimercate e lo spostamento di altri lavoratori su attività di *NPI customer services* da svolgere essenzialmente presso i clienti;

tali scelte, dettate dall'azienda, avevano già provocato un impoverimento del sito produttivo di Battipaglia annullando parte della propria identità di azienda di ricerca e sviluppo;

preso atto che:

il 12 luglio è stato siglato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un accordo per salvaguardare i livelli occupazionali del sito battipagliese e per portare nuove commesse allo stabilimento;

ad oggi, però, quelli che avrebbero dovuto essere solo provvedimenti di cassa integrazione straordinaria, finalizzati ad una ricollocazione interna del personale, rischiano di diventare esuberi strutturali;

lo smantellamento del sito di Battipaglia sembrerebbe essere dovuto esclusivamente ad una scelta dell'azienda di favorire altri siti e altre regioni, piuttosto che tener fede agli accordi sottoscritti;

il personale impiegato nel sito di Battipaglia è altamente qualificato e potrebbe fornire, anche ricollocato in altri settori aziendali, un grande contributo alla crescita aziendale;

considerato che:

il cosiddetto decreto crescita (decreto-legge n. 179 del 2012) varato di recente dal Governo contiene misure che possono costituire un'opportunità per la ricollocazione del personale attualmente in esubero in Alcatel-Lucent con particolare riferimento alla sede di Battipaglia;

anche il piano strategico nazionale offre spunti per la ricollocazione dei lavoratori della multinazionale francese con sede a Battipaglia in riferimento all'obiettivo di sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati ed accrescere la capacità, l'accessibilità e la fruibilità di utilizzo degli stessi anche attraverso un'adeguata promozione dell'offerta,

si chiede di sapere se e in quali modi il Ministro in indirizzo intenda intervenire al più presto al fine di ricollocare le persone coinvolte nel piano di ristrutturazione su attività di *core business* (tramite il programma «Grow») in sostituzione delle attività di *optics* da svolgere nel sito di Battipaglia nel rispetto dell'accordo sancito presso il Ministero lo scorso 12 luglio.

(4-08504)

BRICOLO, MAZZATORTA, MURA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, PITTONI, RIZZI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI, VEDANI. – Al Ministro dell'interno. – Premesso che:

a seguito dell'instabilità politica generata dalla guerra civile libica del 2011, migliaia di nordafricani sono salpati alla volta delle coste italiane;

ben consci delle prassi umanitarie che, a seguito di convenzioni e accordi internazionali, vengono adottate in caso di riconosciuto conflitto armato, molti cittadini nordafricani e africani, benché per lo più di nazionalità diversa da quella libica e del tutto estranei al conflitto, hanno comunque presentato, una volta giunti in Italia, domanda per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico;

a fronte del rifiuto dell'Unione europea di attivare la direttiva 2001/55/CE, recante le norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, accanto alle 10 commissioni territoriali per la protezione internazionale (legge n. 189 del 2002 e decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004) a seguito della nota situazione emergenziale relativa al nord Africa sono state istituite ulteriori 5 commissioni territoriali per procedere all'esame delle domande in tempi rapidi;

in attesa dell'accoglimento o del rigetto della domande avanzate per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, i cittadini stranieri sono

stati accolti, assistiti e mantenuti in strutture messe a disposizione da moltissimi Comuni, servizi per i quali le stesse amministrazioni comunali hanno acceduto all'apposito fondo statale del «regime d'emergenza» (artt. 20 e 45 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni) attivato in conseguenza alla crisi umanitaria;

a molti cittadini nordafricani, privi di cittadinanza libica e che non presentavano i requisiti necessari, non sono stati riconosciuti dalle commissioni territoriali, competenti e deputate all'esame della domanda, lo *status* di rifugiato politico né altra forma di protezione, in particolare sussidiaria e umanitaria, non ricorrendone i requisiti;

il 31 dicembre 2012 sarà interrotta l'erogazione dei fondi statali destinati ai Comuni per il mantenimento dei cittadini stranieri richiedenti asilo;

appreso che diversi esponenti del Governo nazionale hanno dichiarato più volte, anche recentemente, di volere, una volta terminate le risorse di cui il «regime d'emergenza», riconoscere a tutti questi cittadini stranieri, anche se privi dei requisiti stabiliti dalle leggi o destinatari di un diniego da parte delle commissioni territoriali competenti, un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;

considerato che la protezione umanitaria è una forma di protezione diversa rispetto allo *status* di rifugiato e allo *status* di protezione sussidiaria ed è disciplinata dal testo unico sull'immigrazione; in particolare l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, recante l'attuazione della direttiva 2005/85/CE sullo *status* di rifugiato, dispone che «Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998»;

ritenuto che:

il riconoscimento di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie a chi oggi è ancora ospitato all'interno delle strutture messe a disposizione dai Comuni potrebbe portare ad una «raffica» di ricorsi da parte dei profughi (o presunti tali) che, invece, hanno già fatto rientro nei Paesi d'origine;

se venisse riconosciuta tale protezione a tutti, si vanificherebbe il lavoro finora svolto dalle commissioni territoriali volto all'accertamento dei requisiti di legge per accedere a tale forma di protezione ed altresì dall'autorità giudiziaria che ha già deciso sui ricorsi confermando la decisione negativa della commissione;

inoltre, tale provvedimento costituirebbe una vera e propria sanatoria, ed incentiverebbe chiunque non solo a venire nel nostro Paese, anche se privo di qualsiasi requisito, ma incrementerebbe fenomeni migratori clandestini, con tutte le conseguenze note;

considerato che:

stante la forte crisi economica che il Paese sta affrontando e le scarse prospettive occupazionali, gli stranieri ai quali verrà presumibilmente riconosciuto il permesso di soggiorno rischieranno di dover vivere di espedienti, andando a gravare ulteriormente sulla spesa sociale, sia in termini assistenzialistici che, è ragionevole supporre, penitenziari;

il conflitto libico si è da tempo concluso,

si chiede di sapere:

se quanto sopra corrisponda al vero;

quanti cittadini stranieri siano stati ospitati nelle strutture allestite ed i costi finora sostenuti;

a quanti di loro sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato politico, a quanti sia stato rifiutato, quanti siano ancora in attesa di conoscere l'esito della richiesta o del ricorso;

a quanti dei cittadini stranieri ospitati nelle strutture allestite nei comuni sia stato assegnato (in fase di rinnovo) un permesso di soggiorno che consentisse loro di essere regolarmente occupati e quanti abbiano trovato effettiva occupazione;

quanto il Governo ritenga plausibile che i cittadini stranieri, una volta riconosciuto loro un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possano effettivamente trovare regolare occupazione;

se abbia effettuato stime circa l'impatto in termini di spesa sociale derivante dalla permanenza di questi cittadini nel territorio nazionale;

quali ragionevoli aspettative ritenga che possano essere garantite a chi resterà nel nostro Paese in forza di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;

se il Governo ritenga invece più opportuno attivarsi, sia stanziando le adeguate risorse sia avanzando presso gli organi dell'Unione europea istanza di ulteriori risorse strumentali e finanziarie necessarie, per procedere quanto prima al rimpatrio dei cittadini stranieri privi dei requisiti di legge per rimanere nel nostro Paese.

(4-08505)

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto di terzi sono obbligate all'iscrizione all'albo dell'autotrasporto e ciascuna versa annualmente una quota di iscrizione, con la quale il comitato centrale dell'albo provvede al finanziamento delle proprie iniziative, ivi comprese quelle formative;

il comitato, nel corso di questi anni, ha deliberato e svolto numerosi progetti di formazione rivolti tanto alle imprese regolarmente iscritte all'albo conto terzi che al personale addetto ai controlli su strada dei mezzi pesanti, investendo nelle diverse iniziative svariati milioni di euro;

il settore dell'autotrasporto ha potuto contare per l'anno in corso su risorse aggiuntive destinate alla formazione professionale a valere sui

fondi destinati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti che ammon-
tano, per il solo 2012, a 23.052.697 euro;

i fondi gestiti dal comitato e quelli stanziati direttamente dal Mini-
stero sono attribuiti agli enti preposti a svolgere la formazione sulla base
dei medesimi criteri di selezione e, pertanto, ai soli enti di emanazione di-
retta delle associazioni dei trasportatori presenti nel comitato;

considerato che:

nonostante la forte selezione dei soggetti abilitati alla gestione dei
fondi per la formazione dei dipendenti e delle imprese di autotrasporto in
conto terzi, si è verificata una situazione che sembrerebbe non informata
ai necessari principi di trasparenza, perizia ed imparzialità della pubblica
amministrazione;

in data 3 maggio 2012 è stato emanato un decreto a firma del Vice
Ministro delle infrastrutture e trasporti Ciaccia, poi registrato alla Corte
dei conti l'8 giugno 2012, per l'assegnazione dei fondi, pari a
23.052.697 euro. A quanto risulta agli interroganti, tale decreto è stato
predisposto senza garantire precisi parametri economici così come normal-
mente fatto in tutti i bandi per la formazione e l'effettiva praticabilità di
controlli nel merito e nel tempo in modo da prevenire il rischio di corsi
«fantasma» o fittizi;

per tali motivi, sarebbe stato violato il principio di buon andamento
ed imparzialità della pubblica amministrazione, come sancito dall'articolo
97, primo comma, della Costituzione, generando un'implicita e conse-
guente caduta di credibilità della pubblica amministrazione stessa,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda as-
sumere con riferimento alla situazione determinatasi con l'emanazione del
decreto ministeriale del 3 maggio 2012, che prevede l'assegnazione di
fondi pari ad oltre 23 milioni di euro per la formazione professionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose in conto
di terzi, senza un concreto e trasparente impianto di parametri economici e
temporali capaci a garantire effettivi controlli sul corretto svolgimento dei
corsi e sulla loro rispondenza ai valori economici di mercato.

(4-08506)

BIONDELLI, BASSOLI, ROSSI Paolo, DEL VECCHIO, CASSON,
MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, MUSI, GRANAIOLA, PERTOLDI.
– *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novem-
bre 2001 ha provveduto a definire i livelli essenziali di assistenza (LEA)
sanitaria, resi cogenti dall'articolo 54 della legge n. 289 del 2002 (legge
finanziaria per il 2003);

nell'ambito della macroarea dell'assistenza distrettuale, è prevista
la garanzia dell'erogazione di prestazioni dell'area sanitaria e sociosanita-
ria a favore di persone con problemi psichiatrici, di disabilità fisica, psi-
chica e sensoriale, pazienti in fase terminale, persone con infezione da
HIV, eccetera;

il 1° marzo 2012 è stata presentata alla Camera dei deputati una petizione (n. 1403 del 2012) riguardante il finanziamento dei LEA per le persone non autosufficienti, promossa da 57 organizzazioni pubbliche e private e sottoscritta da 16.786 cittadini;

considerato che in data 11 luglio 2012, la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera ha approvato una risoluzione (8-00191) con la quale si impegnava il Governo ad assumere le iniziative necessarie ad assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e delle cure sociosanitarie previste dai LEA alle persone con *handicap* invalidanti, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile e ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l'erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di garantire l'effettiva esigibilità dei livelli essenziali di assistenza, soprattutto nell'area dell'assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile e ai pazienti psichiatrici.

(4-08507)

PINZGER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'interno.* – Premesso che:

il gioco d'azzardo costituisce un fenomeno sociale di grande e continua diffusione;

lo stesso Governo permette, e talvolta favorisce, la diffusione di sempre nuovi strumenti di gioco che, salvi i vantaggi per la pubblica finanza, comportano rischi potenziali e reali per alcuni cittadini e, in particolare, per le fasce sociali più svantaggiate, a livello sia economico, sia culturale;

negli anni scorsi i diversi Governi e il Parlamento hanno più volte modificato e integrato le disposizioni sul gioco d'azzardo in Italia, anche al fine di tutelare i gruppi più esposti al rischio, come ad esempio i minori;

ciononostante, secondo una stima dell'istituto Eurispes, fra l'1 per cento e il 3 per cento della popolazione italiana è dipendente dal gioco; gli italiani negli ultimi anni hanno speso per il gioco d'azzardo in media il doppio di quanto ha speso la popolazione in Germania;

indagini finalizzate alla stima del coinvolgimento dei giovani in questo fenomeno evidenziano come il 64 per cento degli studenti e il 50 per cento delle studentesse tra i 15 e i 25 anni abbiano giocato almeno una volta;

per di più i dati sono in forte aumento a causa della veloce diffusione del gioco tramite *Internet*;

infatti in Italia l'industria del gioco d'azzardo è la quinta dopo Fiat, Telecom, Enel e Ifim;

considerato che:

il gioco d'azzardo comporta gravi rischi per la popolazione e soprattutto per i gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati, oltre a procurare alla mano pubblica costi enormi;

il gioco d'azzardo, in assenza di misure idonee di prevenzione e informazione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale;

negli ultimi anni si è sviluppato il fenomeno del «GAP», gioco d'azzardo patologico, che è definito come una malattia mentale, peraltro classificata dall'Associazione psichiatrica americana (APA) all'interno dei «disturbi del controllo degli impulsi», con grande affinità con il gruppo dei disturbi ossessivo-compulsivi (DOC), soprattutto con i comportamenti d'abuso e le dipendenze;

la questione della dipendenza da gioco è a giudizio dell'interrogante terribilmente sottostimata;

sono centinaia di migliaia gli esempi di persone che hanno rovinato la propria vita a causa dell'abitudine del gioco; economie familiari rovinate da scommesse, carte, *roulette*; famiglie ridotte sul lastrico, distrutte nei rapporti;

i dati della Consulta nazionale fondazioni antiusura dimostrano che il gioco d'azzardo costituisce la maggior causa di ricorso a debiti e/o usura in Italia;

è indispensabile che il Parlamento e il Governo emanino provvedimenti più severi per adempiere ai dettami costituzionali della tutela del risparmio e della salute psichica e fisica delle persone,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda attivarsi affinché le disposizioni sul gioco d'azzardo siano rese più severe, per garantire ai minori e alle persone esposte alla dipendenza un'adeguata tutela contro le sue conseguenze negative, facendo in modo che l'osservanza di queste disposizioni sia assicurata da controlli efficaci;

se non intenda mettere in campo tutte le azioni possibili e necessarie di propria competenza per combattere le conseguenze negative del gioco d'azzardo, in particolare sostenendo azioni di prevenzione e contenimento del fenomeno del GAP, nonché favorendo azioni di sostegno per le persone con problemi derivanti da GAP;

se non intenda adottare politiche corresponsabili per promuovere una corretta «cultura del gioco» ed emanare una strategia tesa ad adottare adeguate misure di sensibilizzazione, prevenzione e contenimento del fenomeno al fine di limitare i danni che possano derivare da un'incauta diffusione di strumenti di gioco in assenza di misure di tutela per le personalità più vulnerabili a forme di abuso;

se non ritenga utile aumentare i controlli delle Forze dell'ordine per ovviare al fenomeno della criminalità legata al gioco d'azzardo.

(4-08508)

FERRANTE, DELLA SETA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute.* – Premesso che:

nel 2001 la proprietà della Caffaro SpA si è autodenunciata per danno ambientale ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 471 del 1999, relativo all'area produttiva sita a Torviscosa (Udine), e, successivamente, la gestione dell'azienda è stata affidata ad un Commissario straordinario ai sensi della cosiddetta legge Prodi-*bis*, di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999;

recenti notizie di stampa annunciano che la nuova società Halo Industry SpA Clorosoda, partecipata dal gruppo Bertolini, dal gruppo Bracco e dalla finanziaria regionale Friulia SpA, sia l'acquirente di parte dei terreni oggetto della gestione dell'amministrazione straordinaria, rientranti fra quelli facenti parte del sito inquinato nazionale della laguna di Grado e Marano;

l'area, definita macroarea 7, comprende circa 112.000 metri quadrati con una valutazione complessiva positiva riguardo allo stato di contaminazione e altri 28.000 metri quadrati, l'area arginale del canale Bاندuzzi, con rifiuti e terreni inquinati in particolare da mercurio;

l'area rientra nel progetto di messa in sicurezza e bonifica dell'area dello stabilimento Caffaro e aree limitrofe a Torviscosa, riguardante circa 2.150.000 metri quadrati, presentato dal Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale della laguna, ed approvato dalla Conferenza dei servizi decisoria del 23 marzo 2010;

quest'area è stata oggetto nel luglio e nel settembre 2011 di una serie di Conferenze dei servizi che hanno approvato l'esclusione della stessa dal perimetro del progetto approvato di messa in sicurezza e bonifica dell'area Caffaro, deliberandone la restituzione agli usi legittimi;

tale restituzione, come prescritto, è subordinata, fra l'altro, all'esecuzione degli interventi di rimozione e smaltimento dei terreni contaminati in discarica (parte in discarica per rifiuti pericolosi, esternamente al sito, e parte in discarica per rifiuti non pericolosi, internamente al sito);

nella Conferenza dei servizi decisoria del 13 settembre 2011 la restituzione dell'area agli usi legittimi era accompagnata dalla conferma, in capo al commissario straordinario *ex* legge Prodi-*bis*, ed in via sostitutiva al Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale della laguna, dell'obbligo di bonificare l'area arginale facente parte della macroarea;

il commissario straordinario nel settembre 2011 avrebbe assunto impegni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riguardo alle relative azioni di bonifica, alla presentazione, entro 30 giorni dalla restituzione dei lotti agli usi legittimi, di un progetto di bonifica da subito operativo dal costo stimato in 700.000 euro, alla costituzione di un fondo per tale importo ricavato dalla vendita dei lotti e a realizzare l'intervento entro un anno dalla restituzione agli usi legittimi dei lotti stessi,

si chiede di sapere:

se oggetto della vendita sia l'intera superficie della macroarea 7, compresa l'area inquinata arginale del canale Banduzzi e di conseguenza quale sia il prezzo di vendita, posto che non risulta che vi siano state procedure ad evidenza pubblica;

se il progetto di bonifica sia stato presentato ed approvato e se effettivamente i terreni contaminati della macroarea 7 siano stati rimossi e smaltiti in discarica a seconda della loro pericolosità;

se siano state messe in essere attività di vigilanza tali da accertare il rispetto da parte del commissario straordinario delle decisioni delle Conferenze dei servizi, con particolare riguardo alla possibilità di costituire, a seguito della vendita, il fondo per la bonifica;

quale sia al momento, stante la soppressione della struttura del Commissario delegato per l'emergenza nella laguna, l'autorità competente ad esercitare le funzioni sostitutive in caso di inadempienze del commissario straordinario per la Caffaro.

(4-08509)

FINOCCHIARO, BIANCO, D'ALIA, ADRAGNA, CASTIGLIONE, CRISAFULLI, GARRAFFA, LUMIA, PAPANIA, FIRRARELLO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e della difesa.* – (Già 3-03050).

(4-08510)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

negli ultimi anni il Parlamento ha varato varie riforme in materia pensionistica, l'ultima delle quali nel dicembre 2011 su proposta dell'attuale Governo;

le novità più importanti previste dall'ultima riforma sono: estensione a tutti del metodo contributivo per la determinazione della pensione e aumento significativo dell'età pensionabile a 67 anni sia per gli uomini che per le donne a partire dal 2018;

considerato che:

l'innalzamento dell'età pensionabile ha conseguenze soprattutto per le professioni che richiedono un forte impegno psico-fisico (si pensi ai lavoratori dell'edilizia, ai metalmeccanici con più di 60 anni, ai lavoratori impegnati nel sociale, agli infermieri ma anche agli insegnanti della scuola dell'infanzia);

la legislazione di altri Paesi tiene conto del carico psico-fisico di queste attività lavorative, prevedendo forme di scaglionamento dell'età pensionabile ovvero il ricorso al lavoro *part-time* in attesa del compimento dell'età pensionabile;

nel nostro Paese la riforma prevede per alcune categorie di lavori considerati «usuranti» la possibilità di avere degli «sconti» sui requisiti richiesti per andare in pensione,

si chiede di sapere se non sia il caso, prendendo ad esempio quanto già previsto dalla legislazione di altri Paesi europei, di introdurre nel si-

stema previdenziale italiano forme di scaglionamento dell'età pensionabile ovvero il ricorso al lavoro *part-time* in attesa del compimento dell'età pensionabile per le categorie di lavoro che richiedono un forte impegno psico-fisico, come quelle citate.

(4-08511)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il 24 ottobre 2012 entreranno in vigore le nuove disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari;

esso renderà obbligatorio per chi acquista prodotti agricoli o alimentari rispettare tempi di pagamento determinati, 30 giorni per le merci deteriorabili e 60 giorni per tutte le altre, per non incorrere nel rischio di pagare sanzioni pecuniarie molto elevate;

considerato che i termini imposti avranno pesanti conseguenze sull'equilibrio finanziario delle piccole imprese che hanno già difficoltà a reggere la concorrenza e che si troverebbero a sostenere nuovi obblighi burocratici,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda assumere iniziative normative di competenza al fine di prorogare l'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 62 per consentire ai piccoli esercizi commerciali interessati dalla nuova normativa di avere il tempo necessario per adeguarsi a tempi di pagamento più rigidi e inderogabili;

se non ritenga di prevedere deroghe particolari per il pagamento di quei prodotti classificati come alimentari ma che hanno una più lenta rotazione commerciale rispetto ad altri prodotti.

(4-08512)

PINZGER. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

la metrologia legale è quel settore della metrologia che si occupa delle unità, dei metodi e degli strumenti di misura relativi alle esigenze tecniche e giuridiche dello Stato;

tale scienza garantisce la correttezza delle misure utilizzate per le transazioni commerciali e, più in generale, la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico tra più parti, attraverso l'esattezza della misura;

in argomento, le disposizioni vigenti sono numerose e disomogenee; peraltro non esiste, ad oggi, un testo unico che raccolga il complesso della materia;

l'articolo 14, in particolare i commi 14, 15 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, come modificato dall'articolo 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15, stabiliva una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico della legislazione statale e di appositi decreti legislativi;

il termine previsto per l'emanazione dei decreti delegati, tuttavia, è stato disatteso, essendo scaduto a fine dicembre 2011;

considerato che:

la necessità di un testo unico in materia è particolarmente urgente, soprattutto se si considerano le difficoltà nelle quali si trovano a dover operare i commercianti che per la loro attività usano apparecchi di misura o strumenti metrici per la definizione di quantità e/o prezzi, dovendosi confrontare con una regolamentazione molto complessa in materia di tali apparecchiature;

analoghe difficoltà sono riscontrate dalle Camere di commercio, enti chiamati a sorvegliare l'adempimento delle norme in materia e ad applicare le apposite sanzioni amministrative, nella corretta applicazione di tali norme,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;

se il Governo non intenda assumere urgenti iniziative di competenza affinché possa essere emanato un testo unico in materia di metrologia legale;

se, in attesa del testo unico, non ritengano necessario provvedere ad una riduzione dell'ammontare delle sanzioni amministrative a carico dei commercianti in una fase nella quale ancora non vi è chiarezza nella normativa che sono chiamati a rispettare.

(4-08513)

GIULIANO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il gruppo Ferrovie dello Stato ha recentemente soppresso alcune corse mattutine e serali sulle tratte Benevento-Caserta-Roma e Roma-Napoli, utilizzate largamente da lavoratori e studenti universitari che hanno necessità di raggiungere in giornata la capitale e di fare ritorno a casa in serata;

già nell'anno 2009, a seguito del piano di revisione degli orari dei treni veloci, vi era stata una significativa riduzione dei collegamenti diretti con la capitale, con la soppressione di un servizio strategico e veloce tra quelli a disposizione e con un tempo di percorrenza pari a un'ora e trenta minuti circa, senza fermate intermedie;

eliminare o ridimensionare con le attuali modalità un tale collegamento ferroviario diretto significa penalizzare l'intera provincia di Caserta, costringendo migliaia di cittadini a disagi alla lunga assolutamente insopportabili, che peraltro non possono non cagionare pesanti ricadute di ordine sociale e gravi danni all'economia della zona;

in particolare, tale stato di cose, che ha già provocato forti proteste giunte all'occupazione dei binari, pregiudica in maniera inammissibile proprio una fascia di popolazione che più di ogni altra dovrebbe essere agevolata ed assistita in una mobilità imposta da esigenze economiche e lavorative;

tale sistema di collegamento, inoltre, con i suoi attuali orari, oltre a minare gravemente la salute fisica e psichica dei lavoratori pendolari, nega

agli stessi di vivere, anche in misura minima, affetti familiari e rapporti sociali, compromettendo, così, in maniera significativa quell'esistenza libera e dignitosa delle persone cui fa espresso riferimento l'art. 36 della Costituzione;

l'entrata in vigore del nuovo orario invernale sta infine alimentando il timore della soppressione di ulteriori corse sulle tratte in questione, cosa che renderebbe in pratica impossibile raggiungere il posto di lavoro in orario,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, ritenga urgentemente di assumere, presso la società Ferrovie dello Stato, per eliminare l'allarmante situazione;

se e quando ritenga che potranno essere ripristinati, in particolare, il treno Intercity da Roma per Napoli delle ore 19,39, nonché il treno delle ore 5,10 espresso da Napoli per Roma-Termini, o, in alternativa, prevista e resa immediatamente operativa qualsiasi altra soluzione che garantisca alle fasce di pendolari il raggiungimento della capitale entro le ore 8 della mattina ed il rientro a casa nella prima serata.

(4-08514)

LANNUTTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

Ferrovie dello Stato italiane SpA è una società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è una delle realtà aziendali più importanti del Paese;

tra le società del gruppo si trovano, ad esempio, RFI e Trenitalia; considerato che:

si legge in un lancio di AgenParl del 15 ottobre 2012 dal titolo «Trasporti: indiscrezione, 2100 carrozze a gara per il face lift»: «A quanto apprende l'Agenparl Trenitalia ha affidato, alla fine dello scorso anno, un bando di gara per l'illuminazione a Led per gli ETR 500 e tale gara è stata vinta da una società di Udine. Sempre a quanto apprende Agenparl i risultati, per consumi e per illuminazione, sono quantitativamente e qualitativamente inferiori alle richieste del bando di gara. In sostanza non corrisponderebbero al progetto originale oggetto di bando di Trenitalia»;

si legge in un articolo di «la Repubblica» nell'edizione Firenze del 18 ottobre, dal titolo «Appalti pilotati, un'altra inchiesta sulle Ferrovie», che a 8 persone è stato contestato il reato di turbativa d'asta e che «fra il marzo e il maggio 2011, sempre secondo le accuse, è stata pilotata una gara per "la progettazione e fornitura di 59 kit completi di illuminazione per treni Etr 500 e di 47 sottokit di illuminazione per carrozze di seconda classe" dell'importo di 12 milioni, aggiudicata alla Solari Udine»;

ad occuparsi a fondo del sistema «appalti pilotati» nel settore ferroviario, nell'ottobre 2009, è stato il giornalista Claudio Gatti con il suo libro-inchiesta «Fuori Orario – Le prove del disastro Fs», edito da Chiarelettere;

scrive Gatti a pagina 161 del libro come viene riportato da Agenparl in un lancio del 22 ottobre: «Mi aspettavo che a influenzare gli appalti fossero i politici di Roma, oppure i funzionari degli Acquisti. Invece ho scoperto che erano, e sono tuttora, i tecnici di Firenze, dove da sempre hanno sede gli ingegneri delle Ferrovie di Stato. Il centro del potere tecnico è viale Spartaco Lavagnini. È in quegli uffici che viene sviluppata la domanda. E si determinano i requisiti dell'offerta. "Quando si parla di appalti, si presuppone che all'interno dell'azienda il punto nevralgico sia la Direzione acquisti. Ma in Fs questa ha un ruolo quasi esclusivamente legale, e quindi puramente formale. È viale Lavagnini a guidarla spesso lungo un percorso quasi obbligato", conferma il Dottor Cinque. "L'input dei tecnici può persino ridurre – e di molto – i margini di applicazione delle normative europee sulla concorrenza", In che modo questo possa accadere lo chiedo a un ex dirigente della Direzione acquisti di Trenitalia, il Dottor Diciassette: "Il bisogno nasce di solito dalla struttura commerciale, ma deve essere sempre vagliato dall'ingegneria. Dall'interazione tra questi due soggetti – il commerciale e il tecnico – si sviluppa una richiesta che arriva alla Direzione acquisti, la cui maggiore responsabilità è negoziare il prezzo. Il suo ruolo dunque è semplicemente di espletare il servizio richiesto", Va bene, ma come possono essere ignorate le normative europee? "Dipende. Ci sono vari motivi per ricorrere a una deroga. Il più ricorrente è l'urgenza. Ma un'altra motivazione – forse la più pregnante – è data dalle specifiche tecniche. Cioè dalle esigenze di conformità del prodotto richiesto. E anche qui è l'ingegneria a dettare le regole del gioco"»;

l'interrogante ritiene che la nomina, a giudizio dell'interrogante di puro stampo clientelare, dell'ex presidente della Consob, Lamberto Cardia, privo di competenze minimali sul sistema dei trasporti, potrebbe avere contribuito ad aggravare un sistema di appalti pilotati,

si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero;

se corrisponda al vero nello specifico che il sistema di illuminazione a LED dei treni ETR 500, oltre ad essere oggetto di indagini riguardo alla procedura d'appalto, abbia dei risultati tecnici scadenti, in particolare consumi elevati e illuminazione carente in totale difformità dal progetto posto a base di gara;

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sul sistema di appalti «pilotati» descritto da Claudio Gatti nel suo libro-inchiesta;

quali iniziative intenda adottare al fine di controllare le procedure di appalto nel settore ferroviario.

(4-08515)

BASTICO, ADAMO, AMATI, ARMATO, BASSOLI, BLAZINA, BERTUZZI, BIONDELLI, FRANCO Vittoria, FONTANA, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, MONGIELLO, PINOTTI, SERAFINI

Anna Maria, SOLIANI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

dalla lettura delle indicazioni sulle prove d'esame e dei relativi programmi previsti dai nuovi concorsi a posti e a cattedre indetti con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, emergono in tutta la loro gravità l'omissione di ogni riferimento alle protagoniste del pensiero filosofico e della letteratura, la totale assenza nell'ambito della storia delle donne, e nessun cenno è rivolto al femminismo, alla linguistica e alle metodologie legate all'universo femminile;

a titolo d'esempio, nello scorrere l'elenco degli autori che il futuro professore è tenuto a conoscere non appare, infatti, alcun nome di donna tra i filosofi, e solo quello di Elsa Morante tra gli scrittori;

tale constatazione ha creato profondo sconcerto nel mondo femminile che, attraverso una lettera inviata da un gruppo di studiose ai Ministri in indirizzo, non ha mancato di manifestare il proprio dissenso ed il proprio disappunto sulla scelta operata dal Governo;

considerato che:

detti programmi definiti due anni fa dal Ministro *pro tempore* dell'istruzione, università e ricerca Gelmini, non sono stati opportunamente corretti dal Ministro in carica;

quanto accaduto dimostra che la questione del genere e della sessualizzazione del sapere, che negli altri Paesi rappresenta un punto di partenza imprescindibile per la pianificazione pedagogica e didattica, in Italia, per diverse ragioni storiche e culturali, non riesce ad essere assunta come elemento centrale dell'agenda politica all'interno delle istituzioni italiane;

il bando riflette le profonde contraddizioni di una società, quella italiana, dove anche le istituzioni continuano a mettere in atto meccanismi sessisti senza riconoscere le trasformazioni del presente, continuando a trasmettere un'idea di sapere nel quale le donne e la differenza sessuale non trovano posto;

il bando del concorso pubblico non si limita solo a indicare procedure e scadenze; nel momento in cui fissa i criteri di valutazione, include o esclude, delineando un modello di riferimento per il futuro insegnante e per il suo modo di trasmettere conoscenze, competenze e valori ai propri studenti,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Governo abbia ommesso nei programmi previsti dai nuovi concorsi a cattedre ogni riferimento alle protagoniste, alle questioni e metodologie legate all'universo femminile;

come intenda rimediare a tale grave mancanza;

quali iniziative intenda adottare per far sì che soprattutto nell'ambito delle istituzioni e, in particolare in quelle scolastiche, venga sempre e comunque garantito e riconosciuto il mondo femminile allo scopo di trasmettere alle future generazioni un'idea di sapere in cui rientrino giustamente a pieno titolo anche le donne.

(4-08516)

PEDICA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che: il caso Abu Omar è stato oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo, anche nelle precedenti Legislature;

è del 19 settembre 2012 la notizia del via libera della Corte di cassazione riguardo alla riapertura del processo sul caso Abu Omar a carico di Nicolò Pollari e Marco Mancini, imputati per il sequestro dell'ex imam di Milano; la V sezione penale della Cassazione ha, infatti, ritenuto nulla la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello il 15 dicembre 2010. Di nuovo a processo dovranno andare anche i tre capicentro del Sismi, Giuseppe Ciorra, Raffaele Di Troia e Luciano Gregorio;

nella fattispecie, la Cassazione ha disposto un nuovo processo d'appello per gli ex vertici del Sismi, poiché risultano esserci troppe ombre sull'interpretazione relativa al segreto di Stato per cui lo stesso non può costituire una causa di impunità;

occorrerà attendere le motivazioni della Cassazione per poter procedere di nuovo alla celebrazione del processo d'appello;

in tutto questo tempo il non luogo a procedere è stato sempre confermato con le sentenze che si sono succedute, mentre, nel frattempo, nessuno dei Ministri della giustizia succedutisi ha mai avviato la richiesta di estradizione per i membri dei servizi segreti americani e i due precedenti Presidenti del Consiglio dei ministri hanno sempre confermato il mantenimento del segreto di Stato sulla vicenda;

non a caso anche «Wikileaks» aveva pubblicato nel dicembre 2010 i cablogrammi dei messaggi trasmessi dall'ambasciata americana di Roma a Washington, dove si faceva esplicita richiesta di non coinvolgimento della Cia nelle indagini,

si chiede di sapere se non si ritenga che ricorrano ormai sia l'esigenza sia l'opportunità di escludere l'applicabilità del vincolo giuridico del segreto di Stato alla fattispecie descritta.

(4-08517)

VILLARI, VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, FLERES, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la Arte lavoro e servizi (Ales) SpA è una società mista, costituita nel 1998 per volontà e iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali, unitamente a Italia lavoro SpA, con il duplice obiettivo della realizzazione di un inedito *multiservice* destinato al settore dell'arte e della cultura e alla creazione di attività occupazionali;

a tutt'oggi Ales fornisce servizi al Ministero e ai suoi organi periferici, quali soprintendenze, archivi e biblioteche, operando secondo il principio dell'*in-house providing*;

considerato che si prospetta, come confermato da recenti comunicati sindacali, la possibile nomina di un Direttore generale di Ales del Ministero; CGIL, CSL, UIL e UGL, con documenti motivati, hanno espresso la contrarietà a tale eventualità, sia per ragioni di opportunità, sia per ra-

gioni di costi, in violazione della norma di cui all'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 95 del 2012 e, comunque, in contrasto con lo spirito della norma stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere alla nomina di un Direttore generale;

quali siano le ragioni e le motivazioni di una nomina ritenuta dal sindacato, e non solo, funzionalmente inutile ed economicamente costosa;

con quali procedure e criteri intenda eventualmente selezionare ed individuare il nuovo Direttore generale e con quale garanzia di trasparenza, al fine di evitare, come da più parti si assume, di definire un bando *ad personam*, confezionato su misura per determinare non una scelta nuova ma il recupero di una scelta vecchia.

(4-08518)

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Anas SpA, società pubblica controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e di finanza pubblica;

l'art. 25, rubricato «Incarichi di consulenza», comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che: «Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio»;

l'art. 18, rubricato «Reclutamento del personale delle società pubbliche», comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni prevede che: «Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità»;

l'art. 120, rubricato «Collaudo», comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei contratti pubblici, prevede che: «Per i contratti relativi a lavori,

servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91». Tale articolo prevede, al comma 2, che: «Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei», si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano:

1) acquisire i provvedimenti adottati dall'Anas concernenti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008;

2) verificare se corrisponda al vero che l'Anas (in violazione dell'art. 25 della legge n. 724 del 1994) abbia conferito un incarico di consulenza agli attuali Direttori centrali della direzione risorse umane e della Direzione internal auditing, attualmente in pensione, per lo svolgimento delle medesime funzioni esercitate nei 5 anni precedenti a quello della cessazione dal servizio per il raggiungimento dell'età pensionabile;

3) verificare se corrisponda al vero che l'Anas (in violazione dell'art. 120 del decreto legislativo n. 163 del 2006) abbia conferito, altresì, incarichi di componenti di commissioni di collaudo ai medesimi attuali Direttori centrali pur non ricoprendo gli stessi la veste di funzionari dell'amministrazione, come prevede la norma, bensì di consulenti, e quindi a discapito dei restanti funzionari e senza alcuna procedura di gara;

4) avviare con la massima urgenza un'ispezione sull'operato di Anas al fine di verificare eventuali irregolarità amministrative nel confe-

rimento degli incarichi di consulenza e dei componenti delle commissioni all'interno dell'azienda, procedendo all'eventuale revoca degli incarichi affidati, al recupero delle somme indebitamente erogate e all'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti responsabili di tali irregolarità.

(4-08519)

PEDICA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nella relazione annuale al Parlamento, del 12 luglio 2012, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha posto in evidenza i rischi sottesi alla discrezionalità che il combinato disposto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, mantiene in capo alle stazioni appaltanti nella redazione dei bandi di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

la discrezionalità investe, in particolare, i requisiti di ammissione alla selezione; la determinazione dei criteri e dei pesi di valorizzazione delle offerte tecniche dei concorrenti alla selezione; la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta economica dei medesimi concorrenti; la scelta del metodo di valorizzazione del punteggio finale, con specifico riferimento all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

la medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nel proprio quaderno pubblicato nel dicembre 2011, specificamente dedicato al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aveva già rappresentato gli effetti concreti riconducibili alle diverse opzioni di valorizzazione delle offerte consentite dalla normativa di riferimento;

in particolare, in relazione a ciascuno degli ambiti di discrezionalità, emergono rischi attinenti sia all'esigenza che sia garantito un adeguato livello di concorrenza, sia all'esigenza che l'offerta prescelta risponda effettivamente al criterio della miglior prestazione assicurata alla comunità (il che, con peculiare riferimento ai casi in cui trova applicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiede un rigido vaglio di pertinenza al risultato della prestazione dei criteri, di attribuzione del punteggio qualitativo, e che il punteggio economico sia attribuito in ragione di criteri che salvaguardino la netta prevalenza del profilo tecnico, che, tra l'altro, pare messa a rischio dalla previsione del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che valorizza i ribassi anziché il prezzo assoluto offerto);

tali tematiche sono notoriamente e da tempo dibattute nell'ambito delle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, settore in relazione al quale è indubbia l'esigenza che si dia progressiva concretezza all'ormai risalente virtuosa scelta del legislatore di apertura alla concorrenza, e che vede proprio al momento attuale in-dette o prossime importanti procedure selettive il cui esito potrebbe in-

fluire in termini rilevanti sulla composizione soggettiva del settore, anche in chiave di competizione comunitaria;

peraltro, anche in recenti procedure per la selezione dell'affidatario di servizi di trasporto pubblico locale, non sono stati garantiti adeguati livelli di trasparenza e di apertura alla concorrenza;

il caso della selezione indetta alla fine del 2011 dalla Regione Molise per l'affidamento di tali servizi, per un unico ambito regionale appare, sotto tale rispetto, emblematica. Basti considerare che in merito a tale procedura: 1) è pendente un'istruttoria presso l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, diretta all'apprezzamento di scelte della stazione appaltante che la medesima autorità, sia pur in fase di parere, ha già riconosciuto non in linea con i principi concorrenziali e le norme al tempo vigenti in materia; 2) vi è notizia che siano state effettuate, da soggetti diversi, ulteriori segnalazioni e richieste di intervento alle medesima autorità nel corso sia del 2011 che del 2012; 3) consta all'interrogante che vi è un ricorso pendente giurisdizionale proposto al Tar Molise (RG 157/2012) da un concorrente che, dopo aver manifestato interesse all'affidamento, ha ritenuto che le relative condizioni poste dall'ente regionale non fossero ragionevoli, quindi appetibili in un ambito di corretta concorrenza (ed in tale giudizio la Regione si avvale, come di consueto, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato); 4) si è verificato il risultato, da molti paventato, e che obiettivamente a giudizio dell'interrogante desta perplessità, della presentazione di un'unica offerta, da parte di operatore *incumbent*, con ritiro di altri primari operatori del settore (tra i quali la società Busitalia-Sita Nord posseduta al 100 per cento da Ferrovie dello Stato italiane, che ha essa stessa ritenuto che l'affidamento fosse stato disegnato dall'ente aggiudicatore in termini che lasciano perplessi, quanto meno non appetibili per un operatore *non incumbent*);

proprio al fine di scongiurare i rischi sin qui descritti, e quindi riconoscendone appieno la consistenza, le norme vigenti includono tra i compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti il compito dell'elaborazione di schemi di bando per la selezione degli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale (articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011);

è peraltro noto che detta autorità non è purtroppo ancora operativa; e comunque, anche una volta che tale amministrazione indipendente diventi operativa, sarebbe opportuno che i bandi-tipo da essa licenziati originassero da disposizioni orientative di carattere latamente legislativo e, quindi, con sede propria nelle norme generali relative all'affidamento di contratti pubblici (codice dei contratti pubblici e relativo regolamento);

è altresì noto il vuoto di norme nazionali proprie e di dettaglio che si è determinato in relazione alle procedure ed alle condizioni per gli affidamenti di servizi pubblici locali in ragione della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga urgente assicurare la più rapida ed efficace operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, anzitutto in relazione alle tematiche ed ai rischi rappresentati;

se non si ritenga indifferibile, anzitutto con specifico riferimento alle norme che regolano l'affidamento di servizi pubblici locali, assumere iniziative di competenza volte ad un puntuale intervento sui contenuti normativi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al fine di limitare e/o di orientare la discrezionalità delle stazioni appaltanti in ordine all'individuazione dei requisiti di partecipazione alle procedure selettive, alla scelta dei criteri di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, alle metodologie di calcolo del punteggio, con specifico riferimento al punteggio economico che concorre alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

(4-08520)

DI NARDO. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la direttiva 98/2008/CE sui rifiuti ha imposto agli Stati membri una precisa gerarchia sulle priorità nella gestione dei rifiuti: dopo la «prevenzione» ed il «riutilizzo» deve essere affermato il «riciclaggio», dove con tale termine si intende il riciclo meccanico, che deve essere prevalente sul recupero di ogni altro tipo, ad esempio sul recupero energetico;

essa è stata recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, ed è pertanto urgente che il principio in essa affermato trovi piena affermazione nel riciclo degli imballaggi in plastica;

in effetti il riciclo meccanico di tali materiali, in alternativa alla produzione di materia prima (polimeri vergini), consente un risparmio energetico per il Paese di 1,7 milioni di tonnellate equivalenti petrolio ed una riduzione di emissioni pari a 1,5 milioni di tonnellate;

il sistema nazionale delle imprese del riciclo rappresenta un settore industriale di primo livello, capace di svolgere quella funzione che i Paesi del nord Europa, ma soprattutto Germania e Francia, perseguono con efficacia (in evidenza anche il crescente sviluppo del settore in Inghilterra); occorre tuttavia rilevare, paradossalmente, la pesante situazione di crisi economica del comparto con una diminuzione delle relative attività imprenditoriali;

tale crisi è elemento di notevole preoccupazione in considerazione degli obiettivi assegnati all'Italia dall'Unione europea in materia di riciclo effettivamente realizzato, che prevedono per il 2020 il raggiungimento del 50 per cento di peso degli imballaggi in plastica rispetto all'immesso al consumo;

considerato che:

l'attuale sistema Conai-Corepla dai dati 2011 presenta i seguenti risultati: imballaggi in plastica immessi sul mercato nazionale: 2.075.000 tonnellate; imballaggi in plastica raccolti: 657.000 tonnellate;

avvio al recupero di 390.000 tonnellate, con un riciclo effettivo pari a 292.000 tonnellate;

occorre tener presente che all'attività svolta da Corepla si aggiunge quella operata in proprio, quindi non organizzata in sistema né adeguatamente monitorata, da piccole e medie imprese di riciclatori, che nel 2011 si stima abbia prodotto un riciclo di 355.000 tonnellate di rifiuti in plastica, in particolare imballaggi secondari e terziari; solamente la forzata aggregazione di quest'ultimo dato con il precedente consente al sistema Italia di raggiungere gli attuali obiettivi imposti dalla UE (22 per cento di riciclaggio meccanico degli imballaggi in plastica);

tenendo presente i nuovi obiettivi comunitari per il 2020, risulta deficitario il ridottissimo *trend* di crescita del riciclo attivato da Corepla e segnatamente: 2009 - 260.000 tonnellate; 2010 - 286.000 tonnellate; 2011 - 292.000 tonnellate;

in effetti, considerando solo i rifiuti di imballaggio primari di esclusiva competenza del Corepla, pari a 1.328.000 tonnellate, il sistema attualmente monopolistico (con costi a carico delle imprese, ma di fatto per i cittadini, pari a 414.254.000 euro) ha un *gap*, per il raggiungimento del 50 per cento previsto, di 372.000 tonnellate di rifiuti di imballaggi in plastica riciclati effettivamente: in buona sostanza deve più che raddoppiare rispetto ai livelli attuali;

lo scenario appare preoccupante e occorre interrogarsi se l'attuale sistema monopolistico sia lo strumento efficace ed efficiente che necessita al Paese per perseguire gli obiettivi comunitari. A tal proposito va ricordato il lavoro svolto attraverso l'indagine conoscitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che già da qualche anno ha evidenziato il problema, senza però che siano stati assunti i necessari interventi;

si ritiene che siano da evidenziare le seguenti criticità:

1) la mancanza di iniziative significative per lo sviluppo di un'efficace prevenzione, intesa non solo come riduzione dell'immesso al consumo, ma come definizione di un modello industriale integrato che realizzi nella progettazione la compatibilità per il riciclo effettivo dell'imballaggio;

2) la necessità di miglioramento effettivo della raccolta differenziata dei rifiuti per quantità e qualità, oggi decisamente squilibrata tra le percentuali conseguite al Nord, al Centro e al Sud, in quanto il cittadino non viene pienamente informato sulla corretta modalità di differenziazione degli imballaggi rispetto ai diversi materiali;

3) l'obiettivo della completa tracciabilità dei materiali, anche a fronte di crescenti e preoccupanti flussi di *export* verso i Paesi europei, asiatici e anche africani, risultando evidente come le regole sempre più stringenti introdotte dall'ultimo accordo tra l'Anci e Conai non abbiano portato ad un reale miglioramento della raccolta ma costretto i Comuni ad effettuare operazioni intermedie di pre-pulizia, affidate ai centri di compattazione in assenza di adeguati controlli, aumentando in questo modo l'impatto economico ed ambientale ed esponendo *ipso facto* il sistema ad operazioni di agevole sottrazione di materiali, ovviamente i mi-

giori per purezza ed omogeneità, a danno soprattutto dei Comuni, delle imprese del riciclo e di Corepla stesso;

4) un'analisi del sistema dei costi, tenuto conto che la legge nazionale prevede a carico dei produttori di imballaggio gli oneri economici per il recupero, ma attualmente i Comuni, cui compete l'effettuazione della raccolta differenziata, hanno bassi ritorni a causa di parametri qualitativi di dubbia razionalità e lo scenario al 2013 prevede l'ulteriore restringimento delle fasce di qualità: è pertanto prevedibile un minore introito dei corrispettivi alla raccolta, con il conseguente addebito alla collettività sotto forma di aumento di tassa o tariffa rifiuti,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda procedere e quali provvedimenti di competenza ritenga di dover adottare per far fronte alle criticità sopra evidenziate.

(4-08521)

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso che:

la legge n. 257 del 1991 ha recepito le direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE del 26 gennaio 1982 in materia di libera prestazione riguardanti «varie attività», poi modificata con il decreto legislativo n. 368 del 1999, di attuazione della direttiva 93/16/CE;

agli specializzandi medici, e solo a questi, è stata così riconosciuta una remunerazione economica durante il corso di studi;

i biologi pur soggetti a conseguire «obbligatoriamente» una specializzazione medica in Patologia clinica, Biochimica clinica, Microbiologia, eccetera, per partecipare ai concorsi ospedalieri, risultano però esclusi dalla prevista remunerazione economica, in virtù dell'applicazione delle citate direttive europee, a giudizio dell'interrogante iniqua e in evidente contrasto con gli articoli 3, che prevede eguale trattamento per tutti i cittadini, e 4 della Costituzione;

i biologi pur frequentando i laboratori universitari gomito a gomito con i «colleghi» medici, sono trattati con evidente disparità non godendo infatti della retribuzione economica concessa invece ai medici, sebbene svolgano le stesse attività ed effettuino le stesse prestazioni,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire con urgenza con iniziative di competenza volte alla revisione delle norme di recepimento delle succitate direttive che a giudizio dell'interrogante allo stato attuale risultano palesemente inique ed in contrasto con i principi costituzionali.

(4-08522)

PICCIONI. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico.* – Premesso che l'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina i contratti in materia di cessione agroalimentare, occupandosi di contratti aventi ad og-

getto prodotti agricoli ed alimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano;

vista la direttiva 2011/7/UE che all'art. 3, paragrafo 5, prevede che venditore e acquirente possano derogare ai termini di pagamento stabiliti dalla direttiva stessa, purché ciò non pregiudichi i legittimi interessi del creditore, mentre il citato art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 pone esclusivamente termini perentori, e perciò non derogabili dai contraenti, sanzionati amministrativamente;

rilevato uno studio di Angem (Associazione nazionale della ristorazione collettiva e servizi vari), dal quale emerge che a fine 2011 i ritardati pagamenti vantati dalle aziende di ristorazione collettiva nei riguardi dei committenti pubblici di servizi di mensa, esclusi dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 in quanto meri beneficiari di servizio di appalto e non acquirenti di prodotti alimentari, ammontavano a 700 milioni di euro, dei quali il 30 per cento che superava i 300 giorni;

considerato che chi concorre ad appalti di servizi (pulizia/cucina/pasti) ha, quindi, quale debitore principale la pubblica amministrazione, che, quale acquirente di servizi, non è assoggettata ai termini di pagamento perentori previsti per l'acquisto dei prodotti alimentari; ne consegue che, per far fronte agli impegni con lavoratori e fornitori, le aziende al fine di adeguarsi alla citata normativa dovranno, ove possibile, ricorrere al mercato del credito – con ulteriori gravosissimi costi – ovvero si vedranno costrette a ritardare i pagamenti nei confronti dei propri fornitori di prodotti alimentari con la conseguenza di vedersi sanzionate,

si chiede di conoscere:

se siano previste proposte di interventi normativi modificatori dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in recepimento dell'art. 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7/UE, che conferiscano la facoltà di deroga contrattuale dei termini di pagamento perentori sanciti dall'articolo 62 citato in materia di cessione di prodotti alimentari;

se siano previste proposte di interventi integrativi dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con riferimento agli appalti di servizi pubblici aventi ad oggetto pulizia/cucina/pasti, volti a colmare lo squilibrio commerciale tra i beneficiari del servizio, la pubblica amministrazione, e gli appaltatori privati ed i loro fornitori, e per l'effetto se siano previste conseguenti proposte di interventi normativi che escludano le sanzioni amministrative nel caso in cui risulti attestato che la violazione del termine perentorio da parte dell'appaltatore privato nei confronti del proprio fornitore di prodotti alimentari e agroalimentari sia generata dall'omesso puntuale pagamento da parte dell'appaltante pubblica amministrazione.

(4-08523)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03121, del senatore Costa, sulla valutazione dei titoli per il conferimento dell'abilitazione nazionale per l'accesso alla carriera di professore universitario;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03123, della senatrice Biondelli, sulla disciplina della Regione Piemonte relativa all'istituzione delle federazioni sovrazonali.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 783ª seduta pubblica del 1º agosto 2012, a pagina 24, nell'intervento del senatore Zavoli, alla quarta riga del secondo capoverso, sostituire le parole: «la politica tiene, giustamente,» con le seguenti: «la politica non tiene sempre».

